

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	38
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	47
FINANZE (VI)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	69
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	97
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	113
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	125
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	130

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 15.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	137
AGRICOLTURA (XIII)	»	138
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	178
<i>INDICE GENERALE</i>	»	179

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 9.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Lino DUILIO, *relatore*, evidenzia che il provvedimento giunge all'esame del Comitato dopo aver subito profonde modifiche durante l'iter di conversione al Senato, ove sono stati aggiunti ben quindici articoli al testo originario, che era composto di soli quattro articoli oltre quello che ne dispone l'immediata entrata in vigore. Ne è derivato un contenuto complesso e, per alcuni versi, non privo di fattori di criticità rinvenibili sia nelle disposizioni sostanziali, sia in talune disposizioni volte alla copertura degli oneri finanziari, sia infine, in quelle che dispongono mere proroghe di

termini riferiti a scadenze varie, dalle agevolazioni finanziarie e contributive fino a quelle concernenti prescrizioni per gli allevamenti di animali da pelliccia.

Di tali aspetti problematici ha inteso dar conto nella proposta di parere che procede ad illustrare.

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1961 e rilevato che:

esso, in conseguenza dei quindici nuovi articoli introdotti al Senato e delle ulteriori modifiche apportate ai cinque articoli originari, presenta un contenuto complesso, che ha la finalità prevalente di sostenere e rilanciare il sistema agroalimentare mediante agevolazioni fiscali (articoli 1 e 2), interventi a favore degli enti irrigui (articolo 3) e la destinazione di risorse a copertura degli oneri per interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura (articolo 4); il Senato ha ampliato tale ambito normativo originario con ulteriori previsioni che, pur afferenti il medesimo settore economico, prevedono interventi vari di finanziamento per gli agricoltori (articoli 1-bis e 4-undecies), proroghe di termini relativi ad agevolazioni fiscali e contributive (articoli 1-ter e 4-decies) e di un termine relativo all'attività di allevamento

degli animali da pelliccia (articolo 4-*bis*), nonché misure volte a semplificare le procedure di smaltimento di materiali residui (articolo 2-*bis*), di trasporto di modiche quantità di rifiuti agricoli (articolo 4-*quater*) e di rilascio di concessioni ed autorizzazioni in materia di acquacoltura e pesca (articoli 4-*ter*, 4-*quinquies* e 4-*sexies*); altre disposizioni, introdotte al Senato, assumono invece un prevalente carattere organizzativo che non appare immediatamente connesso con la finalità del provvedimento: l'articolo 4-*septies* riguarda i consorzi di bonifica, l'articolo 4-*octies* concerne la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, l'articolo 4-*novies*, sottrae i piani di gestione forestale alla valutazione ambientale strategica (VAS), l'articolo 4-*duodecies* riduce i membri dei consigli di amministrazione di alcuni organismi (AGEA, AGECONTROL S.p.a. e le società controllate dal dicastero agricolo); infine, l'articolo 4-*terdecies* modifica la disciplina sanzionatoria in tema di preparazione e commercio dei mangimi;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, all'articolo 3, commi 1 e 5-*bis*, ed all'articolo 4-*bis*); peraltro l'articolo 2-*bis*, ai commi 1 e 2, e l'articolo 3, comma 5-*bis*, intervengono implicitamente sul campo di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività;

esso incide, all'articolo 4-*decies*, in modo non testuale su un termine fissato da una fonte normativa di rango subordinato, circostanza non conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20

aprile 2001); peraltro, anche l'articolo 4-*duodecies*, nel ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione di AGECONTROL S.p.a. statutariamente fissato, incide direttamente su una fonte non avente rango primario, senza prevedere alcun meccanismo volto a consentire un autonomo adeguamento del proprio statuto da parte della società interessata, cui dovrebbe comunque seguire l'approvazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); inoltre, l'articolo 4-*ter* autorizza l'adozione di un decreto ministeriale in una materia (quella delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura) che appare involgere anche l'area di competenza normativa delle regioni;

nel prorogare o differire termini in scadenza (articoli 1-*ter*, 2, 3, comma 3-*bis*, 4-*bis*) il provvedimento interviene anche a prorogare fino al 31 marzo 2010 un termine per l'adozione di regolamenti di delegificazione che non è di immediata scadenza, essendo fissato al 31 marzo 2009 (articolo 3, comma 3-*bis*);

esso contiene, all'articolo 4-*quater*, una rubrica la cui formulazione non risulta rispondente al testo della disposizione che, per quanto concerne la lettera *b*) del comma 1, non sembra riferirsi alle sole imprese agricole ma appare invece avere portata più generale; inoltre, ai commi 2 e 3 dell'articolo 4-*terdecies*, utilizza la clausola "salvo che il fatto costituisca *più grave* reato" che dovrebbe essere sostituita dalla più corretta locuzione "salvo che il fatto costituisca reato"; analogamente, l'articolo 4-*undecies* rinvia erroneamente ad una "autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12" della legge n. 910 del 1966, mentre sarebbe più corretto fare riferimento al fondo ivi istituito ("Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola");

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprima l'articolo 4-*decies* – che ridefinisce un termine già disciplinato dall'articolo 2, comma 11, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 454 del 2001 – in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si proceda a coordinare le previsioni contenute, rispettivamente, nel secondo periodo dell'articolo 1-*ter* e nell'articolo 3, comma 5-*ter* – entrambe volte ad utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 289, della legge finanziaria 2007, pari a complessivi 10 milioni di euro – atteso che la prima delle due disposizioni in oggetto già esaurisce l'intero importo delle suddette risorse.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

dovrebbe valutarsi l'opportunità, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante “norme in materia ambientale” (cosiddetto codice ambientale), di riformulare in termini di novella le seguenti disposizioni, che incidono su di esso in modo non testuale:

a) l'articolo 2-*bis*, che sottrae all'applicazione della normativa sui rifiuti talune sostanze che residuano dai processi produttivi di distillazione, richiamando

per esse la disciplina dell'allegato X alla parte quinta del richiamato decreto legislativo n. 152;

b) l'articolo 3, comma 5-*bis*, volto ad estendere la disciplina delle attività di realizzazione e gestione di impianti irrigui da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui (di cui al comma 1 dell'articolo 166 del decreto n. 152) anche alle società parzialmente partecipate dai medesimi consorzi ed enti;

all'articolo 4-*bis* – ove si interviene nuovamente sul termine (di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 2001) relativo all'adeguamento delle gabbie per allevamento di animali da pelliccia, già prorogato al 31 luglio 2008 ed adesso differito al 31 dicembre 2010 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare in che termini la presente proroga (concernente le gabbie) si coordini con la scadenza del termine previsto al successivo capoverso del medesimo punto 22 (termine mai prorogato e dunque ormai scaduto dal 1° gennaio 2008), a decorrere dal quale scatta l'obbligo secondo cui l'allevamento “deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti”;

all'articolo 4-*ter* – ove si demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, il compito di stabilire “disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura” – dovrebbe valutarsi l'idoneità dello strumento normativo ivi previsto in relazione alla finalità di semplificare le suddette procedure, anche alla luce di quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cui articolo 96, comma 11, recita: “le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche”) e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, i cui articoli 89, comma 1, lettere e), f) ed i), e 105, comma 2, lettera l) hanno trasferito alle regioni la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pub-

blica, e la competenza in materia di concessioni afferenti a superfici lacuali, aree fluviali ed al demanio marittimo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4-*quater*, comma 1, lettera b) – che novella il già richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di semplificare la normativa per il trasporto di modiche quantità di rifiuti – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se, in coerenza con quanto indicato nella rubrica e nella lettera a) del medesimo comma, la disposizione riguardi i soli rifiuti agricoli trasportati dai produttori dei rifiuti stessi, in quanto la sua collocazione nell'articolo 212, comma 8, del decreto n. 152, non farebbe emergere alcuna limitazione all'ambito di applicazione della disposizione;

all'articolo 4-*sexies* – secondo cui “ ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930 ” – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione aggiornando il riferimento normativo interno, atteso che risulta intervenuto un nuovo regolamento sanitario internazionale, entrato in vigore in Italia il 15 giugno 2007;

all'articolo 4-*octies* – volto a prevedere che entro sessanta giorni il Corpo forestale dello Stato provveda “ alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 ” – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la portata normativa della

disposizione in esame, esplicitandone gli eventuali effetti, tra i quali potrebbe esservi quello, desumibile dalla formulazione della rubrica, di prevedere espressamente la possibilità di utilizzare il personale in oggetto, oltre che nella salvaguardia delle aree naturali, anche per compiti di “ contrasto agli incendi boschivi ”; dovrebbe, in ogni caso, valutarsi il rapporto di tale disposizione con la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato che, trattando in generale il tema dell'organizzazione del Corpo stesso, prevede, in particolare, che “ l'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale ” (articolo 3, comma 6);

all'articolo 4-*terdecies*, comma 3, capoverso ART. 22 – che novella la normativa sanzionatoria prevista dall'articolo 22 della legge n. 281 del 1963, modificando i commi 1, 2 e 3, in tema di preparazione e commercio dei mangimi, prevedendo al comma 4, che “ le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste ” – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la normativa, con particolare riguardo alla definizione delle condotte dell'allevatore suscettibili di sanzione, atteso che le fattispecie descritte ai richiamati commi 2 e 3 non appaiono riferibili all'allevatore in quanto tale. ».

Dopo che gli onorevoli Doris LO MORO e Roberto ZACCARIA hanno manifestato apprezzamento per l'approfondita analisi svolta dal relatore, dichiarando di condividere i contenuti della relazione, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.35.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.
C. 1929 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 7

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente della III Commissione Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.

C. 1929 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Leoluca ORLANDO (IdV), *relatore per la III Commissione*, illustra il provvedimento in titolo per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione affari esteri. Ricorda preliminarmente come la diffusa consapevolezza che le azioni di combattimento nel corso di conflitti armati producano spesso la distruzione di patrimoni culturali unici al mondo – il che comporta una perdita non solo per i popoli nei cui territori si svolge il conflitto, ma per tutta l'umanità – abbia

fatto sì che la Comunità internazionale, non a caso a partire dal secondo dopoguerra, adottasse la Convenzione dell'Aja del 1954 specificamente dedicata alla protezione del patrimonio culturale nel caso di conflitti armati, contestualmente ad un primo Protocollo sulla protezione del patrimonio culturale in tempo di occupazione. L'insufficienza dei risultati conseguiti nell'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1954 conduceva all'adozione, nel marzo 1999, del Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954, che il disegno di legge in esame si propone di autorizzare alla ratifica, unitamente a norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale.

Osserva che la Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale di portata generale esclusivamente dedicato al tema della protezione del patrimonio culturale, prevedendo una gamma assai varia di interventi, tra i quali: la salvaguardia e il rispetto dei beni culturali nel caso di conflitto armato, anche qualora si tratti di conflitto non internazionale, ma meramente interno al territorio di uno Stato parte; la possibilità di assicurare una speciale protezione per un certo numero di luoghi-rifugio destinati al riparo di beni culturali mobili durante lo svolgimento di

un conflitto, nonché per alcuni centri monumentali e altri beni culturali immobili di grande rilevanza, mediante la loro iscrizione nel « Registro dei beni culturali sottoposti a speciale protezione »; la possibilità di impiegare il segno distintivo della Convenzione per alcuni edifici e monumenti importanti; la creazione di speciali unità in seno alle forze armate, responsabili della protezione del patrimonio culturale; l'approvazione di misure volte a rendere reato le violazioni della Convenzione; la divulgazione e la promozione su vasta scala della Convenzione e del suo spirito nei confronti del grande pubblico, in particolare di gruppi significativi quali quelli formati dai professionisti del patrimonio culturale, dai militari o dagli appartenenti ai servizi giudiziari.

Rileva quindi che il Protocollo in esame introduce un ulteriore regime di protezione dei beni culturali nel corso di conflitti armati, aggiuntivo alla protezione generale ed alla protezione speciale già contemplate dalla Convenzione, ossia il regime della protezione rafforzata: esso riguarda beni del più alto valore universale sottratti al regime di protezione speciale di cui alla Convenzione del 1954 per il fatto di trovarsi in città storiche o vicino ad installazioni militarmente sensibili come autostrade, stazioni, eccetera. I beni culturali soggetti a protezione rafforzata vanno iscritti in un elenco *ad hoc* che il Comitato intergovernativo – istituito anch'esso dal Protocollo aggiuntivo – sottopone ad accurato monitoraggio. Inoltre, il Protocollo in esame delimita la nozione di necessità militare imperativa e la nozione di obiettivo militare: ciò allo scopo di limitare al massimo le giustificazioni per attacchi contro i beni culturali soggetti a protezione rafforzata. I comandi militari vengono resi responsabili in ogni caso delle decisioni adottate, e viene introdotta la responsabilità individuale in caso di danneggiamento o distruzione ingiustificati dei beni culturali, prevedendo apposite sanzioni. Il Protocollo, infine, istituisce un fondo a contribuzione volontaria per le

necessità finanziarie connesse all'attuazione delle disposizioni che esso stesso detta.

Precisa che il Protocollo si compone di 47 articoli, suddivisi in nove capitoli. Gli articoli da 1 a 4 contengono definizioni e norme di raccordo tra il Protocollo e la Convenzione del 1954, tra le quali rileva in particolare, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Affari esteri, l'applicabilità del Protocollo anche nel caso di conflitto armato non internazionale. Laddove un bene culturale sia sottoposto al regime della protezione speciale ai sensi della Convenzione del 1954 e a quello della protezione rafforzata in base al Protocollo in esame, prevarranno le disposizioni di quest'ultimo. Gli articoli da 5 a 9 riguardano norme generali sulla tutela dei beni culturali, a partire dalla misure preventive che ciascuna Parte del Protocollo predispone sul territorio nazionale in tempo di pace, onde poter in caso di conflitto armato proteggere adeguatamente il patrimonio culturale. Gli articoli da 10 a 14 individuano il principio della protezione rafforzata, stabilendo le tre condizioni da rispettare per la sua applicabilità, ovvero il carattere di massimo rilievo universale del bene culturale in questione, un livello di protezione normativa nazionale già elevato, la rinuncia alla sua utilizzazione a fini militari, con esplicita dichiarazione dello Stato parte interessato. Gli articoli da 15 a 21 individuano le responsabilità penali e le procedure relative, su cui riferirà il relatore per la II Commissione. L'articolo 22 estende la protezione dei beni culturali prevista nel Protocollo in esame ai conflitti armati non internazionali, ponendo peraltro una serie di limitazioni a tale estensione: infatti il Protocollo non sarà applicato in caso di semplici sommosse o tensioni, né potrà influire sulla sovranità di uno Stato e la sua responsabilità nel mantenimento dell'ordine pubblico e dell'unità nazionale. Inoltre, non verrà pregiudicata giurisdizione primaria della Parte interessata anche verso i reati previsti dal Protocollo, né tantomeno potrà essere invocato il Protocollo per l'intervento diretto o indiretto

degli affari interni del paese in cui si verifica il conflitto. Gli articoli da 23 a 29 individuano gli organi preposti all'applicazione del Protocollo e le relative funzioni.

In proposito, ritiene importante richiamare l'attenzione dei colleghi, come del resto si è fatto nel corso dell'*iter* di approvazione presso l'altro ramo del Parlamento, sul contenuto dell'articolo 29 della Convenzione, che istituisce il Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, le cui risorse sono costituite anche da contributi volontari degli Stati contraenti: a questo proposito è opportuno che il Governo si impegni dare piena attuazione a tale disposizione attraverso la previsione di specifiche risorse finanziarie. Preannuncia al riguardo la presentazione di un ordine del giorno.

Nel segnalare che i rimanenti articoli del Protocollo riguardano la diffusione delle informazioni in merito allo stesso, nonché le forme di cooperazione internazionale in caso di gravi violazioni del Protocollo, e di assistenza internazionale per una migliore attuazione del medesimo, sottolinea l'esigenza che il Governo sia anche sotto questo profilo richiamato ad una piena attuazione della Convenzione, eventualmente nella stessa forma dell'ordine del giorno. La materia, infatti, non risulta presa in considerazione da nessuna delle norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Passando all'illustrazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, avverte che esso si discosta notevolmente, nel caso in esame, dalla consueta prassi relativa ai trattati internazionali: esso consta infatti di ben 17 articoli, soltanto tre dei quali — articoli 1, 2 e 17 — riportano le clausole di rito inerenti rispettivamente alla ratifica ed esecuzione del Protocollo in esame, nonché alla previsione dell'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. I rimanenti 14 articoli sono invece dedicati a norme per l'adattamento dell'ordinamento nazionale al combinato disposto della Convenzione del 1954 e del Protocollo addizionale all'esame del Parlamento. In particolare, l'articolo 4 indi-

vidua le norme da applicare allo scopo della predisposizione delle misure preventive di tutela dei beni culturali quali previste dall'articolo 5 del Protocollo in esame. Viene pertanto stabilita l'applicazione delle norme vigenti in materia di obbligo di catalogazione dei beni culturali; delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti alla sicurezza e alla prevenzione antincendio; delle disposizioni organizzative di natura regolamentare del Ministero per i beni e le attività culturali, nelle quali vengono individuate le strutture competenti per la protezione del patrimonio culturale nazionale, cui dovranno far capo anche le attività di salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato; più in generale, di tutte le norme legislative, regolamentari ed amministrative volte all'individuazione degli enti e strutture competenti in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale. In base all'articolo 5, lo stesso dicastero individua i beni pubblici o privati cui riconoscere i requisiti dettati dall'articolo 10 del Protocollo, i quali andranno inseriti nell'elenco indicato al successivo articolo 11, paragrafo 1. In tal modo i beni culturali verranno a godere di una tutela rafforzata sulla base della loro estrema importanza per l'intera umanità. Il Ministero per i beni e le attività culturali si consulta con il Ministero della Difesa onde escludere, nell'attribuzione a un bene culturale della protezione rafforzata, che esso sia usato per scopi militari o come scudo a postazioni militari, e accertare che vi sia stata altresì la prevista dichiarazione che il bene culturale in oggetto non verrà mai utilizzato a tale scopo.

Rinviando alla successiva relazione l'illustrazione degli articoli rientranti più specificamente nella competenza della Commissione Giustizia, osserva che l'articolo 16 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, per la quale si autorizza la spesa di 8.980 euro per il 2008, nonché a decorrere dal 2010, mentre l'onere a carico del 2009 è previsto in 4.890 euro. La copertura è rinvenuta a carico dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. In conclusione, sottolinea l'importanza e l'urgenza della ratifica del protocollo in esame da parte dell'Italia, in considerazione della sua particolare tradizione nel campo della tutela dei beni culturali e dell'impegno profuso in questo campo da militari e civili italiani in molte missioni internazionali.

Antonino LO PRESTI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, illustra le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Gli articoli da 6 a 14 del disegno di legge introducono una disciplina penale speciale in relazione alle diverse fattispecie di reati militari in danno di beni culturali previste dal Protocollo oggetto di ratifica. Ricorda quindi che, nell'ordinamento italiano non esiste una normativa specifica relativa alla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati. Il disegno di legge di ratifica introduce, pertanto, sei nuove fattispecie penali in danno di beni culturali, applicabili nel corso di conflitti armati e di missioni internazionali. In particolare, gli articoli da 7 a 10 rispondono alla necessità di dare attuazione alle previsioni dell'articolo 15 del Protocollo. L'articolo 6 individua, anzitutto, nei conflitti armati e nelle missioni internazionali l'ambito temporale di applicazione di detta disciplina penale, precisandone l'estensione in relazione sia all'autore che al luogo del commesso reato. Ferma restando la punibilità ai sensi della legge in esame di chiunque, cittadino o straniero, commetta l'illecito in Italia, l'articolo 6 sancisce l'applicabilità della nuova disciplina nel caso di reato commesso all'estero: da cittadino italiano, indistintamente per ogni tipo di illecito in danno di bene culturale (articoli da 7 a 12); da cittadino straniero, perseguibile solo nel caso l'autore dell'illecito si trovi

sul territorio italiano, solo in relazione ad alcune fattispecie penali più gravi (attacco, distruzione e illecito utilizzo di bene culturale sottoposto a protezione rafforzata; devastazione e saccheggio di beni culturali protetti).

In accordo con le previsioni del capitolo 4 del Protocollo, gli articoli da 7 a 12 individuano le fattispecie di reato in danno dei beni culturali protetti, stabilendo le relative sanzioni. L'articolo 7 del disegno di legge punisce con la reclusione da 4 a 12 anni l'attacco ad un bene culturale protetto, mentre è prevista la reclusione da 5 a 15 anni se il bene culturale è sottoposto a protezione rafforzata. Quando all'attacco consegue la distruzione del bene culturale scatta un'aggravante (comune), con conseguente aumento fino a un terzo della pena. L'articolo 8 punisce con la reclusione da 1 a 5 anni l'illecito utilizzo di un bene culturale protetto (o della zona ad esso circostante) a sostegno di un'azione militare. Ricorre un'aggravante speciale (reclusione da 2 a 7 anni) se il bene culturale utilizzato è sottoposto a protezione rafforzata mentre è applicata anche qui un'aggravante comune se al reato consegue la distruzione del bene.

La sussistenza di una « necessità militare imperativa » è causa di esclusione della punibilità dei reati di attacco e distruzione di beni culturali: tale scriminante sussiste quando il bene culturale è usato alla stregua di obiettivo militare o quando l'attacco rivolto contro il bene culturale è l'unica soluzione possibile per ottenere il vantaggio militare atteso (articolo 13 del disegno di legge e articolo 6 del Protocollo). L'articolo 9 del disegno di legge punisce con la reclusione da 8 a 15 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo (articolo 15, comma 1, lettera c) e lettera e) del Protocollo) (che prevede atti di « distruzione estesa » di beni culturali); quella di saccheggio è esplicitamente prevista dalla successiva lettera e) della stessa norma. L'articolo 10 punisce con la reclusione da 2 a 8 anni l'impossessamento, l'appropriazione indebita, il danneggiamento e la distruzione di un bene

culturale protetto (articolo 15, comma 1, lettera *e*) del Protocollo). La pena è aggravata (reclusione da 3 a 10 anni) se si tratta di un bene culturale soggetto a protezione rafforzata.

L'articolo 11 punisce con la reclusione da 1 a 5 anni l'esportazione, la rimozione o il trasferimento illecito della proprietà di beni culturali protetti quando ciò avvenga nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali; se dal reato discende la distruzione del bene la pena è aumentata (fino ad un terzo ex articolo 61 del codice penale). La norma risponde alle previsioni dell'articolo 21, lettera *b*), del Protocollo, relativo alla sanzionabilità di qualsiasi illecita esportazione, rimozione o trasferimento di un bene culturale da un territorio militarmente occupato, in coerenza con le previsioni dell'articolo 9 del Protocollo stesso (Protezione giuridica dei beni culturali nel territorio occupato). L'articolo 12 del provvedimento in esame punisce con la reclusione da 1 a 3 anni l'alterazione o modificazione arbitraria dell'uso dei beni culturali protetti nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali. Anche in tal caso, dalla distruzione del bene conseguente al reato discende un aumento di pena fino ad un terzo.

L'articolo 14, in ragione dell'ambito applicativo della legge definito dall'articolo 6 nonché dell'affinità dei reati sopraindicati con quelli previsti dal codice penale militare di guerra, definisce come reati militari gli illeciti di cui agli articoli da 7 a 12. Viene precisata, in relazione ad essi, l'applicazione dell'articolo 27 del codice penale militare di pace ovvero la sostituzione della reclusione militare alla reclusione ordinaria per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione. I successivi commi dell'articolo 14 sono relativi al riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici militari. Per i reati militari previsti dal provvedimento in esame e commessi all'estero, la competenza appartiene: al tribunale militare di Roma, se la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria militare (conforme alle previsioni dell'articolo 9 della

legge 7 maggio 1981, n. 180, « Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace », cui i provvedimenti sulle missioni militari si sono adeguati); al tribunale di Roma nei casi in cui la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario (conforme a quanto previsto dalle analoghe disposizioni contenute nei decreti-legge sulle missioni militari all'estero).

L'articolo 15, infine, introduce una norma di coordinamento che prevede l'applicabilità della legge in esame in deroga alla prevista applicazione del codice penale militare di guerra; l'applicabilità di detto codice è salvaguardata soltanto quando esso preveda, a parità di illecito, sanzioni di maggior gravità.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, nel considerare esaustive le relazioni svolte, sottolinea il fatto che una sollecita ratifica del protocollo in esame consentirebbe all'Italia la partecipazione nel corso del 2009 alla IV Riunione del Comitato intergovernativo ed alla III Assemblea degli Stati Parte. Quanto all'osservazione del relatore per la III Commissione circa il fondo di cui all'articolo 29 della Convenzione, assicura che il Governo assumerà tutti i necessari impegni nelle sedi collegiali previste.

Leoluca ORLANDO (IdV), *relatore per la III Commissione*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega relatore per la II Commissione, riprende la definizione dell'ambito di applicazione dell'articolo 6, chiedendosi se sia giustificata la differenziazione ivi prevista alla lettera *b*) del comma 2, che risulta avere natura meramente soggettiva. Nel precisare che la norma in questione applica comunque il requisito minimo previsto, ritiene però che si introduca invece una contraddizione nell'ordinamento nazionale.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, ritiene che i rilievi dell'onorevole Leoluca Orlando circa la presenza di una contraddizione nella formulazione del testo meritino senz'altro di essere approfonditi.

Fabio EVANGELISTI (IdV) considera comunque un passo avanti la ratifica in corso, facendo riferimento allo sgomento suscitato dalla distruzione avvenuta in Afghanistan delle statue buddiste e ricordando la sua personale visita al museo di Bagdad poco prima che fosse oggetto di un devastante saccheggio. Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sui meriti culturali della missione italiana in Iraq. Pone però l'esigenza che sempre più nei conflitti sia oggetto di tutela non solo il bene culturale, ma anche il bene più inestimabile che ci sia, e cioè la vita umana.

Giulia BONGIORNO, *presidente della II Commissione*, rileva che, pur essendo la vita umana il bene supremo che il diritto deve tutelare, tuttavia l'oggetto del provvedimento in esame è completamente diverso.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, condivide l'osservazione del presidente Bongiorno.

Leoluca ORLANDO (IdV), *relatore per la III Commissione*, ritiene che tutti i colleghi non possano non condividere il senso dell'ultima considerazione dell'onorevole Evangelisti che offre un'ulteriore occasione di riflessione sui limiti della legge.

Stefano STEFANI, *presidente*, d'intesa con la presidente della II Commissione, fissa a martedì 9 dicembre, alle ore 16, il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 dicembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio, e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 14

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 3 dicembre 2008.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che – oltre al parere già espresso

dal Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento – sono pervenuti i pareri formulati, sul testo del provvedimento in esame, dalle Commissioni I, II, VI, X, XI, XIII, XIV nonché dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali mentre la V Commissione esprimerà il parere direttamente per l'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano, quindi, di conferire ai deputati Stradella per l'VIII Commissione e Garofalo per la IX Commissione il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1936. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 16

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 22

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. Emendamenti C. 1813-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ... 17

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Emendamenti C. 1875-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 17

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 24

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. Emendamenti C. 1813-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ... 17

INTERROGAZIONI:

5-00066 Siragusa: Comunità alloggio per minori a Palermo 18

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 25

5-00630 Samperi: Spese di mantenimento dei minori immigrati non accompagnati 18

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 27

5-00637 Lulli: Attuazione del Patto per la sicurezza relativo alla provincia di Prato 18

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 30

5-00007 Contento: Costruzione di un edificio per la Polizia di Stato a Pordenone 19

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 33

5-00145 Contento: Accertamento delle incompatibilità degli assessori comunali 19

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) 36

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 19

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia C. 1493 Barbareschi (*Discussione e rinvio – Adozione del testo base*) 19

ALLEGATO 8 (*Testo base adottato*) 37

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. C. 1221 cost. Lanzillotta (*Rinvio del seguito dell'esame*) . 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. In proposito osserva che le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1-10 e 11, dall'articolo 1, comma 10-*bis*, nonché dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 2-*ter*, 2-*quinquies*, 3-*bis* e 3-*ter* sono prevalentemente riconducibili alla materia « ordinamento civile », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Fa presente che le disposizioni recate dall'articolo 1-*ter* sono altresì riconducibili alla materia « giurisdizione », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si sofferma quindi sui commi 1, 2 e 2-*quater* dell'articolo 2, che recano misure di sostegno ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato: in proposito rileva che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il contenuto da essi recato è riconducibile alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Osserva, inoltre, che le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2-*bis*, e nell'articolo 2-*quater* sono riconducibili

alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che la lettera *g*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Passa quindi ad esaminare l'articolo 2, comma 2-*ter*, relativo ai criteri di fissazione dell'importo di un contributo da versare ai consorzi di tutela da parte dei produttori ed utilizzatori dei prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP): al riguardo osserva che esso appare porsi in un punto di intersezione tra competenze regionali residuali in materia di agricoltura e commercio ed esigenze di unitarietà che giustificano, ai sensi della giurisprudenza costituzionale, un intervento statale e che, in proposito, il necessario coordinamento tra competenze statali e regionali è assicurato dalla previsione di un'intesa da raggiungere con la Conferenza Stato-regioni.

Si sofferma quindi sull'articolo 2-*bis*, in materia di trasporto di veicoli, che è riconducibile alla materia della circolazione stradale, la quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, è attribuita, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Per quanto concerne l'articolo 3, comma 1, rileva che esso, recando un finanziamento alla Regione Sardegna per le opere connesse al grande evento della Presidenza italiana del G8, è inquadrabile tra gli interventi speciali che lo Stato può effettuare, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in favore di determinati enti territoriali per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. Osserva inoltre che, al medesimo articolo, i commi 2, 3, 4 e 5 intervengono sulla disciplina degli adempimenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 1997: essi sono riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « previdenza sociale » di

competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e o).

Fa inoltre presente che, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1-bis, 2-ter e 3-ter, rilevano anche le materie « grandi reti di trasporto » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », attribuite alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Quindi, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

Emendamenti C. 1813-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rileva che gli articoli aggiuntivi 1-bis.050 e 1-bis.051 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

Emendamenti C. 1875-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, intervenendo sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, osserva che l'emendamento 9-ter.1 Mario Pepe (PdL),

nel prevedere che gli inceneritori debbano garantire livelli di rendimento elettrico fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, incide su una materia, quella della « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, senza prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate. Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 9-ter.1 Mario Pepe (PdL) e nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, che non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

Emendamenti C. 1813-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rileva che l'emendamento 1.54 e i subemendamenti 0.1-bis.051.50 e 0.1-bis.051.51 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo

117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella, i sottosegretari di Stato per l'interno Michelino Davico e Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.15.

5-00066 Siragusa: Comunità alloggio per minori a Palermo.

Marilena SAMPERI (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marilena SAMPERI (PD), replicando, rileva come il quesito contenuto nell'atto di sindacato ispettivo abbia natura eminentemente politica, e non tecnica, mentre la risposta si è incentrata su aspetti di carattere contabile. Sottolinea quindi la drammatica situazione in cui versano le organizzazioni a carattere *no profit* le quali operano in regime di convenzione con gli enti locali senza però essere da questi pagate, con la conseguenza di non potere a loro volta versare le somme dovute a titolo contributivo ai propri lavoratori. Si tratta di una situazione che, per la sua peculiarità, si differenzia dalle

dinamiche ordinarie del mercato del lavoro, che origina a sua volta dallo stato di difficoltà finanziaria in cui versano molti enti locali: al riguardo ritiene che lo Stato, nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione, debba farsi carico del problema.

5-00630 Samperi: Spese di mantenimento dei minori immigrati non accompagnati.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marilena SAMPERI (PD), replicando, ricorda la incresciosa situazione venutasi a creare in Sicilia, in cui numerosi comuni dell'entroterra vengono costretti dalle competenti prefetture, senza che tra tali comuni e il Governo esista la convenzione normalmente prevista in questi casi, a provvedere all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati attraverso il ricovero degli stessi presso le comunità alloggio del territorio e il pagamento dei relativi costi. Sottolinea che si tratta di una grave violazione del principio costituzionale di leale collaborazione tra i livelli istituzionali e di una invasione dell'autonomia politica degli enti locali, i quali, trovandosi a dover fronteggiare ingenti spese non preventivate in bilancio, sono obbligati a farlo distogliendo risorse da altri servizi e finalità politiche.

5-00637 Lulli: Attuazione del Patto per la sicurezza relativo alla provincia di Prato.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea LULLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della puntuale risposta fornita dal Governo. In proposito sottolinea l'efficacia dell'istituto dei Patti per la sicurezza conclusi tra le forze dell'ordine e le autorità locali, sia sotto il profilo della

prevenzione che sotto quello della repressione delle varie forme di illegalità. Invita quindi a riflettere sulle attività connesse ai cosiddetti *money transfer*, ormai molto diffusi nella zona di Prato: si tratta di un'attività che può essere avviata facilmente senza troppe formalità e che, per questa ragione, si presta ad alimentare il circuito dell'illegalità finanziaria, soprattutto per quanto attiene alla circolazione del denaro. In proposito auspica che venga svolta una rigorosa azione di controllo.

5-00007 Contento: Costruzione di un edificio per la Polizia di Stato a Pordenone.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manlio CONTENUTO (Pdl), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della puntuale risposta fornita dal Governo. L'insoddisfazione nasce dalla constatazione che è sostanzialmente impossibile, in Italia, realizzare un'opera pubblica nei termini predeterminati e con costi definiti. La costruzione dell'immobile oggetto dell'interrogazione è stata appaltata nella consapevolezza della insufficienza dei fondi stanziati al riguardo, che ora però, trattandosi di tre milioni di euro, andrebbero rinvenuti al fine soddisfare, in primo luogo, l'interesse pubblico. Infatti, qualora il concessionario non venisse soddisfatto, potrebbe rivolgersi all'autorità giudiziaria con il risultato che, a fronte di un'opera pubblica non terminata, oltre alle somme già spese, lo Stato dovrebbe riconoscere allo stesso concessionario gli interessi per i mancati pagamenti, oltre al probabile risarcimento del danno.

5-00145 Contento: Accertamento delle incompatibilità degli assessori comunali.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Manlio CONTENUTO (Pdl), replicando, fa presente che i Tribunali non interpretano la norma in questione in modo univoco, con la conseguenza che, a seconda che il giudice adito faccia sua un'interpretazione restrittiva ovvero estensiva, il ricorso sulle incompatibilità degli assessori esterni viene oppure non viene ammesso. Si tratta di una disparità di giudizio inaccettabile, cui il Governo deve porre attenzione e rimedio.

La seduta termina alle 16.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 16.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

C. 1493 Barbareschi.

(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, a partire dalla seduta del 23 ottobre 2008, la Commissione ha esaminato la proposta di legge in titolo in sede referente. Sulla proposta di legge sono stati acquisiti il parere favorevole con un'osser-

vazione della Commissione Giustizia, il parere favorevole con condizioni della Commissione Bilancio, il parere favorevole con condizioni della Commissione Cultura, il parere favorevole con una condizione della Commissione Affari sociali e il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nella seduta del 25 novembre 2008 la Commissione ha modificato il testo, con l'approvazione degli emendamenti 1.1., 2.1. e 2.2. del relatore, al fine di recepire l'osservazione della Commissione Giustizia e le condizioni della Commissione Bilancio, e ha quindi conferito il mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta odierna.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Quindi, sostituendo il relatore, svolge una breve relazione introduttiva.

Il sottosegretario Michelino DAVICO rinuncia ad intervenire.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 1493, quale risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente (*vedi allegato 8*).

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il seguito della discussione sarà organizzato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 16.05

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2008.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime l'avviso positivo del Governo sullo spirito e sui principi di fondo del provvedimento in esame, che reca una disciplina complessa ed articolata, in quanto spiega i propri effetti su migliaia di persone e prevede il coinvolgimento, a vario titolo, di numerosi soggetti. Si tratta di un complesso di attività che, per la peculiarità delle relative competenze, potrebbe essere esaminato in sede di comitato ristretto.

Sesa AMICI (PD) esprime innanzitutto il proprio compiacimento per l'orientamento favorevole espresso dal rappresentante del Governo sulla proposta di legge in esame. Ritiene quindi che la complessità delle questioni collegate al provvedimento richiederebbe la conoscenza, da parte della Commissione, di numerose informazioni non solo volte a quantificare i costi da esso recati, ma anche che definiscano gli adempimenti regolamentari ed amministrativi necessari per l'applicazione della relativa disciplina. Si tratta di informazioni che il Governo potrebbe reperire e mettere a disposizione della Commissione.

Una volta chiariti gli elementi maggiormente problematici, l'esame del provvedimento in oggetto potrebbe essere trasferito in sede legislativa, al fine di assicurarne l'entrata in vigore in vista delle prossime scadenze elettorali.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che sia opportuno precisare, in primo luogo, quali siano i soggetti che beneficerebbero della disciplina recata dalla proposta di legge in esame. Si tratta del dato principale di cui disporre non solo al fine di quantificare i costi da essa recati, ma anche per orientare le scelte che la Commissione riterrà di assumere.

Maurizio TURCO (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame prevede una definizione molto chiara dei soggetti beneficiari, che ammontano ad alcune migliaia. Si tratta di dati di facile acquisizione, che auspica siano posseduti, in primo luogo, dalle prefetture territorialmente competenti.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda che il ministro dell'interno *pro tempore* Giuseppe Pisanu si rese promotore del decreto-legge n. 1 del 2006, avente ad oggetto il diritto di voto domiciliare dei malati intrasportabili « dipendenti in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali ». Rimasero e sono tuttora esclusi dal voto domiciliare coloro che, pur essendo « intrasportabili », non dipendono in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali. Al riguardo fa presente che la garanzia di votare al di fuori del seggio elettorale è assicurata agli elettori da molti ordinamenti stranieri: cita, al riguardo, il caso della Germania, il cui ordinamento prevede che se un cittadino deve andare in vacanza, e per questo non può recarsi al seggio, può votare per corrispondenza con una semplice cartolina.

Mario TASSONE (UdC) esprime il proprio avviso favorevole sull'opportunità che

il Governo trasmetta alla Commissione un'apposita relazione contenente tutte le informazioni che chiariscano i punti più problematici del provvedimento in esame, in primo luogo quantificandone i costi.

Donato BRUNO, *presidente*, propone alla Commissione di richiedere al Governo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 79 del Regolamento, di predisporre un'apposita relazione tecnica sulla proposta di legge in esame, nella quale si indichino l'ampiezza della platea dei potenziali beneficiari della norma, l'onere finanziario recato della stessa, nonché gli adempimenti regolamentari e amministrativi che il Governo ritiene necessari ai fini dell'applicazione della norma stessa.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.

C. 1221 cost. Lanzillotta.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 dicembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

ALLEGATO 1

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997 (C. 1936 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1936 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 »;

considerato che le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1-10 e 11, dall'articolo 1, comma 10-*bis*, nonché dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 2-*ter*, 2-*quinquies*, 3-*bis* e 3-*ter* sono prevalentemente riconducibili alla materia « ordinamento civile », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato inoltre che le disposizioni recate dall'articolo 1-*ter* sono altresì riconducibili alla materia « giurisdizione », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esaminati i commi 1, 2 e 2-*quater* dell'articolo 2, che recano misure di sostegno ai settori dell'agricoltura, della pe-

sca e dell'autotrasporto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

rilevato in proposito che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il contenuto da essi recato è riconducibile alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

osservato, inoltre, che le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2-*bis*, e nell'articolo 2-*quater* sono riconducibili alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che la lettera *g*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esaminato l'articolo 2, comma 2-*ter*, relativo ai criteri di fissazione dell'importo di un contributo da versare ai consorzi di tutela da parte dei produttori ed utilizzatori dei prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP);

ritenuto al riguardo che esso appare porsi in un punto di intersezione tra competenze regionali residuali in materia di agricoltura e commercio ed esigenze di unitarietà che giustificano, ai sensi della giurisprudenza costituzionale, un intervento statale;

tenuto altresì conto, in proposito, che il necessario coordinamento tra competenze statali e regionali è assicurato dalla previsione di un'intesa da raggiungere con la Conferenza Stato-regioni;

esaminato l'articolo 2-*bis*, in materia di trasporto di veicoli, che è riconducibile alla materia della circolazione stradale, la quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, è attribuita, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

considerato che l'articolo 3, comma 1, il quale reca un finanziamento alla Regione Sardegna per le opere connesse al grande evento della Presidenza italiana del G8, è inquadrabile tra gli interventi speciali che lo Stato può effettuare, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in favore di determinati enti territoriali per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

esaminato l'articolo 3, commi 2-5, che, intervenendo sulla disciplina degli

adempimenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 1997, è riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « previdenza sociale » di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *o*);

tenuto conto che, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1-*bis*, 2-*ter* e 3-*ter*, rilevano anche le materie « grandi reti di trasporto » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », attribuite alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania (Emendamenti C. 1875-A Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

visti gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante « misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale » (fascicolo n. 1),

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 9-ter.1 Mario Pepe (PdL), in quanto, nel prevedere che gli

inceneritori debbano garantire livelli di rendimento elettrico fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, incide su una materia, quella della « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, senza prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 3

5-00066 Siragusa: Comunità alloggio per minori a Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Siragusa passo ad illustrare le notizie acquisite presso gli Uffici dell'Amministrazione che rappresentano nonché quelle fornite dai competenti Uffici dell'INPS.

Per quanto concerne la questione evidenziata dall'interrogante, relativa alle difficoltà gestionali delle comunità alloggio per minori, da parte di enti *no profit*, operanti nel Comune di Palermo, ricordo, in primo luogo, che la legge n. 328/2000 ha posto il minore al centro di un sistema integrato di servizi ed interventi che si realizza attraverso politiche coordinate nei diversi ambiti della vita sociale.

La predetta legge individua specificamente – all'articolo 22, comma 2, lett. *c*) e *d*) – tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili, gli «interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza», e «le misure di sostegno delle responsabilità familiari al fine di favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare».

Le attività in argomento sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che stanziamenti, a livello nazionale, relativi agli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie.

Il predetto Fondo provvede a finanziare un sistema articolato di Piani Sociali Re-

gionali e Piani Sociali di Zona che descrivono, per ciascun territorio, una rete integrata di servizi alla persona rivolti all'inclusione dei soggetti in difficoltà, o comunque all'innalzamento del livello di qualità della vita.

In particolare le risorse vengono ripartite con decreto interministeriale secondo uno schema diversificato sotto il profilo degli importi e dei destinatari. Per quanto interessa in questa sede si provvede con tale strumento all'assegnazione delle risorse alle singole regioni che, a loro volta, provvedono, in base alla propria normativa e programmazione sociale, ad attribuirle ai comuni che hanno la titolarità delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali e di attività assistenziali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.

È opportuno ricordare, in proposito, che le Regioni godono di potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza e servizi sociali, e possono, quindi, operare in quest'ambito autonome scelte di politica sociale, sulle quali il Governo non è legittimato ad interferire. Tutto ciò premesso, non sembra possa attribuirsi, come ipotizzato nell'atto parlamentare, una diversa destinazione alle risorse riservate alla realizzazione di specifici progetti destinati ai diritti dell'infanzia e all'adolescenza a carico del Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge n. 285/1997. Così operando, infatti, si distoglierebbero risorse dedicate a specifici interventi per l'infanzia e l'adolescenza, riducendo le potenzialità dell'intervento legislativo e causando, nel contempo, disagi e interruzioni ai servizi e progetti rivolti alle predette finalità.

Per quanto riguarda la richiesta in ordine alla conoscenza da parte del Governo dei fatti esposti, sono in grado di informare che l'allora Ministero per la Solidarietà sociale, a seguito di una specifica segnalazione in tal senso, pervenuta nel mese di marzo del corrente anno, ha inoltrato richiesta di chiarimenti al Comune di Palermo. Il Comune interessato ha comunicato di non aver potuto procedere, per il secondo semestre 2007, al pagamento dei corrispettivi dovuti alle Comunità Alloggio che accolgono minori in quanto il relativo capitolo di bilancio 2007, sul quale far gravare la spesa, non presentava sufficiente capienza. Lo stesso comune, peraltro, ha assicurato che, stante l'obbligatorietà dell'intervento socio-assistenziale di che trattasi, avrebbe proposto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, al fine di poter procedere alla liquidazione delle somme dovute agli enti aventi diritto; non appena in possesso di ulteriori notizie in merito, che possano chiarire la situazione denunciata, anche sotto il profilo di eventuali inefficienze gestionali da parte del comune in argomento, sarà mia cura comunicarle all'Onorevole interrogante.

Per quanto concerne il quesito relativo al documento unico di regolarità contributiva (DURC), recato dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, e dal

relativo decreto ministeriale attuativo 24 ottobre 2007, si tratta di disposizioni indirizzate alla generalità dei datori di lavoro a prescindere dalla loro natura giuridica, relativamente alle quali non è prevista alcuna deroga per gli enti o associazioni *no profit*.

La problematica sollevata dall'Onorevole interrogante investe, quindi, non solo le comunità alloggio e gli enti *no profit* ma anche enti con scopo di lucro, ogni qualvolta tali soggetti pongano in essere attività negoziali con una pubblica amministrazione.

Ciò in quanto il possesso del DURC, poiché attesta la regolarità contributiva verso l'INPS, l'INAIL e gli istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, risponde ad un'esigenza di tutela dei lavoratori, rispetto alla quale non può rilevare la natura orientata al profitto o meno dell'ente.

Il Governo conscio dell'importanza rivestita dalla problematica, approfondirà gli aspetti connessi al rilascio del DURC nell'ambito di una revisione complessiva della materia, tenendo comunque presente che il DURC è un istituto di carattere generale e che l'adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dei lavoratori rappresenta un impegno di natura prioritaria.

ALLEGATO 4

5-00630 Samperi: Spese di mantenimento dei minori immigrati non accompagnati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, la Direttiva del 7 dicembre 2006, emanata dal Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro della Giustizia, si rivolge esclusivamente ai minori non accompagnati richiedenti asilo ed è volta a scongiurare il rischio della loro dispersione sul territorio nazionale. A tal fine, essa prevede incisive forme di tutela: i minori devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, inseriti in percorsi altamente organizzati e protetti nonché indirizzati, senza soluzione di continuità, in strutture idonee non solo a riceverli, ma anche a sostenerne lo sviluppo, la crescita e la formazione.

La direttiva, in particolare, stabilisce che, all'arrivo in frontiera, il minore deve essere informato sulla possibilità di richiedere asilo e, in caso di espressa volontà, deve essere subito affidato alle strutture del Sistema Nazionale di Protezione per i Richiedenti Asilo ed i Rifugiati (SPRAR). Tale procedura rafforza la protezione e la tutela dei diritti dei minori non accompagnati, i quali – in attesa di formalizzare la propria domanda di asilo con il supporto del tutore che verrà loro assegnato – hanno accesso facilitato a un sistema nazionale già organizzato e sperimentato che dispone di centri e servizi specifici per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione.

Come è noto, la posizione del minore non accompagnato richiedente asilo è attualmente disciplinata dagli articoli 19 e 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che prevedono l'inserimento del minore nel sistema SPRAR dal momento della presentazione della domanda. Il de-

creto conferma, nella sostanza, la direttiva, ampliandone i contenuti e le garanzie.

In ragione dell'appartenenza alla specifica categoria dei richiedenti asilo, tale tipologia di minori non accompagnati rientra nel percorso di protezione – che ne prevede l'inserimento nei centri dello SPRAR – riservato ai richiedenti e ai destinatari di protezione internazionale.

L'architettura dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio, disegnata dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, è stata realizzata dal Ministero dell'Interno mediante un sistema che contempla l'erogazione di contributi in favore dei progetti presentati dagli enti locali.

Infatti, per assicurare la funzionalità del Sistema Nazionale di Protezione per i Richiedenti Asilo ed i Rifugiati, è previsto che i Comuni presentino dei Progetti riguardanti i diversi servizi di accoglienza del minore, destinati in parte alle categorie ordinarie e in parte alle categorie vulnerabili, tra cui i minori non accompagnati richiedenti asilo.

Per l'attuazione dei progetti approvati, la legge prevede l'erogazione di contributi, in misura non superiore all'80 per cento del costo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

I Comuni possono accedere agli stanziamenti, partecipando al bando annuale o biennale del Ministero dell'Interno.

Per il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'Interno ha anche attivato, in convenzione con l'ANCI, un Servizio

centrale di informazione, promozione, monitoraggio sulla presenza del richiedenti asilo, sugli interventi realizzati e sulla loro efficacia, nonché di supporto tecnico agli enti locali che prestano i predetti servizi.

I centri dello SPRAR presenti sul territorio italiano sono attualmente 114, di cui 29 destinati alle categorie vulnerabili, in cui sono compresi i minori non accompagnati richiedenti asilo. Alla data del 2 dicembre 2008 erano presenti nel Sistema 287 minori.

Il periodo di accoglienza, comprensivo di percorsi di istruzione, formazione professionale, insegnamento della lingua italiana, informazione legale e orientamento al territorio e di sostegno socio psicologico, si protrae fino ai sei mesi successivi alla data del compimento della maggiore età.

La procedura illustrata dalla legge n. 189/2002 esclude che il Fondo Nazionale possa essere, in alcun caso, destinato al pagamento di rette individuali annue.

Ribadisco, infatti, che in base alle disposizioni vigenti, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, è destinato esclusivamente all'accoglienza dei richiedenti asilo e, quindi, per quanto di interesse, ai progetti rivolti ai minori non accompagnati richiedenti asilo.

Per il corrente anno, l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'accoglienza e all'assistenza dei richiedenti asilo, in generale, è di circa 24 milioni di euro, i quali, per effetto della legge finanziaria 2008, subiranno una decurtazione del 23 per cento nel 2009 e del 29 per cento nel 2010.

Diverso è il caso dei minori non accompagnati non richiedenti asilo, per i quali sono gli enti locali a provvedere, in base all'attuale quadro normativo, all'accoglienza nelle cosiddette comunità alloggio.

Per costoro, infatti, sono a carico dello Stato (ossia del Ministero dell'Interno) gli oneri assistenziali relativi alla prima assistenza, fino al momento in cui al minore viene assegnata la tutela da parte della competente Autorità Giudiziaria. In seguito alla nomina del tutore – solitamente individuato nel responsabile dei Servizi Sociali del Comune ove è ubicata la co-

munità che lo accoglie – spetta al Comune stesso farsi carico del pagamento delle rette in questione fino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

L'arrivo sul territorio italiano di un crescente numero di minori stranieri privi di nucleo familiare, soprattutto nelle regioni meridionali del Paese, sta determinando una vera e propria emergenza finanziaria per i Comuni interessati.

Assicuro che su tale problema è, comunque, alta l'attenzione di questa Amministrazione che, da tempo, si è fatta parte attiva per individuare, anche in sinergia con le altre Amministrazioni coinvolte, soluzioni sollecite ed adeguate.

Con il Ministero della Gioventù verrà costituito un tavolo tecnico – che veda partecipi tutti i soggetti con competenza in materia – mirato al monitoraggio e allo sviluppo di iniziative organizzative e normative condivise.

È allo studio una iniziativa legislativa in materia che preveda anche lo stanziamento di apposite dotazioni finanziarie.

Ulteriori iniziative a sostegno dei Comuni coinvolti nell'assistenza dei minori non accompagnati sono state avviate anche dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Il 19 dicembre 2007, quel Ministero ha sottoscritto con l'ANCI una convenzione per la realizzazione di un programma nazionale di pronta accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, finalizzato a migliorare il sistema complessivo di identificazione, presa in carico e integrazione dei giovani.

La convenzione ha un importo complessivo di 10 milioni di euro e una durata di 18 mesi.

Il programma di interventi è realizzato attraverso le risorse del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito dalla legge finanziaria 2007, e prevede la costituzione di una rete di pronta accoglienza e assistenza di minori stranieri non accompagnati, istituita tramite bando pubblico rivolto a Comuni, anche associati, le loro unioni o consorzi.

Tramite il bando, approvato in sede di Comitato per i minori stranieri, pubblicato

e gestito dall'ANCI, sono stati finanziati 26 progetti, che hanno interessato tutte le regioni italiane ad esclusione dei Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige.

Si stima che nelle strutture di accoglienza saranno ospitati, mediante un sistema di rotazione, oltre 1.500 minori.

Inoltre, il programma di interventi prevede la creazione di un servizio di monitoraggio, informazione e prima assistenza in Sicilia, in quanto territorio di arrivo e passaggio di un elevato numero di minori.

In particolare, il servizio dovrà garantire: il monitoraggio degli arrivi di minori stranieri non accompagnati e l'accertamento dell'età, la prima accoglienza, l'informazione legale e la prima assistenza sociale e psicologica ai minori, il controllo del collegamento con le altre strutture di pronta accoglienza del territorio siciliano, l'orientamento verso i servizi di accoglienza più adeguati alla situazione individuale dei minori.

Il programma attiverà anche un « Centro servizi/unità mobile multiculturale »,

finalizzato a migliorare le procedure di identificazione, indispensabili per una corretta ed efficace presa in carico del minore.

Il Centro servizi disporrà di personale altamente specializzato che interverrà sul territorio, anche su chiamata e in collaborazione con il personale locale, per un accompagnamento/formazione sul campo circa la prima accoglienza e la presa in carico dei minori.

L'attività riguarderà settori specifici, quali la mediazione culturale, l'affido, l'approccio etno-psichiatrico, lo *screening* sanitario.

Il Centro servizi opererà anche attraverso specifici interventi di formazione a livello centrale, in un'ottica di standardizzazione delle procedure.

Scopo prioritario di tali interventi è quello di potenziare il funzionamento del Comitato per minori stranieri attraverso forme di coordinamento tra l'azione di quest'ultimo e le Istituzioni, in particolare gli enti locali.

ALLEGATO 5

**5-00637 Lulli: Attuazione del Patto per la sicurezza
relativo alla provincia di Prato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, il dinamismo economico e la posizione geografica della città di Prato favoriscono la presenza, nella provincia, di un gran numero di stranieri regolari e irregolari, richiamati dalle possibilità economiche e dalle numerose opportunità lavorative, specie nel settore manifatturiero.

Negli ultimi cinquanta anni, parallelamente alla crescita economica, è stato registrato un aumento della popolazione residente nella provincia che, al 1° gennaio 2008, contava 248.884 abitanti, di cui 27.986 stranieri in posizione regolare, pari all'11,4 per cento.

La città di Prato alla stessa data registrava 185.603 abitanti, di cui 23.658 stranieri, pari al 12,74 per cento.

Da qualche anno, tuttavia, il settore manifatturiero tessile attraversa una situazione di incertezza che determina preoccupazione e disagio nei residenti, accresciuti dalla presenza degli stranieri che hanno intrapreso attività imprenditoriali, di frequente non nel rispetto delle norme che regolano il mercato del lavoro.

Il 31 luglio 2007 è stato adottato il Patto per Prato Sicura, sottoscritto dal Prefetto di Prato e dai rappresentanti della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Prato.

Il Patto ha consentito di rinsaldare i rapporti interistituzionali sul fronte della lotta alla delinquenza e alla illegalità diffusa, con risultati apprezzabili. Durante il primo anno di vigenza, l'impegno profuso dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale ha consentito di elevare il livello di sicurezza generale, con una più intensa ed efficace attività di contrasto all'immi-

grazione clandestina, al lavoro nero, alla contraffazione, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, all'evasione fiscale. È stata anche rafforzata l'attività investigativa, con particolare riguardo a situazioni di sospetta irregolare circolazione del denaro.

Il Comune ha direttamente impiegato somme per circa 300.000,00 euro per realizzare iniziative e progetti previsti nel Patto stesso, quali:

la costruzione del Centro polifunzionale per la sicurezza e l'immigrazione (con la finalità di: 1. assicurare un punto di contatto con la popolazione della zona, prevalentemente cinese; 2. offrire servizi amministrativi; 3. fungere da punto di riferimento anche per le Forze dell'Ordine nello svolgimento della propria attività);

il potenziamento del sistema di video sorveglianza e della rete di illuminazione pubblica;

la manutenzione del verde pubblico nel capoluogo, con particolare riguardo a quello adiacente a strutture scolastiche.

Il Comune ha acquistato e installato 18 colonnine SOS e una centrale operativa presso la Polizia Municipale, tramite la quale effettuare periodici monitoraggi.

La Provincia, dal canto suo, ha direttamente sostenuto alcune spese per l'arredo di locali utilizzati dalle diverse Forze di Polizia, in particolare per la nuova caserma dell'Arma dei Carabinieri di Montemurlo (che secondo quanto previsto nel Patto, da Stazione è stata elevata a Tenenza) e per la Stazione dei Carabinieri di

Vernio. Ha messo in sicurezza gli spazi comuni ai poli scolastici di Via Reggiana e di Via Galcianese.

Gli organici delle tre Forze di polizia sono stati potenziati, con 20 unità per la Guardia di Finanza, 13 per l'Arma dei Carabinieri e 10 per la Polizia di Stato.

Alla data del 31 ottobre 2008, risultavano presenti, nella provincia di Prato, 679 operatori delle Forze dell'Ordine, di cui 296 della Polizia di Stato, 190 dell'Arma dei Carabinieri e 193 della Guardia di Finanza.

Nel quadro dell'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha esteso la turnazione nella postazione di Prato Centro, che rappresenta un valido punto di riferimento per la cittadinanza e per gli esercenti del centro storico.

Il personale in servizio in questo posto di polizia assicura, pattugliamenti, anche in auto, con un'opera di vigilanza estesa fino a Piazza Mercatale e in tutte le vie del centro storico.

È stata costituita una «squadra di contrasto al crimine diffuso» che opera, in abiti civili, nell'intero ambito cittadino, soprattutto nel settore della lotta ai reati predatori e da strada.

Coerentemente con quanto previsto nel Patto per Prato Sicura, è stato rinnovato l'impulso a tutte le forme di espressione della polizia di prossimità, ricercando ogni possibile, ulteriore valorizzazione degli aspetti operativi di controllo del territorio.

La Questura e la Polizia Municipale hanno attivato, in via sperimentale, nelle diverse Circoscrizioni urbane un «Centro di ascolto per i cittadini e di analisi degli esposti», che consente di analizzare gli episodi di degrado, disturbo della quiete pubblica, presenza di spacciatori e altri fatti rilevanti sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica. I cittadini, attraverso i Presidenti delle circoscrizioni, ottengono un diretto riscontro sui risultati dell'attività svolta.

La Guardia di Finanza ha incrementato il contrasto alla criminalità economica con controlli intesi a combattere la contraffazione dei marchi e dei brevetti, l'irregolare

circolazione del denaro e lo sfruttamento di manodopera clandestina. Ha inoltre incentivato i controlli degli esercizi pubblici e dei locali di intrattenimento nonché i servizi di prevenzione e controllo sul traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, la lotta allo sfruttamento della prostituzione e al commercio ambulante abusivo.

Sono stati rafforzati i servizi di controllo della circolazione stradale nei fine settimana e in altri periodi di particolare intensificazione del traffico veicolare.

I risultati di tale rilevante impegno delle Forze di Polizia non sono mancati.

L'Arma dei Carabinieri segnala che dal primo agosto 2007 al 30 novembre 2008, sono state controllate 79 ditte di cui 62 risultate irregolari; 32 titolari di laboratori e magazzini sono stati tratti in arresto per sfruttamento di manodopera clandestina; 756 lavoratori sono stati identificati e tra questi 378 sono risultati privi di permesso di soggiorno; 512 macchinari sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente, l'Arma ha svolto 13.000 servizi esterni, con l'impiego anche di unità della Compagnia di intervento operativo dei 6° Battaglione «Toscana».

La Guardia di Finanza, nel settore del contrasto alla contraffazione ha eseguito, nel periodo 1° agosto 2007-31 ottobre 2008, 115 interventi, segnalando all'Autorità Giudiziaria 129 persone e arrestandone 6. I prodotti sequestrati sono stati 8.801.967. Nello stesso periodo, l'attività di contrasto al riciclaggio ha portato alla denuncia di 4 persone, mentre la lotta all'evasione fiscale si è concretizzata in 781 interventi ispettivi, portando all'individuazione di 24 evasori, al controllo di 3.582 scontrini e ricevute fiscali, accertando irregolarità in 411 casi. Sono stati individuati anche 32 lavoratori in nero. Per quanto concerne il contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la Guardia di Finanza ha svolto 32 interventi, traendo in arresto 2 persone e sequestrando, oltre a un mezzo, 1.534 grammi di sostanze.

I positivi risultati dell'attività delle Forze di Polizia, anche in attuazione delle iniziative previste del Patto per Prato Si-

cura, sono attestati dai dati in possesso del Ministero dell'Interno, dai quali emerge una diminuzione del 5,6 per cento del numero dei delitti commessi passati da 6.984 del periodo gennaio-giugno 2007 a 6.590 del corrispondente periodo del 2008.

Quanto alle future iniziative, con l'obiettivo di arginare l'ulteriore espansione delle imprese illegali e cercare di ricondurre il fenomeno entro canoni di legalità, da qualche mese, alla Prefettura è stato istituito, in via sperimentale, un tavolo di lavoro per lo scambio delle informazioni contenute nelle banche dati appartenenti ai diversi soggetti istituzionali, e per la programmazione ed il coordinamento degli interventi di polizia.

L'attività del tavolo coinvolge tutte le componenti istituzionali interessate ai controlli, in grado di fornire un prezioso contributo di conoscenza e di effettuare, nell'ambito delle proprie competenze, interventi operativi nei capannoni adibiti ad attività artigianali e/o industriali.

Tale attività è riferita, in particolare, alle ditte cinesi – che costituiscono oltre il 50 per cento delle imprese straniere iscritte alla Camera di Commercio – a carico delle quali, nei precedenti controlli, sono state accertate reiterate violazioni per: *a)* uso distorto dell'immobile sede dell'attività lavorativa; *b)* assoluta mancanza del rispetto delle regole che disciplinano la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro; *c)* marcata costante presenza di lavoratori non in regola, sia sotto il profilo del rapporto di lavoro sia del titolo di soggiorno sul territorio italiano.

Il lavoro svolto da questo tavolo risulta rispondente agli obiettivi perseguiti e, pertanto, sarà potenziato ulteriormente.

La Questura di Prato ha, altresì, redatto il « progetto integrato per la videosorveglianza cittadina », nell'ottica di un'efficace incremento del sistema di controllo già esistente, con particolare riferimento alle « aree in cui si profilano aspetti critici di degrado ed illegalità ».

ALLEGATO 6

**5-00007 Contento: Costruzione di un edificio
per la Polizia di Stato a Pordenone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione sollevata dall'onorevole interrogante relativa ai lavori di costruzione dell'edificio da adibirsi a servizi generali e di accasermamento ad uso della Polizia di Stato di Pordenone, si riassume preliminarmente quanto precedentemente comunicato ad analogo atto n. 4-06148 presentato dall'interrogante medesimo nella XV Legislatura.

L'edificio *de quo* è stato finanziato per l'importo complessivo di euro 14.520.000,00, euro 10.920.000,00 a carico dei fondi degli esercizi dal 1991 al 2003, ed euro 3.600.000,00 a carico dell'esercizio 2004. I lavori sono stati affidati in concessione, e solo dopo una lunghissima serie di vicissitudini, che hanno visto anche uno spostamento del sito di costruzione, è stato possibile redigere il progetto esecutivo sul quale si è espresso in via definitiva il CTA del Provveditorato (allora SIIT) in data 4 marzo 2005.

Purtroppo non è stato possibile approvare subito il progetto, poiché mancava l'intesa Stato-Regione alla realizzazione dell'opera (atto da acquisire a cura del concessionario), che è stato possibile formalizzare solo dopo il 21 ottobre 2005, data della delibera della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia che ha dato parere favorevole all'intesa.

La necessità di integrare il finanziamento dell'opera, peraltro senza quantificare l'ammontare del finanziamento necessario, è stata segnalata per la prima volta dal concessionario con una nota di data 26 ottobre 2005. A tale nota è stata data pronta risposta dal Provveditorato in data 10 novembre 2005, assicurando che delle problematiche si era già a cono-

scenza, ma che solo una volta accertato che tali maggiori somme fossero effettivamente dovute a termini di legge, si sarebbe potuto provvedere a reperire gli ulteriori fondi.

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto anch'esso dal concessionario, è stato quindi approvato in data 17 novembre 2005 per l'importo complessivo di euro 14.520.000,00, atteso che dei maggiori oneri (cui spettava al Concessionario fornire evidenza) non si aveva al momento certezza.

Solo in data 13 marzo 2006, il concessionario ha quantificato in parte le maggiori necessità di finanziamenti per l'opera, indicandole con precisione in euro 290.000,00 per gli espropri, ed esponendo altre cifre per un totale di euro 1.080.000,00.

Prontamente in data 21 marzo 2006 il Provveditorato ha chiesto al RUP di esprimere il proprio parere in merito ad una eventuale rimodulazione del quadro economico per un maggior importo di euro 1.080.000,00.

In data 7 giugno 2006 il RUP ha proposto la rimodulazione del quadro economico, indicando le poste necessarie di maggiori finanziamenti, con indicazione precisa dei motivi e dei maggiori costi, confermando la necessità di un maggiore finanziamento di euro 1.080.000,00. In pari data (7 giugno 2006) il RUP ha disposto per la consegna dei lavori.

L'urgenza di procedere con la costruzione della nuova Questura di Pordenone, attesa da tanti anni, ha pertanto suggerito di procedere comunque con i lavori, pur

essendo a conoscenza che le somme disponibili non erano sufficienti al finanziamento dell'intera opera.

Il Provveditorato, di fronte al fatto compiuto ed a fronte delle sempre minori disponibilità di bilancio per i fondi ordinari (nel 2005 per l'intero territorio regionale sono stati assegnati 3,9 milioni pari a meno della metà dei precedenti usuali stanziamenti annuali, e così di seguito fino ad oggi), ha pertanto interessato la Direzione Generale dell'Edilizia, che però ha escluso qualsiasi possibilità di finanziamento al di fuori dei fondi già assegnati per l'anno 2006.

A fronte della scarsità di risorse sui capitoli ordinari di bilancio, il Provveditorato ha impostato una gestione dei fondi sostanzialmente di cassa, impegnando nelle singole annualità le somme che si prevede di spendere sostanzialmente entro l'anno.

Poiché i lavori della Questura di Pordenone sono iniziati nel 2006 e la loro ultimazione è prevista per l'ottobre del 2008, la parte di finanziamento mancante è sufficiente venga stanziata all'inizio del 2008 per permettere l'ultimazione dei lavori così come previsti.

Il Provveditorato, pertanto, si è già attivato per richiedere un finanziamento extra programma per l'anno 2007 in considerazione dell'importanza dell'opera, ma, qualora non si riuscisse ad ottenerlo, ha già considerato di inserire la somma necessaria (euro 1.080.000,00) nel programma ordinario 2008 per assicurare comunque il completamento della nuova sede della Questura di Pordenone.

Si segnala però che la somma di euro 1.080.000,00, che in base a quanto dichiarato fino ad ora dal Concessionario avrebbe assicurato il completamento dell'opera, sarebbero però ora nuovamente insufficienti, a fronte di quanto comunicato dal Concessionario stesso nel corso di una riunione svoltasi presso la Prefettura di Pordenone in data 31 agosto 2007. In tale sede il Concessionario ha infatti comunicato ufficialmente che, oltre le già somme indicate, per il completamento dell'opera sarebbero necessari ulteriori fondi,

per un ammontare complessivo (che comprende il già considerato euro 1.080.000,00) di circa euro 3.500.000,00.

Tali ulteriori fondi servirebbero per finanziare ulteriori opere chieste dal Ministero dell'Interno, opere che sono state stralciate dal progetto per mancanza di fondi (cosa che il Concessionario solo ora evidenzia), e per portare l'aliquota IVA dal 10 per cento al 20 per cento (anche questo solo ora segnalato dal Concessionario).

In questo caso solo un finanziamento straordinario può essere in grado di far ultimare l'opera, atteso che i fondi annuali ordinari ammontano usualmente ad una cifra di tale ordine di grandezza.

Il Provveditorato è comunque in attesa che il Concessionario dia una indicazione precisa dei maggiori costi, per valutare compiutamente la situazione e rimodulare eventualmente la richiesta straordinaria di fondi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Va evidenziato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a chiedere la reinscrizione in bilancio dei fondi caduti in perenzione a seguito anche delle note n. 3083 e n. 3506 rispettivamente del 26 e del 28 luglio corrente anno.

L'intervento risulta finanziato difatti con fondi che gravano sui capitoli 7341 e 7408, divenuti perenti anche a seguito delle nuove disposizioni di cui all'articolo 3 commi 36 e seguenti della Legge finanziaria 2008, che ha per l'appunto ridotto da 5 a 3 anni i tempi utili per il pagamento dei fondi impegnati.

Per quanto riguarda il Capitolo 7408, a fronte delle richieste di reinscrizione in Bilancio da parte del Provveditorato alle OO.PP. competente per territorio, delle somme occorrenti per i pagamenti relativi al predetto intervento, per un importo complessivo di euro 6.270.240,01 si è provveduto:

quanto a euro 1.338.691,35 alla riassegnazione dei fondi in data 23 maggio 2008;

quanto a euro 797.925,91 alla riassegnazione dei fondi con decreto del 7 agosto 2008, attualmente al visto della Ragioneria;

quanto a euro 4.133.622,75, il Provveditore, con nota n. 3083 del 26 giugno 2008, ha rimodulato la richiesta di reinscrizione della suddetta somma in relazione all'andamento economico dell'intervento, riquantificandola in complessivi euro 3.511.874,91 suddivisi in euro 3.049.603,00 e euro 462.271,91.

Per questi ultimi importi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto la reinscrizione in Bilancio in data 11 settembre 2008.

Allo stato non risultano richieste di reinscrizione per i fondi impegnati sul Capitolo 7341 e finalizzati alla realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Occorre sottolineare che la procedura per la riassegnazione dei fondi caduti in perenzione amministrativa comporta un incremento dei costi che saranno inevitabilmente gravati dagli interessi per ritardato pagamento sugli stati di avanzamento.

Inoltre la mancanza di regolarità nella liquidazione dei pagamenti può generare contenzioso con l'impresa esecutrice e ritardi sull'ultimazione e presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione usuaria.

ALLEGATO 7

5-00145 Contento: Accertamento delle incompatibilità degli assessori comunali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, com'è noto la legge attribuisce al sindaco un ampio potere nella scelta e nella nomina dei componenti della giunta municipale chiamati a collaborare alla realizzazione degli indirizzi generali di governo locale. La legge stessa, attribuendo al sindaco il citato potere, ne ha, al contempo, delimitato l'ambito di esercizio, stabilendo che la nomina degli assessori non facenti parte del consiglio deve essere effettuata « fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ».

La giurisprudenza della Cassazione ha, in più occasioni, ribadito l'equiparazione della posizione degli assessori scelti al di fuori della compagine consiliare ai consiglieri, rilevando, nel contempo, che per gli stessi il rinvio alle norme concernenti i requisiti di ineleggibilità, non deve essere inteso in senso tecnico, tenuto conto che essi non partecipano alla competizione elettorale. (Cass. Civ. sez. I sent. 3902/02).

Il testo del vigente articolo 70 del TUOEL n. 267/2000, nel prevedere il rimedio giurisdizionale dell'azione popolare per l'accertamento delle cause di « ineleggibilità » per gli amministratori locali, non annovera tra questi gli assessori.

La specifica prerogativa prevista dall'articolo 70 che attribuisce anche al prefetto la facoltà di attivare l'azione popolare, trova fondamento nell'interesse pubblico ad assicurare un immediato e diretto

apprezzamento da parte dell'organo istituzionalmente preposto a stimolare il controllo di legittimità della funzione di amministratore locale (Cass. Civile sez. I, sent. 4254 del 24 febbraio 2006).

La formulazione dell'articolo 70, nel prevedere « la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale », non menziona gli assessori determinando una sorta di « asimmetria » nel sistema delle « ineleggibilità » a vantaggio dei componenti di giunta di nomina esterna, ai quali secondo il dato strettamente testuale non sarebbero contestabili le cause di ineleggibilità, come invece espressamente previsto per sindaci e consiglieri ai sensi dello stesso articolo.

Per evitare questa incongruenza sarebbe pertanto necessaria una modifica normativa diretta a prevedere, anche nei confronti degli assessori, la possibilità di attivare l'azione popolare.

Dal momento che è in fase di concertazione ministeriale un insieme di disegni di legge volti a rivedere ed aggiornare le disposizioni del Tuel con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali, all'evoluzione legislativa avvenuta in questi ultimi anni, e soprattutto all'adeguamento dell'ordinamento degli enti locali ai principi fondamentali introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione, in questa specifica sede potrebbe esser valutata l'opportunità di introdurre tale modifica.

ALLEGATO 8

**Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia
e la pedopornografia (C. 1493 Barbareschi).****TESTO BASE ADOTTATO****ART. 1.**

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 del presente articolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

ART. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le regioni, le

province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato del relatore</i>)	40
AVVERTENZA	39
ERRATA CORRIGE	39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 dicembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 16.25.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.

C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 27 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (*vedi allegato*).

Antonino LO PRESTI (PdL) *relatore*, illustra la sua proposta di testo unificato, che è stata redatta sulla base della proposta di legge C. 410 Contento e tenendo conto di taluni aspetti della proposta di legge C. 1824 Mantini (*vedi allegato*).

Manifesta quindi la sua ampia disponibilità ad un dibattito costruttivo dal quale potranno emergere rilievi critici e proposte migliorative del testo, nell'ottica comunque dell'approvazione di un testo condiviso e della più idonea formulazione delle disposizioni volte a disciplinare gli aspetti più problematici della cosiddetta *class action*, con particolare riguardo all'efficacia della sentenza nei confronti dei consumatori iscritti nell'elenco degli aderenti e nei confronti degli altri non partecipanti alla azione. Ritiene peraltro opportuno conoscere al più presto gli intendimenti del Governo in merito all'azione risarcitoria collettiva, considerato che le disposizioni introdotte dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, entreranno in vigore il 1° gennaio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide la valutazione del relatore circa l'opportunità di conoscere tempestivamente gli

intendimenti del Governo in merito alla disciplina dell'azione risarcitoria collettiva.

Pierluigi MANTINI (PD) ritiene che il testo unificato proposto dal relatore sia per molti aspetti condivisibile. Sottolinea la particolare delicatezza della materia e la necessità di risolvere alcuni nodi fondamentali. Si riferisce in particolare al problema della legittimazione processuale; all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, che dovrebbe riguardare gli illeciti contrattuali ed extracontrattuali; alla utilizzabilità degli atti istruttori ed ai meccanismi di estensione degli effetti del giudicato; al complesso e controverso problema della legittimazione passiva della pubblica amministrazione.

Donatella FERRANTI (PD), nell'esprimere la posizione del proprio Gruppo, dichiara di condividere la formulazione e la *ratio* dell'articolo 140-bis del codice del consumo, attualmente vigente, auspicando che le disposizioni dallo stesso introdotte possano entrare in vigore il 1° gennaio 2009. Conseguentemente, ritiene anch'essa opportuno conoscere quanto prima gli intendimenti del Governo in merito alla disciplina dell'azione risarcitoria collettiva.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-00694 *Ferranti ed altri: Sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario.*

5-00717 *Vietti e Rao: Sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario.*

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-00649 *Lo Presti e Costa: sulla soppressione degli enti con meno di cinquanta dipendenti in organico.*

5-00650 *Rao: Sulle carenze di organico e di risorse del Tribunale di Venezia.*

SEDE REFERENTE

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

Disposizioni in materia di reati ministeriali.
C. 891 Consolo.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 103 del 3 dicembre 2008, a pagina 51, prima colonna, trentasettesima e trentottesima riga, sostituire il periodo: « La Commissione approva la proposta di accantonamento », con il seguente: « La Commissione, dopo avere approvato la proposta di accantonamento, approva l'emendamento 1.300 del relatore ».

ALLEGATO

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410
Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

ART. 1.

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 140-bis. – (*Azione collettiva*). – 1. I consumatori e gli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi dei commi 2 e 3, possono richiedere al tribunale in composizione collegiale, che ha sede nel capoluogo del circondano ove ha sede o residenza il convenuto, la condanna al risarcimento del danno ovvero la restituzione di somme che derivino da prodotti difettosi di cui agli articoli 114 e seguenti del codice del consumo o conseguenti a comportamenti in violazione dei principi di lealtà e buona fede o causati da atti illeciti, posti in essere nell'ambito di rapporti giuridici contrattuali, extracontrattuali, di pratiche commerciali o da comportamenti lesivi del principio di libera concorrenza, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o utenti. Soggetti legittimati passivi alla azione collettiva sono le persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio delle proprie attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e industriali ovvero propri intermediari.

2. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune. Il comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.

3. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla trasmissione del relativo schema, sono determinati gli adempimenti da compiere, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa; il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale sia nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per fare fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno; le modalità per l'adesione successiva alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegare al verbale di udienza.

4. La domanda è proposta con ricorso contenente, oltre agli elementi indicati nell'articolo 125 del codice di procedura civile, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti offerti in comunicazione.

5. L'azione è ammessa quando: il numero dei consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a duecentocinquanta persone fisiche; risultano soddisfatti gli adempimenti di cui al comma 3; concorrono elementi di fatto e

di diritto che ne attestino la fondatezza. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti, l'azione è ammessa se il numero dei medesimi è almeno pari a cento persone fisiche.

6. Il ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale competente insieme con i documenti in esso indicati. Il presidente del tribunale, entro venti giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni. Il presidente del tribunale stabilisce termini più elevati nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero. Il convenuto si costituisce depositando la comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile almeno quindici giorni prima dell'udienza.

7. Sull'ammissibilità il tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione strettamente necessari in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento da assumere, decidendo in camera di consiglio con decreto motivato. Se richiesto da una delle parti può disporre la consulenza tecnica prevista dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile. Contro il decreto è ammesso reclamo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, con ricorso alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

8. Con il provvedimento che ammette l'azione, il tribunale, ovvero la corte d'appello in sede di reclamo, fissa l'udienza prevista dall'articolo 183 del codice di procedura civile e il procedimento prosegue secondo le norme dello stesso codice che disciplinano il processo di cognizione davanti al tribunale in composizione collegiale. Copia del provvedimento è imme-

diatamente comunicata al presidente del tribunale per gli adempimenti relativi alla formazione del collegio. Insieme alla comunicazione è disposta la trasmissione del fascicolo di causa alla cancelleria del giudice. Tra la comunicazione del provvedimento alle parti e al presidente del tribunale e l'udienza non può intercorrere un termine inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi giorni. Degli atti istruttori compiuti nel procedimento per decidere sull'ammissibilità dell'azione è vietata ogni utilizzazione nel giudizio.

9. Della data dell'udienza è dato avviso, a cura del comitato, nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso contiene la sintetica descrizione dell'azione proposta, gli estremi delle parti e le modalità di adesione al comitato, che possono essere esercitate sino al giorno precedente all'udienza fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni nel procedimento davanti al tribunale.

10. L'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2943 e gli effetti previsti dall'articolo 2945 del codice civile, decorrono dalla data di notifica del ricorso di cui al precedente comma 4 e operano con riferimento ai diritti di ciascun consumatore o utente, purché conseguenti al medesimo fatto o violazione dedotta in giudizio.

11. La sentenza pronunciata tra le parti è efficace nei confronti di ciascun consumatore o utente iscritto nell'elenco degli aderenti al comitato allegato alla decisione e sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 132 del codice di procedura civile.

12. La spedizione del titolo in forma esecutiva, di cui all'articolo 475, comma 2, del codice di procedura civile, può farsi soltanto a favore del comitato ed è efficace per ciascun consumatore o utente iscritto nell'elenco degli aderenti.

13. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno ovvero dalla dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, ciascun consumatore o utente può chiedere, con le forme previste per il procedimento

di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, l'ingiunzione di pagamento della somma liquidata dal tribunale per il medesimo fatto dedotto in giudizio. La domanda non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta avanzata all'organismo di conciliazione istituito su iniziativa del convenuto, d'intesa con il comitato o con le associazioni dei consumatori, ovvero, in difetto dell'istituzione, dalla diffida avanzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche attraverso il comitato e le associazioni dei consumatori, al convenuto medesimo.

14. Il comitato è tenuto a garantire, attraverso idonee forme di pubblicità, le informazioni sull'attività svolta sino alla

definizione della vertenza e a redigere il conto finale dell'iniziativa, con l'indicazione di tutte le somme introitate e delle spese sostenute. Il conto, sottoscritto dal presidente e da almeno due aderenti al comitato, è depositato presso la sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui ha sede il tribunale adito o in cui si è conclusa la transazione per essere posto a visione di chiunque vi abbia interesse ».

ART. 2.

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 1 diventano efficaci decorsi centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. C. 1907 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) .	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
AVVERTENZA	46
ERRATA CORRIGE	46

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.

C. 1907 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro RUBEN (Pdl), *relatore*, ritiene opportuno richiamare preliminarmente alcuni dati relativi all'interscambio commerciale italo-statunitense per inquadrare il provvedimento in esame. Ricorda che per il 2007, nonostante la flessione delle esportazioni italiane dello 0,6 per cento e l'aumento delle importazioni del 3,5 per cento, il nostro saldo attivo, pari a

13,3 miliardi di euro, resta comunque il più consistente della bilancia commerciale. Risulta invece ancora troppo contenuta la dimensione degli investimenti diretti esteri.

Sottolinea poi la problematica generale della doppia imposizione. La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti; tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale. Queste regole si concretizzano nella stipula di Trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse. Pertanto nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella Convenzione contro le doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.

Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizioni in Italia. Per quanto riguarda la stipula delle Convenzioni sopra menzionate, osserva che la principale ragione che spinge gli Stati a ricercare tali intese è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera, come molti dei nostri imprenditori, su un piano « transnazionale ».

Rileva quindi che la Convenzione e l'annesso Protocollo e Verbale d'intesa, firmati a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Stati Uniti, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. La Convenzione in esame sostituisce la precedente Convenzione, firmata a Roma il 17 aprile 1984, per tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina fiscale dei due Paesi. Molte disposizioni, tuttavia, ritenute ancora attuali, sono rimaste immutate per accordo delle Parti. La Convenzione, costituita da 29 articoli e da un Protocollo e un Verbale d'intesa, mantiene in linea di massima la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; essa tuttavia si applica alla sola imposizione sui redditi.

Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo di applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; le imposte considerate sono per gli USA le imposte federali sul reddito, mentre per l'Italia sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive. Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è « residente di uno Stato contraente » colui che in base

alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.

Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e i canoni (articolo 12). Lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie. Nel caso dei canoni il limite è posto al 5 per cento per l'uso di software e brevetti, mentre è posto all'8 per cento negli altri casi. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario e risiede nell'altro Stato contraente. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legi-

slazione fiscale. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato. A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario. È prevista tuttavia la possibilità che esse siano tassate anche dallo Stato di provenienza (articolo 18). Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato. La norma detta inoltre disposizioni che mirano a risolvere le situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati contraenti derivante dall'elevato numero di unità di personale a contratto avente doppia nazionalità o la sola nazionalità italiana (articolo 19); in particolare il paragrafo 2 introduce una disposizione che attribuisce, in tali casi, la potestà impositiva esclusiva allo stato che eroga i compensi. L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente. All'articolo 23 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

All'articolo 24 viene stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. L'articolo 26 prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare

l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto delle proprie legislazioni interne. L'articolo 28 reca disposizioni relative all'entrata in vigore; la norma stabilisce che le disposizioni della Convenzione avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica, con l'eccezione delle disposizioni relative alle imposte prelevate alla fonte (che produrranno effetti dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione). La norma prevede, inoltre, una clausola di cessazione degli effetti della precedente Convenzione, firmata a Roma il 17 aprile 1984. Le altre disposizioni finali sono recate dall'articolo 29 e riguardano la denuncia e la cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia da parte di uno Stato contraente – non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Illustra poi il disegno di legge di ratifica, che consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 3 contiene la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 2,5 milioni di euro per il 2009 e in 24,5 milioni di euro annui, a partire dal 2010, reperiti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica).

Stefano STEFANI, *presidente*, nell'imminenza di un impegno istituzionale dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 16.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Ratifica Protocollo di Adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Albania. C. 1908.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 103, del 3 dicembre 2008, a pagina 7, prima colonna, undicesima riga, deve leggersi « svolgimento e rinvio » in luogo di « svolgimento e conclusione »; a pagina 7, prima colonna, dodicesima riga, deve leggersi « avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata, oltre che mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, anche attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati » in luogo di « propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
C. 1813-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 47

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 50

DL 162/2008: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Esame e rinvio*) 54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

C. 1813-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che

l'Assemblea ha trasmesso gli articoli aggiuntivi 1-bis.050 e 1-bis.051 della Commissione. In particolare, l'articolo aggiuntivo 1-bis.050 prevede che, ai fini dell'attuazione degli interventi relativi al « Piano Casa », al Fondo di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, confluiscono anche le risorse del Fondo per l'edilizia a canone sociale, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge n. 350 del 2003, sentite le regioni. Al riguardo, osserva che le risorse del Fondo per l'edilizia a canone sociale sono determinate su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria e sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle

Commissioni parlamentari. La tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto una dotazione del Fondo per l'edilizia a canone sociale pari a 9,667 milioni di euro per l'anno 2008, a 9,853 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,766 milioni di euro per l'anno 2010. Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio ritiene opportuno che il Governo chiarisca in quale anno e per quali esercizi finanziari si provvederà a far confluire le risorse di cui al Fondo per l'edilizia a canone sociale nel Fondo per l'attuazione del « Piano Casa ». Valuta, inoltre, necessario che il Governo chiarisca se la destinazione delle predette risorse per le finalità del « Piano Casa » possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. A tale proposito segnala che le risorse del Fondo per l'edilizia a canone sociale stanziare per l'anno 2008 risultano ancora quasi interamente disponibili. Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per l'edilizia a canone sociale debba continuare ad essere finanziato dalla tabella C, considerato che le finalità originarie della norma istitutiva del Fondo medesimo appaiono venir meno con la nuova destinazione che viene prevista dalla proposta emendativa in esame.

Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 1-*bis*.051 prevede che gli immobili sottoposti a procedura esecutiva, immobiliare o concorsuale, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, che li acquisiscono a valere su risorse proprie e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione. I predetti istituti provvedono a stipulare contratti di locazione a canoni sostenibili, essendo tali quelli di importo pari al 70 per cento dei canoni di locazione concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e, comunque, non inferiori al canone di edilizia pubblica vigente in cia-

scuna regione. Al riguardo, rilevato che la proposta emendativa non sembra comportare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto gli Istituti autonomi case popolari non sono inclusi tra gli enti del conto consolidato della P.A., ritiene comunque opportuno acquisire una conferma in tal senso da parte del Governo. Segnala che dal punto di vista formale appare preferibile modificare la clausola di invarianza al fine di fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA fa presente che l'articolo aggiuntivo 1-*bis*.050 non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso a valere sulle risorse del Fondo per l'edilizia a canone sociale. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 1-*bis*.051, concorda sull'opportunità di procedere ad una riformulazione della clausola di invarianza nei termini indicati dal relatore, confermando che gli Istituti autonomi case popolari non rientrano tra gli enti compresi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento alla possibilità di acquisto di immobili da parte degli IACP, prevista dall'articolo aggiuntivo 1-*bis*.051, osserva che dovrebbe essere precisato che gli immobili oggetto di acquisto rispondano a criteri previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, per evitare abusi e rendere inequivoco che si tratta di intervenire a sostegno dei ceti più bassi.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che lo spirito delle misure previste dall'articolo aggiuntivo 1-*bis*.051 appare condivisibile, rilevando tuttavia che la formulazione particolarmente generica della proposta potrebbe determinare rilevanti problemi applicativi. Sarebbe pertanto necessario introdurre opportuni correttivi, tenendo altresì conto delle esigenze prospettate dal collega Borghesi.

Quanto all'articolo aggiuntivo 1-*bis*.050, fa notare che anche questa proposta emendativa conferma che il « Piano Casa »

si limita ad utilizzare esclusivamente risorse già stanziare da parte del precedente Governo, senza stanziare nuovi fondi. Ritiene, peraltro, significativo che, come evidenziato dal relatore, le risorse stanziare per il Fondo per l'edilizia a canone sociale con riferimento all'anno 2008 non sono state ancora ripartite.

Massimo BITONCI (LNP) richiamando la sua esperienza di amministratore locale in Veneto, ricorda che già in base alla normativa vigente, gli immobili realizzati dagli IACP si rifanno ai criteri previsti per l'edilizia residenziale pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1-*bis*.051 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, sostituire le parole: "senza oneri a carico del bilancio dello Stato" con le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di chiarire che gli immobili oggetto di acquisizione devono avere le caratteristiche proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5, non comprese nel fascicolo n. 3 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 11.45.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 1.54 della Commissione, che estende le misure recate dall'articolo 1 del decreto-legge, ad eccezione di quelle relative ai benefici fiscali, a tutti i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007. Si tratta dei comuni capoluoghi di provincia, dei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, rileva che gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, così come quantificati dalla relazione tecnica, sono riconducibili esclusivamente alle agevolazioni di carattere fiscale. Pertanto, la proposta emendativa, non modificando l'ambito di applicabilità delle misure di carattere fiscale, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto a quelli già previsti dal provvedimento. Ritiene comunque opportuno acquisire l'avallo del Governo al riguardo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che l'emendamento non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere nulla osta sull'emendamento 1.54.

Giulio CALVISI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1875-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere favorevole — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 172 del 2008, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, è stato già esaminato, nel nuovo testo approvato dalla Commissione di merito, dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 novembre 2008. In quella occasione la Commissione bilancio ha formulato una serie di condizioni motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Nella medesima data, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento approvando una serie di emendamenti volti a recepire tutte le condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma al riguardo da parte del Governo.

Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala preliminarmente che l'articolo aggiuntivo 8.0200 del Governo determina oneri la cui quantificazione non appare verificabile in

assenza di una relazione tecnica predisposta dallo stesso Governo. Ritiene, pertanto, si ponga a questo punto l'esigenza di valutare l'opportunità di rinviare l'esame di tutte le proposte emendative ad una prossima seduta in modo da consentire l'acquisizione di detta relazione ed evitare l'espressione di un parere contrario sul predetto emendamento del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che, alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea, appare opportuno che la Commissione bilancio esprima il proprio parere nella seduta odierna. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 8.0200, fa presente che il suo avviso è allo stato contrario, in quanto per verificare la congruità della quantificazione degli oneri della proposta andrebbe predisposta una apposita relazione tecnica.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, preso atto delle precisazioni del rappresentante del Governo, fa presente che talune delle proposte sembrano presentare una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea. In particolare, ricorda l'emendamento 1.3 Osvaldo Napoli, che modifica l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 dell'articolo 1, da 2 a 4 milioni di euro, incrementando l'utilizzo di quota parte delle residue disponibilità della contabilità speciale di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, la quale, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica, non reca ulteriori disponibilità rispetto a quelle utilizzate dal decreto-legge in esame. L'emendamento 2.6 Osvaldo Napoli prevede, poi, che gli oneri associati a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 2 sono certificati e liquidati dai soggetti pubblici medesimi a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008. Al riguardo, segnala che, fermo rimanendo che la relazione tecnica afferma che le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, le uniche disponibilità previste dal Fondo di cui all'articolo

17 del decreto-legge n. 90 del 2008 sono già integralmente utilizzate dal decreto-legge in esame. Gli articoli aggiuntivi 2.01 Piffari, 2.02 Piffari, 2.03 Piffari prevedono tra l'altro, senza recare una copertura finanziaria, la creazione di un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni interessati, la predisposizione di una rete di rilevamento dei gas maleodoranti ed un sistema di allarme/gestione intelligente di tali impianti, nonché la creazione di una rete di rilevamento della qualità dell'aria per monitorare gli inquinanti convenzionali ed i microinquinanti. L'emendamento 7.31 De Biasi sostituisce il comma 4 dell'articolo 7 prevedendo la realizzazione nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante l'utilizzazione della piattaforma *web*, di adeguati spazi informativi, senza riproporre la clausola di invarianza prevista nel testo originario. L'emendamento 7-*bis*.32 Bachelet prevede, sostituendo la clausola di invarianza prevista dal testo originario, che alle disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* si provveda anche in deroga ai vincoli di bilancio previsti per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. L'emendamento 8.1 Rosato modifica il comma 1 dell'articolo 8, prevedendo che al potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi si provveda non mediante l'assegnazione di 35 Vigili del fuoco in posizione di comando come previsto dal testo vigente, ma mediante l'assunzione di un eguale numero di nuove unità di personale. In proposito, rileva che la proposta emendativa sembra determinare nuovi o maggiori oneri, anche di carattere permanente, rispetto a quelli previsti dal comma 2-*bis* dell'articolo 8. La proposta 8.0100 della Commissione prevede l'immissione a domanda nel ruolo speciale della Protezione civile del personale non dirigenziale in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3508 del 2006. Al relativo onere, valutato in 58.000 euro per l'anno 2008 e in

348.000 euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008. Al riguardo, segnala che secondo quanto indicato nella relazione tecnica il Fondo di cui all'articolo 17 non reca ulteriori disponibilità e che le risorse del Fondo erano stanziato sino al 31 dicembre 2009, mentre la proposta emendativa determina oneri di carattere permanente.

Ritiene, invece, necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative. In particolare, segnala l'emendamento 1.2 Osvaldo Napoli, il quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, si applichino sino all'esaurimento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008. Al riguardo, fermo rimanendo il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti derivanti dal generico riferimento all'esaurimento delle risorse del Fondo. In ogni caso, ricorda che il riferimento al Fondo non appare conforme alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio nel parere del 27 novembre 2008. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti per la finanza pubblica dell'emendamento 2.8 Zamparutti, che dispone che i soggetti di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 90 del 2008 – vale a dire le pubbliche amministrazioni, la grande distribuzione, le imprese con più di 50 dipendenti, e i mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania – siano obbligati a trattenere gli imballaggi delle merci e li conferiscano alle zone di stoccaggio provvisorio che saranno individuate dai presidenti di provincia competenti, nonché dell'emendamento 2.9 Piffari, ai sensi del quale il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006, redatto dalle regioni, e trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino,

contenga anche un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni interessati.

Valuta altresì opportuno che il Governo chiarisca la compatibilità del contenuto di talune proposte emendative con le disposizioni comunitarie in materia, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato conseguenti all'eventuale inadempimento di obblighi comunitari. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: l'emendamento 2.30 Stradella, il quale prevede che il Sottosegretario di Stato dispone altresì l'utilizzo in co-combustione di rifiuti speciali non pericolosi aventi codice CER 19.12.10 negli impianti di cui all'allegato III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, purché localizzati nella regione Campania e nei limiti di 100 tonnellate al giorno, anche in deroga alle procedure di verifica di assoggettabilità previste dalla normativa ambientale vigente; l'articolo aggiuntivo 2.0101 della Commissione, che reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, autorizzando lo stoccaggio di determinate categorie di rifiuti e il relativo deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo; l'emendamento 3.13 Bonavitacola, il quale prevede che nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti per gli affidamenti del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti con ricorso alla deroga di cui al comma 3 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non si applicano le procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo, che prevedono forme di pubblicità nella scelta del gestore del servizio, e controlli da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle autorità di regolazione del settore.

Con riferimento all'emendamento 4.30 Libè, che sopprime il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4, il quale prevede che, qualora i comuni non provvedano alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta, i prefetti competenti, previa

diffida, nominino un commissario *ad acta* per i necessari adempimenti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la soppressione della facoltà di nominare un commissario *ad acta* possa pregiudicare la risoluzione dell'emergenza rifiuti in Campania, con nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'emendamento 6.14 Realacci conferisce la facoltà al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania di individuare nell'ambito del proprio personale coloro che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dal riconoscimento ad alcune unità di personale della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 8.0101 della Commissione, che esclude il Dipartimento della protezione civile dalle misure di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, pur rilevando che la proposta emendativa non modifica il vincolo al rispetto degli obiettivi di ridimensionamento previsti dal ricordato articolo 74, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 8.0200 del Governo, già ricordato in precedenza, sottolinea che la proposta novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 90 del 2008 prevedendo che il personale del ruolo speciale della Protezione civile proveniente del servizio sismico nazionale e il personale comandato o fuori ruolo di cui all'articolo 3, comma 3 del suddetto decreto-legge sia immesso, mediante l'espletamento di procedure selettive, nella fascia retributiva F1. Al relativo onere, valutato in 6.500 euro per l'anno 2008 e in 78.100 euro a decorrere dall'anno 2009 per il personale del servizio sismico, e in 18.000 euro per l'anno 2008 e 33.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come ridetermi-

nata dalla tabella C, e a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003. Al riguardo, ribadisce che appare opportuno che il Governo chiarisca la congruità della quantificazione della spesa autorizzata, anche con riferimento al calcolo degli oneri del 2008. Ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla disponibilità delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. In particolare, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003, fa presente che appare necessario chiarire a quale delle due distinte autorizzazioni di spesa previste dalla norma si intenda fare riferimento: il fondo di cui al comma 54 della medesima legge, destinato alle assunzioni in deroga, o la legge n. 225 del 1992 in materia di protezione civile. Segnala infine che sarebbe in ogni caso necessario corredare la copertura finanziaria con una specifica clausola di salvaguardia, in ragione della natura degli oneri previsti dalla disposizione, che determina il riconoscimento di diritti soggettivi. A tale proposito ricorda che il terzo periodo della disposizione novellata prevede già una clausola di salvaguardia che potrebbe essere integrata con riferimento alla norma in esame. Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa 9.35 Piffari, che sopprime il secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9, recante la disciplina delle modalità di calcolo, nelle more della definizione di quelle definitive, delle quote di produzione di energia elettrica ai fini dell'accesso di meccanismi incentivanti. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, che novella il comma 4, dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 modificando la disciplina prevista per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, segnala infine che,

ferma rimanendo la clausola di invarianza prevista dall'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che le proposte emendative 1,3, 2.6, 2.01, 2.02, 2.03, 7.31, 7-bis.32, 8.1 e 8.0100 determinano nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura o quantificazione. Rileva, inoltre, con riferimento all'emendamento 1.2, che la proposta comporta oneri non coperti, tenuto conto che le somme iscritte nella contabilità speciale di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008 sono già finalizzate alla copertura degli oneri previsti dal predetto provvedimento e dal presente decreto-legge. Fa, inoltre, presente che l'emendamento 2.8 comporta oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria in relazione all'occupazione delle aree sulle quali conferire gli imballaggi delle merci. Segnala altresì che l'emendamento 2.9 appare suscettibile di comportare effetti finanziari aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto non richiama espressamente l'utilizzo a finalità di copertura delle risorse di cui all'articolo 121, lettera i) del decreto legislativo n. 152 del 2006. Con riferimento alle proposte 2.30, 2.0101 e 3.13, rileva che l'accoglimento delle proposte determina il rischio di infrazioni comunitarie onerose per il bilancio dello Stato ove non venga ulteriormente riconosciuto dalla Commissione europea il carattere eccezionale delle deroghe e delle disposizioni non conformi alla normativa comunitaria previste dalle norme in esame. Rileva inoltre che l'emendamento 4.30 si pone in contrasto con l'obiettivo del superamento del contesto emergenziale del decreto-legge e pertanto è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime inoltre l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 8.0101, in quanto l'esclusione del Dipartimento della Protezione

civile dall'applicazione dei commi 1 e 4 dell'articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, è in contrasto con gli obiettivi di risparmio di spesa attesi dalla riduzione degli assetti organizzativi della Pubblica amministrazione, previsti dal citato decreto-legge e, pertanto, comporta effetti non compensati. Esprime altresì l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 9.35 in quanto la soppressione del secondo periodo del comma 1-*bis* comporta il venir meno del parametro di riferimento utile per l'accesso ai meccanismi incentivanti, rendendo inapplicabile l'attivazione degli stessi. Ribadisce, poi, l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 8.0200, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi puntualmente gli oneri derivanti dalla proposta.

Ritiene, invece, che le proposte 6.14 e 10.0100 non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, alla luce dei chiarimenti del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di C. 1875 di conversione in legge del decreto-legge n. 172/2008, recante misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.30, 3.13, 4.30, 7.31, 7-*bis*.32, 8.1, 9.35

e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.0101, 8.0100, 8.0101, 8.0200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 162/2008: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gaspere GIUDICE (PdL), *relatore*, rileva preliminarmente che l'utilizzo nel provvedimento a fini di copertura del fondo per le aree sottoutilizzate, oltre a costituire un profilo problematico di carattere finanziario, rappresenta un serio problema politico, in quanto si conferma la sottrazione di risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osserva, per quanto concerne l'articolo 1, che le norme estendono, per il 2008, la misura delle compensazioni che possono essere riconosciute in presenza di aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione: il margine di variazione al di sopra del quale tali compensazioni cominciano ad operare viene infatti portato dal 10 all'8 per cento del prezzo originariamente considerato nell'offerta. Come sopra ricordato, la disciplina con la quale il meccanismo di compensazione è stato a suo tempo introdotto,

in via permanente, al di sopra del 10 per cento, contiene un obbligo di invarianza finanziaria, collegato al vincolo di affrontare le spese imprevedute derivanti dalle misure compensative utilizzando gli appositi accantonamenti previsti nel quadro economico di ciascun intervento ovvero ricorrendo ad altre somme risultanti disponibili. La nuova normativa in esame modifica la predetta impostazione generale, per la quale la compensazione dei prezzi dei materiali deve essere effettuata integralmente all'interno delle risorse già stanziata, prevedendo una forma di finanziamento delle compensazioni, che si traduce nell'istituzione di un apposito Fondo per l'adeguamento dei prezzi. In proposito, segnala che l'onere previsto dalla norma viene configurato come limite di spesa, peraltro limitato all'esercizio 2009. Tuttavia, proprio in considerazione di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se la quantificazione di un onere, in precedenza non considerato, collegato al meccanismo di compensazione dei prezzi, meccanismo che nella sostanza non viene alterato, ma solo parzialmente esteso, derivi da una revisione dei criteri di calcolo posti alla base delle stime di neutralità finanziaria originariamente attribuite all'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici. Se così fosse, non potrebbero escludersi in futuro – in presenza di analoghi significativi rialzi dei prezzi dei materiali da costruzione – ulteriori revisioni degli effetti finanziari, con conseguente necessità di predisporre finanziamenti a carico del bilancio statale riferiti ad esercizi successivi, non considerati dalla disciplina in esame. Andrebbe poi chiarito per quale motivo i riflessi finanziari della nuova normativa siano stati definiti, dalla relazione tecnica, non come effetto marginale, da calcolare considerando la sola differenza fra la spesa attuale, teoricamente già scontata per intero nelle previsioni tendenziali, in quanto coperta a valere su una quota delle risorse stanziata per il finanziamento di lavori pubblici, individuabile nelle risorse di cui all'articolo 133, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, e la maggiore spesa

derivante dall'estensione della copertura dei rialzi di prezzo, ma come effetto complessivo, coprendo, cioè, per intero il rialzo dei prezzi. Poiché da tale metodologia potrebbe desumersi anche una revisione dei criteri di calcolo a supporto delle stime di neutralità finanziaria originariamente attribuite all'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici, sugli aspetti sopra evidenziati appare necessario acquisire elementi integrativi di valutazione. Andrebbero inoltre chiariti i possibili effetti finanziari connessi alla modifica del comma 1, introdotta dal Senato, in base alla quale la rilevazione ministeriale delle variazioni di prezzo dovrà avvenire su base semestrale e non più su base annuale. Qualora, infatti, tale modifica configurasse una correlazione temporale diretta fra la rilevazione ministeriale e la misura compensativa, potrebbe presentarsi la necessità di attivare il meccanismo compensativo, anche in presenza di incrementi su base semestrali tali da non tradursi in variazioni annuali, in quanto perché compensate da effetti di segno opposto nel semestre successivo, con conseguente possibile estensione dell'ambito applicativo delle compensazioni. Andrebbero altresì acquisiti chiarimenti in ordine ai possibili effetti della modifica introdotta dal Senato al comma 2, in base alla quale le compensazioni possono essere commisurate sia alle variazioni di prezzo registrate nel solo 2008 (al di sopra dell'8 per cento) sia a quelle rilevate su più anni (al di sopra del 10 per cento). In particolare non appaiono chiari i profili applicativi della disposizione ed i riflessi sull'impatto finanziario delle compensazioni previste dalla norma. Con riferimento, ancora, alle precisazioni già richieste al Senato nel corso dell'esame in prima lettura, segnala l'opportunità di una esplicitazione in ordine al peso sul totale degli oneri di realizzazione delle opere pubbliche dei costi dei materiali che hanno conosciuto gli incrementi più cospicui; di un chiarimento circa l'esclusione di oneri per le opere di manutenzione e per gli interventi relativi alle infrastrutture idriche e all'urbanizzazione; di una precisazione in or-

dine alla percentuale di incidenza media delle spese da portare in detrazione sul totale degli oneri (30 per cento), sull'origine delle quali non sono state fornite indicazioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 11 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo per l'adeguamento prezzi, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009, per le finalità di cui al comma 10 del presente articolo. Il comma 10 stabilisce che in caso di insufficienza delle risorse appositamente previste per le compensazioni dal decreto legislativo n. 163 del 2006, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. La norma prevede inoltre che il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Si tratta del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali – ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 – istituito dal decreto-legge n. 154 del 2008 con una dotazione in termini di sola cassa di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011. Al riguardo, osserva che la norma dispone l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in misura tripla ri-

spetto all'entità dell'onere da coprire in termini di saldo netto da finanziare, al fine di compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. Tale modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate dipende, come peraltro chiarito dal Governo nel corso dell'esame decreto-legge n. 154 del 2008, dal coefficiente di spendibilità nell'anno delle risorse del Fondo, assunto nelle stime di finanza pubblica sulla base delle effettive erogazioni. In tale circostanza il rappresentante del Governo ha osservato che le spese a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate impattano in misura maggiore sul saldo netto da finanziare rispetto all'indebitamento e al fabbisogno. Con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle stesse. Inoltre, considerato che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate sono utilizzate, come tra l'altro già avvenuto ad opera di precedenti provvedimenti legislativi, per interventi non riconducibili alle finalità del Fondo medesimo, chiede di chiarire se ciò possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a carico delle medesime risorse, anche in considerazione della necessità di salvaguardare il principio di addizionalità in base al quale le risorse del Fondo sono prioritariamente destinate ad integrare le risorse comunitarie e non possono risultare di ammontare inferiore a quello concordato in sede europea. In relazione a tale aspetto, ricorda che il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, ha specificato che le risorse del Fondo possono essere destinate alla copertura del provvedimento senza che da ciò derivi la necessità di un ripristino delle stesse in quanto la riprogrammazione del Fondo medesimo, da effettuare ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinqües* del decreto-legge n. 112 del 2008, terrà conto delle riduzioni intervenute salvaguardando gli impegni assunti in relazione agli interventi già avviati. Con riferimento al rifi-

nanziamento, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, non si rilevano profili problematici in quanto per tale finalità sono utilizzate risorse rivenienti dagli effetti positivi conseguenti all'applicazione della «caratura» al Fondo per le aree sottoutilizzate.

Con riferimento all'articolo 1-bis, dal momento che l'ANAS S.p.A. rientra nell'aggregato delle Pubbliche Amministrazioni, ritiene opportuni chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della disposizione, con particolare riguardo al riferimento introdotto, relativo alla corresponsione di contributi alle concessionarie. Ciò anche al fine di verificare l'eventuale incidenza sugli effetti finanziari ascritti alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007. Per quanto concerne l'articolo 1-ter, rileva che la norma non appare suscettibile di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica in quanto alle disposizioni della legge finanziaria ora prorogate – volte a ridurre l'utilizzo dello strumento arbitrale – non sono stati a suo tempo ascritti specifici effetti di risparmio. Va peraltro considerato che l'ulteriore differimento disposto dalla norma in esame è suscettibile di determinare la riduzione delle riassegnazioni da disporre – in virtù dall'articolo 3, comma 22, della stessa legge finanziaria, in favore del Ministero della giustizia – per effetto dei minori risparmi presumibilmente conseguibili nell'esercizio 2009. Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, chiede precisazioni da parte del Governo in ordine ad alcuni aspetti non sufficientemente chiariti pure alla luce di quanto affermato nella nota aggiuntiva trasmessa durante l'esame presso il Senato. Innanzitutto, al fine di verificare il possibile impatto finanziario delle misure di sostegno previste dal testo (anche con riferimento alla loro compatibilità temporale rispetto alle disponibilità finanziarie poste a copertura), andrebbero precisate la tipologia di interventi che si intende effettuare; la coerenza di detti

interventi rispetto alla natura e alle modalità di utilizzo delle risorse in capo all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti; la loro compatibilità rispetto ai piani di attività e agli impegni già assunti dall'Agenzia. A tal fine andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse di cui dà conto la nota integrativa trasmessa dal Governo al Senato, escludendo che a valere su tali liquidità sussistano ulteriori impegni di spesa o oneri pregressi. Precisazioni appaiono altresì necessarie in merito all'impatto delle disposizioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, anche in relazione all'ipotesi di formazione di residui, destinati da essere spesi in esercizi successivi a quello di versamento delle risorse in questione all'entrata del bilancio dello Stato. Andrebbe infine escluso che siano state già adottate misure in attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 oggetto della modifica in esame, tenuto conto che risulta ormai scaduto il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 112 per l'approvazione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 prevede che agli oneri connessi all'attuazione delle misure di sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca professionale e autotrasporto disposti dall'articolo 2, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, come novellato dal comma 1, si provveda nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008. Al riguardo, ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della

legge finanziaria per il 2007, la Società Sviluppo Italia Spa ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ed è una società a capitale interamente pubblico. Peraltro l'Agenzia non fa parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Con riferimento all'utilizzo, con finalità di copertura delle risorse della suddetta Agenzia giacenti fuori dalla tesoreria statale, ribadisce l'opportunità di chiarimenti in merito alla natura delle suddette risorse, giacenti fuori dalla tesoreria statale, e alle finalità alle quali le stesse risultano attualmente destinate. Osserva che nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha quantificato in circa 786 milioni di euro le risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia nell'esercizio 2007. Non sono stati fornite informazioni in merito alla disponibilità della stessa Agenzia per l'anno 2008. Per quanto concerne il comma 2-bis dell'articolo 2, pur tenuto conto che l'autorizzazione si configura quale limite massimo di spesa, ritiene tuttavia opportuno che il Governo fornisca una precisazione circa l'effettiva congruità della spesa prevista a fronte dell'assunzione dell'intero contingente di personale indicato. Da una valutazione di massima la quantificazione appare plausibile, posto che il costo medio per una singola unità di personale risulta pari a circa 44.000 euro annui. Andrebbero inoltre valutati eventuali effetti di emulazione che potrebbero determinare la necessità di disporre nuove analoghe spese. Tale rischio è stato indicato in una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, pervenuta al Senato, con la quale veniva espresso un parere negativo sulla proposta emendativa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma dispone che all'onere da essa recato si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244 del 2005. L'articolo 5, comma 3-ter, del

citato decreto-legge autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, per interventi previsti dal comma 3-bis dello stesso articolo 5 a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché per il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Al riguardo, osserva che la Commissione bilancio Senato ha espresso parere contrario semplice, vale a dire senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.60 della Commissione che ha introdotto la disposizione in esame. Su tale proposta emendativa il Governo ha manifestato la propria contrarietà e ha depositato una nota nella quale si evince che tale contrarietà è fondata sulla considerazione che la norma « si pone in contrasto con la politica di contenimento dell'occupazione e della spesa di personale presso le pubbliche amministrazioni perseguita dal Governo. La stessa norma sarebbe inoltre suscettibile di dar luogo a richieste emulative di carattere oneroso, specie da parte di settori particolarmente sensibili, con conseguente vanificazione dei predetti obiettivi di contenimento ». Il presidente della Commissione bilancio ha comunque rilevato che dalla norma non sembra profilarsi un problema strettamente inerente la copertura finanziaria e ha proposto di esprimere un parere di semplice contrarietà, poi approvato dalla Commissione stessa. Al riguardo rileva l'opportunità, secondo quanto già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione, di acquisire un chiarimento da parte del Governo. In relazione all'utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio

del Senato, ha specificato che, a seguito di un approfondimento svolto dalla Ragioneria generale dello Stato, le risorse risultano disponibili. Le predette risorse sono iscritte nel capitolo 2275 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che il predetto capitolo reca, per l'anno 2008, una disponibilità di competenza di 4.317.892,10 euro al netto delle risorse già accantonate per le finalità del presente provvedimento. Per l'anno 2009, il disegno di legge di bilancio 2009 prevede uno stanziamento in termini di competenza di 3.932.452 euro. Rilevato che per l'esercizio in corso le risorse utilizzate risultano effettivamente disponibili, segnala l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo che le risorse di cui al decreto-legge n. 202 del 2005 possono essere destinate, per l'importo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, per far fronte alle finalità della disposizione in esame senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento al comma 2-ter dell'articolo 2, osserva che la norma in esame qualifica il contributo in questione come « contributo di ammissione », precisando che i soggetti produttori ed utilizzatori sono tenuti a versarlo al momento della loro immissione nel sistema di controllo. Anche in considerazione di quanto emerso nel corso dell'esame al Senato, andrebbe chiarito se la norma sia eventualmente suscettibile di produrre conseguenze sul sistema di finanziamento dei consorzi, che attualmente prevede che le attività svolte dai consorzi stessi siano ripartite tra tutti gli utilizzatori e produttori. Con riferimento al comma 2-quater dell'articolo 2, tenuto conto che la norma determina un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle misure incentivanti ed in considerazione del parere espresso nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene necessario che venga chiarito se tale ampliamento possa determinare, anche in futuro, la necessità di

integrare le risorse nell'ambito delle quali si provvede alla concessione dei benefici in questione. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, osserva preliminarmente che la norma in esame dispone la destinazione agli interventi connessi al G8 di somme ricomprese in precedenti assegnazioni di risorse in favore della regione Sardegna. Andrebbe pertanto chiarito se tale nuova finalizzazione determini il venir meno delle risorse necessarie a far fronte ad interventi o a programmi eventualmente già avviati sulla base delle assegnazioni prima disposte: in tal caso, infatti, si determinerebbe comunque l'esigenza di reperire nuovi finanziamenti per il completamento dei predetti interventi. Non vengono inoltre fornite indicazioni sulla natura e sull'entità degli interventi da realizzare in vista del G8. Pertanto, pur prendendo atto che l'impegno finanziario viene indicato come limite massimo di spesa, si rileva che non si dispone di elementi che attestino la congruità di tale limite rispetto agli interventi da realizzare: tali indicazioni appaiono tuttavia opportune al fine di escludere che la spesa autorizzata possa rivelarsi insufficiente rispetto agli obiettivi che si prefigge, creando in tal modo le premesse per ulteriori finanziamenti, volti a garantire il completamento degli interventi, avviati in base alle disposizioni in esame. Quanto agli eventuali effetti di accelerazione della spesa, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame svolto al Senato, sarebbe utile conoscere l'attuale proiezione di cassa delle risorse in questione, provenienti da precedenti assegnazioni a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Tenuto conto della nuova finalizzazione prevista dal provvedimento in esame, è verosimile, infatti, che le predette somme, essendo esclusivamente destinate ad interventi per il prossimo G8, siano spese interamente prima dell'evento e, quindi, entro l'esercizio 2009. Ciò potrebbe determinare la concentrazione in un unico esercizio finanziario di spese che, benché già programmate, avrebbero potuto presentare una proiezione di cassa più diluita nel tempo. Sul punto appaiono opportuni

elementi integrativi di valutazione. Quanto infine alle implicazioni relative al patto interno di stabilità, andrebbero forniti elementi volti a suffragare la compatibilità dei vincoli posti a carico della regione interessata dal medesimo patto con gli interventi di spesa previsti dalla norma in esame, che, essendo collegati ad impegni di carattere internazionale, appaiono non derogabili né modulabili quanto all'entità e agli effettivi tempi di erogazione delle somme. Pertanto, qualora non dovessero sussistere sufficienti margini di flessibilità nella gestione degli altri impegni di spesa della regione, l'obbligo di realizzare gli interventi per il G8 nei tempi necessari per l'organizzazione dell'evento e secondo l'impegno finanziario stabilito dal decreto in esame, potrebbe creare le premesse per il mancato rispetto, da parte della Regione stessa, dei vincoli del patto. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Problemi di sostenibilità dei vincoli del patto pur in presenza dell'obbligo di realizzare le spese per il G8 potrebbero, ad esempio, non sussistere ove si dimostrasse che i nuovi impegni di spesa corrispondono pienamente, per entità e modulazione temporale degli esborsi, a quelli già programmati a valere sulle medesime risorse, ma non più realizzabili per effetto della diversa finalizzazione prevista dalla norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 autorizza, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 269 del 2006, di cui 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegna-

zioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003; 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2006; 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che per la finalità della norma in esame vengono utilizzate risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate già destinate alla regione Sardegna, rivenienti, per l'importo di 121,956 milioni di euro, da pregresse delibere CIPE relative alla precedente programmazione 2000/2006, nonché, per l'importo di 111,044 milioni di euro, dalle risorse relative alla programmazione 2007/2013. Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha chiarito che le somme indicate dalla norma relative ad assegnazione disposte dal CIPE a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, sono tuttora disponibili ed utilizzabili per gli interventi afferenti al G8. In merito alla formulazione della norma rileva che la stessa non indica per quali esercizi finanziari è autorizzata la spesa di 233 milioni di euro. Per quanto concerne i commi da 2 a 5 dell'articolo 3, in merito al testo originario delle norme, osserva che la nota governativa pervenuta al Senato evidenzia che il rinvio del termine per il recupero delle somme non determina effetti onerosi negli anni 2009 e successivi. Tale affermazione presuppone quindi che, fermo restando il piano di restituzione originariamente definito a decorrere dal maggio 2008, le quote non corrisposte per l'esercizio in corso potranno essere recuperate nel periodo terminale del piano medesimo. In merito alle modifiche introdotte dal Senato, non appare tuttavia chiaro quali siano gli ele-

menti sottostanti la quantificazione, per 3 milioni di euro nel 2009, dell'onere derivante dall'ulteriore rinvio di cinque mesi (da gennaio a giugno 2008) del termine iniziale dei versamenti: tale quantificazione non appare comunque coerente con le proiezioni relative alle somme da riscuotere nell'esercizio 2009 per effetto della definizione agevolata, definite in occasione dell'adozione del decreto legge n. 61 del 2008 e che dovrebbero quindi risultare già scontate nelle previsioni di bilancio. Tali proiezioni indicavano, infatti, secondo quanto si desume da una relazione tecnica pervenuta al Senato nel corso dell'esame del predetto decreto-legge, una previsione di incasso da definizione agevolata per 22,03 milioni nel 2009. Ne consegue che – ferma restando la predetta modulazione temporale degli incassi – il rinvio di 5 mesi dell'inizio della definizione agevolata dovrebbe determinare un onere per circa 9 milioni di euro nel 2009, in luogo dei 3 milioni indicati nell'emendamento approvato dal Senato, con conseguente necessità di reperire risorse sul Fondo per le aree sottoutilizzate, a fini di copertura, per 27 milioni, anziché per 9 milioni, come previsto nell'attuale clausola di copertura. Andrebbe infine chiarito se la disciplina dettata dalle norme in esame debba intendersi esaustiva dei profili procedurali ed applicativi riguardanti la predetta definizione agevolata e tale, quindi, da rendere non necessaria l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 109, della legge finanziaria 2008. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma è stata modificata rispetto al testo originario del decreto-legge a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.5 sul quale la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere di nulla osta. Il testo approvato dal Senato prevede che le rate mensili debbano essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009, anziché a decorrere da gennaio 2009, come disposto dal testo originario del decreto-legge. È stata modificata anche la clausola di copertura che prevede – oltre

all'onere di 15 milioni di euro per l'anno 2008, come già previsto dal testo originario – anche un onere di 3 milioni di euro per l'anno 2009, coperto a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, che vengono utilizzate per un importo di 9 milioni di euro al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Rileva che anche in questo caso la norma dispone l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in misura tripla rispetto all'entità dell'onere da coprire in termini di saldo netto da finanziare, al fine di compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento. In relazione all'utilizzo delle suddette risorse, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la loro effettiva disponibilità con particolare riferimento all'anno 2009, non previsto dal testo originario del provvedimento. Anche in questo caso, come già rilevato con riferimento all'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate disposto dal comma 11 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, occorre inoltre che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per le finalità indicate possa pregiudicare anche la capacità di utilizzare le risorse stanziata dalla comunità europea per le politiche di coesione e di sviluppo alla luce del principio di addizionalità già richiamato. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento in relazione all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, aventi natura di conto capitale, per la copertura di maggiori spese correnti, quali quelle derivanti dalla norma in esame. In relazione a tale problematica, già riscontrata dalla Commissione bilancio con riferimento al decreto-legge n. 154 del 2008, il rappresentante del Governo ha affermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per interventi aventi natura corrente non può essere considerato una vera e propria dequalificazione della spesa, tenuto conto che storicamente nel Fondo confluiscono interventi di natura corrente, seppur in percentuale inferiore rispetto alla quota degli investimenti. Con riferimento al rifinanziamento, in termini

di sola cassa, del fondo per gli per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, non si rilevano profili problematici in quanto per tale finalità sono utilizzate, come già disposto dall'articolo 1, comma 11, del provvedimento in esame, risorse rivenienti dagli effetti positivi conseguenti all'applicazione della « caratura » al Fondo per le aree sottoutilizzate. Con riferimento all'articolo 3-bis, osserva che la norma appare suscettibile di determinare effetti di minor gettito derivanti dalla mancata applicazione dei tributi sui trasferimenti di aziende, rami o parti di aziende in tutti i casi in cui tali operazioni siano effettuate nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel concordare con le valutazioni del relatore,

chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giulio CALVISI (PD) concorda con il relatore sia in ordine alla complessità del provvedimento, sia in ordine alla gravità della sottrazione di risorse operata nei confronti del fondo per le aree sottoutilizzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 63

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il parere alle Commissioni Am-

biente e Trasporti sul disegno di legge C. 1936, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2008, recante misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

L'articolo 1 del decreto-legge, che interessa i costruttori che operano nel settore dei lavori pubblici, reca nuove disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi di quei materiali da costruzione che hanno subito rilevanti aumenti nel corso del 2008, al fine di riequilibrare i rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese appaltatrici modificatisi in seguito al rilevante aumento del costo di alcuni materiali, nonché per evitare un eventuale blocco nella realizzazione di quelle infrastrutture di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese.

In tale ambito il comma 1 prevede, in deroga alla disciplina recata dall'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevi – entro il 31 gennaio 2009 – con proprio decreto, le variazioni per-

centuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento del prezzo dei materiali più significativi impiegati nella costruzione dell'opera, per i quali si fa luogo, ai sensi del comma 2, alle relative compensazioni in diminuzione o in aumento, nei limiti delle risorse indicate dai commi 8, 9 e 10.

In base al comma 3, la compensazione è determinata — secondo le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato — applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Il comma 4 indica le modalità per avanzare l'istanza di compensazione, sia per le variazioni in aumento, sia per le variazioni in diminuzione, mentre il comma 5 specifica che per le variazioni in aumento, qualora il collaudatore o il responsabile del procedimento abbiano accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, la compensazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento.

Il comma 6 esclude l'applicabilità della disciplina di compensazione per i materiali da costruzione oggetto di pagamento mediante il meccanismo dell'anticipazione previsto dall'articolo 133, comma 1-*bis*, mentre il comma 7 chiarisce che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, continua ad applicarsi la normativa sulla compensazione di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.

I commi 8, 9 e 10 individuano le fonti di finanziamento delle maggiori spese derivanti dalle predette compensazioni.

Il comma 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma interpretativa ai fini della applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici. In particolare, esso sembra escludere dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all'applicazione del Codice le fondazioni e gli ex enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in associazioni o in fondazioni, a condizione che essi non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. Sono comunque fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.

Il comma 11 istituisce, per le finalità di cui al comma precedente, un apposito Fondo per l'adeguamento prezzi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2009, al quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009. La disposizione incrementa inoltre il fondo per il contenimento della spesa sanitaria e le regolazioni contabili con le autonomie locali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 in misura pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. L'accesso al Fondo è disciplinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale dovrà garantire parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalità nell'assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, novella il comma 1020 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) relativo al canone annuo a carico degli enti concessionari ANAS, al fine di prevedere che la destinazione di una quota del predetto canone, pari al 42 per cento, alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari svolte dall'ANAS, avvenga prioritariamente e fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie.

L'articolo 1-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, differisce ulteriormente, dal 31 dicembre 2008 al 30 marzo 2009, il termine, stabilito dall'articolo 15 del decreto-legge n. 248 del 2007, a partire dal quale decorre il divieto di devoluzione ad arbitri o a collegi arbitrali delle controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, previsto dall'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

L'articolo 2, comma 1, definisce le modalità procedurali, la tempistica e la copertura finanziaria di una serie di interventi volti a fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, al fine di consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008. La definizione nel dettaglio delle misure di sostegno è rimessa ad appositi decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma 2 abroga espressamente il comma 3 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 112, il quale risulta superato dalle innovazioni apportate dal comma 1.

Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, limitatamente ad un importo massimo di spesa fino ad euro 100.000 per il 2008 e di un importo massimo di spesa a regime di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Il comma 2-*ter*, introdotto anch'esso durante l'esame al Senato, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano stabiliti i criteri per la fissazione di un

contributo che i soggetti «produttori e utilizzatori» di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) dovranno versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni, all'atto in cui vengono immessi nel sistema di controllo.

Il comma 2-*quater* modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 185 del 2000, estendendo a tutto il territorio nazionale i benefici (consistenti sostanzialmente in contributi a fondo perduto, mutui agevolati, assistenza tecnica per la realizzazione degli investimenti) disposti in caso di assunzione da parte di un giovane agricoltore della conduzione di azienda agricola, nel contempo modificando le condizioni d'accesso, al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disciplina il trasporto di veicoli da parte di altri veicoli, provvisti del foglio di via e della targa provvisoria. In particolare, la disposizione introduce due distinte fattispecie di trasporto: la prima, disciplinata dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 99 del Codice della strada, riguarda le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, alle quali viene permesso, a fini di esportazione, di trasportare, sino ai transiti di confine, veicoli nuovi di fabbrica utilizzando, direttamente o avvalendosi di altri soggetti a ciò abilitati, veicoli nuovi di categoria N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) o O (rimorchi, compresi i semirimorchi), muniti del foglio di via e della targa provvisoria.

La seconda fattispecie, contenuta nel nuovo comma 1-*ter* del citato articolo 99, si riferisce ai veicoli di categoria N o O, muniti del foglio di via e della targa provvisoria, che trasportano altri veicoli o loro parti, tutti destinati a partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati. In questa ipotesi non è richiesto che i veicoli siano nuovi.

L'articolo 2-*ter* dispone – al fine di garantire la continuità nella erogazione del servizio di trasporto in regime di conces-

sione – la soppressione della norma, contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, che abrogava la legge n. 14 del 1965, recante la disciplina delle cosiddette « assuntorie » nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione: si intende per assuntoria la stazione ferroviaria gestita da un soggetto (detto, appunto, assuntore), sulla base di un accordo concluso con la società concessionaria. Pertanto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 162, la predetta legge n. 14 del 1965 tornerà ad esplicare i suoi effetti sugli atti e rapporti ancora pendenti a quel momento.

L'articolo 2-*quater*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, sopprime, espungendole dal testo del decreto legislativo n. 284 del 2005, le Sezioni regionali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e ai Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, i quali costituiscono le articolazioni periferiche rispettivamente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

L'articolo 2-*quinquies* sopprime l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale precisa che per i contratti di autotrasporto di cose stipulati in forma scritta, l'azione giudiziaria intrapresa dal vettore nei confronti del mittente per il recupero della parte del corrispettivo diversa da quella corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore stesso per l'esecuzione del trasporto si prescrive in un anno dalla conclusione della prestazione. Tale norma viene soppressa in quanto considerata superflua, dal momento che l'articolo 2951 del codice civile già prevede, in via generale, che i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno.

L'articolo 3, comma 1, autorizza in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per le opere connesse al « grande evento » relativo alla Presidenza italiana del G8, a valere sulle risorse

del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) già destinate alla regione Sardegna da pregresse delibere CIPE.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala in particolare i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3, i quali consentono di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensioni dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997, previste dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2008.

Ricorda a tale proposito che l'articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 ha previsto la possibilità, per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi di definire la propria posizione corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo al netto dei versamenti già eseguiti e nella misura e con le modalità che dovranno essere stabilite, nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, con DPCM (a tutt'oggi non ancora emanato), su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2008 ha disposto anche la restituzione del 40 per cento dei versamenti fiscali e tributari sospesi nelle due regioni, senza aggravii di sanzioni o interessi, mediante una rateizzazione operante in dieci anni, autorizzando, a tal fine, un'ulteriore spesa di 17,82 milioni di euro per il 2008, 51,73 per il 2009 e 39,51 per il 2010.

In base al comma 2, i soggetti interessati dovranno corrispondere il 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni indicate nelle norme a cui è fatto rinvio, al netto dei versamenti già eseguiti. Gli adempimenti dovranno essere corrisposti in 120 rate mensili di pari importo, vale a dire mediante una rateizzazione operante in dieci anni, da versare

entro il giorno 16 di ciascun mese e a decorrere dal giugno 2009. Tali agevolazioni comporteranno un onere quantificato in 15 milioni per il 2008 e in 3 milioni per il 2009, a cui si provvederà mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni per il 2009.

Inoltre, l'ultimo periodo del comma 2 utilizza la suddetta riduzione delle risorse del FAS per incrementare di 15 milioni di euro per il 2009, 18 milioni per il 2010 e 3 milioni per il 2011, in termini di sola cassa, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Tale fondo è incrementato, a sua volta, in misura pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, dall'articolo 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge.

Il comma 3 rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di effettuazione degli adempimenti tributari – diversi dai versamenti – non eseguiti in virtù delle sospensioni accordate, i quali devono comunque essere effettuati entro il 16 gennaio 2009. La disposizione specifica che i sostituti di imposta i quali – ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 1997 – hanno chiesto la sospensione dell'effettuazione delle ritenute alla fonte, si avvalgono della definizione delle relative posizioni, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dall'articolo in esame.

Il comma 4 stabilisce che il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determini l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso, si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il medesimo comma prevede inoltre che – per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze – si applichino le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999, riguardanti, rispettivamente, le iscrizioni a ruolo dei crediti relativi alle prestazioni tributarie e contributive.

Il comma 5 rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello mediante il quale gli interessati devono comunicare le modalità e i dati di definizione della propria posizione tributaria. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello stesso.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, integra l'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di stabilire che le operazioni previste dal commissario straordinario nel quadro dei programmi di salvataggio di imprese in stato di insolvenza non costituiscono trasferimento di azienda o di ramo o parti d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La norma è sostanzialmente finalizzata ad evitare l'applicazione della previsione del predetto articolo 2112, ai sensi della quale, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'articolo 3-*ter*, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 4, secondo periodo, della legge n. 9 del 1991, il quale dispone che le forniture di energia elettrica a prezzi agevolati previste dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1165 del 1963, in favore delle imprese industriali che erano proprietarie di impianti di produzione di energia elettrica destinata ai propri autoconsumi e che, per effetto della legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica, avevano dovuto cedere i propri impianti, fossero ridotte in misura progressivamente decrescente nel giro di sei anni.

Tale agevolazione, che riguarda sostanzialmente le tre società nelle quali è stato suddiviso il ramo d'azienda idroelettrico della società Terni, successivamente privatizzate e rilevate da ThyssenKrupp, Norsk Hydro e Caltagirone, ma di cui gode soprattutto, sia in termini di quantità di energia sovvenzionata, sia in valore assoluto, sia in proporzione al consumo totale di energia elettrica, la ThyssenKrupp, è stata prorogata fino al 2001, e dovrebbe sparire entro la fine del 2007.

Secondo la norma dell'articolo 3-ter, la dizione « progressivamente decrescente » utilizzata dal citato secondo periodo del comma 4 va interpretata nel senso che la sequenza delle riduzioni annuali dovrebbe avvenire nel senso che quella del secondo anno sia doppia di quella del primo anno, quella del terzo tripla di quella del primo e così via.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Luciano PIZZETTI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, lamentando come il comma 11 dell'articolo 1 distolga ulteriori risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate, che sono utilizzate per finalità difformi rispetto a quelle del Fondo stesso, per la copertura del finanziamento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito dal medesimo comma.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca C. 1966 Governo (*Esame e rinvio*) 70

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Luigi Olivieri, Commissario straordinario dell'Ente Italiano della Montagna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco e C. 1610 Zazzera 82

RISOLUZIONI:

7-00076 Garagnani: Salvaguardia della tradizione culturale e spirituale legata al Cristianesimo nelle politiche scolastiche (*Discussione e rinvio*) 82

ALLEGATO 1 (Relazione presentata dal Governo) 87

Sui lavori della Commissione 83

INTERROGAZIONI:

5-00510 De Torre: Attuazione e finanziamento del Piano nazionale di insegnamento dell'italiano come seconda lingua (L2) 85

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 88

5-00522 Mancuso: Richiesta di accertamenti ispettivi presso l'I.T.I.S. « Mario del Pozzo » di Cuneo 85

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 90

5-00537 Frassinetti: Evento verificatosi nella scuola pubblica primaria Crispi di Roma il 15 ottobre 2008 86

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 91

5-00547 Marco Carra: Ipotesi di chiusura di strutture scolastiche in provincia di Mantova . 86

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 93

5-00548 Cavallaro: Chiarimenti sulle dichiarazioni alla stampa del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in merito all'Università di Camerino 86

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 95

5-00549 Vannucci: Chiarimenti sulle dichiarazioni alla stampa del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in merito all'Università di Urbino 86

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 96

AVVERTENZA 86

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 180 del 2008 contiene disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. L'articolo 1 contiene disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca. Più in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 stabiliscono alcuni divieti per le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo, previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, ai sensi del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Osserva che il primo di tali divieti, stabilito dal comma 1, prevede che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato tale limite, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. È fatto, tuttavia, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 248 del 2007, che ha prorogato al 31 dicembre 2008 la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 97 del 2004, relativa alle voci di

costo da considerare ai fini del computo del 90 per cento. L'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 ha previsto che, ai fini della determinazione del limite del 90 per cento di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, per l'anno 2004 non dovessero essere considerati gli incrementi retributivi derivanti, a partire dall'anno 2002, dagli adeguamenti della retribuzione stabiliti per il personale non contrattualizzato, docenti e ricercatori, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo. Sempre ai fini della determinazione di tale limite, e sempre per l'anno 2004, il medesimo articolo 5 ha previsto l'esclusione di un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Tali previsioni sono state poi prorogate per il 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge n. 266 del 2004; per il 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge n. 27 del 2005; per il 2007 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006 e, per il 2008, dal già citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007.

Ricorda che, per effetto della nuova disposizione, si deve, quindi, intendere superata la possibilità, prevista dal secondo periodo dell'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, secondo la quale le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo avesse ecceduto il limite del 90 per cento potevano effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superasse, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendevano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Rispetto alle previsioni del medesimo articolo 51 citato, che si riferivano solo al divieto di assunzione, la nuova disposizione introduce, inoltre, il divieto di indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa. Per completezza di ricostruzione, ricorda, inoltre, che la garanzia del rispetto effettivo del limite del 90 per cento del FFO costituisce uno degli obiettivi del piano programmatico previsto dall'articolo 2, comma 429, della legge finanziaria per il

2008, alla cui adozione è subordinata la disponibilità dei 550 milioni di euro aggiuntivi del FFO previsti dal precedente comma 428 per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010. Ricorda altresì che durante l'esame al Senato, sono intervenute due modifiche. In base alla prima, al comma 1 è stato aggiunto un periodo finale che fa salve, rispetto al divieto posto, le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore già espletate e a quelle che si stanno espletando, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Cita, in particolare, le procedure avviate sulla base degli articoli 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007 e 4-bis, comma 17, del decreto-legge n. 97 del 2008, ricordando, in proposito, che la prima delle due norme citate è stata abrogata dalla seconda. Aggiunge che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007 e l'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge n. 97 del 2008, hanno disposto la disapplicazione, rispettivamente per il 2007 e il 2008, del comma 648 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, legge finanziaria 2007, e, al fine di garantire comunque l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori nelle università, hanno previsto che le risorse di cui al comma 650 della medesima legge, limitatamente agli stanziamenti previsti, rispettivamente, per il 2007 e per il 2008, siano utilizzate per il reclutamento di ricercatori secondo le norme vigenti. I due interventi sono stati determinati dalla volontà di evitare che, a seguito del mancato intervento del decreto ministeriale previsto dal comma 647 della medesima legge finanziaria – con il quale doveva essere definito il numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008, e con il quale, altresì, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori, si dovevano definire nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore – si disperdessero gli stanziamenti disposti.

Precisa quindi che in base alla seconda modifica, che aggiunge il comma 1-bis, ricorda che si proroga ulteriormente al 31

dicembre 2009 la norma in base alla quale, ai fini del calcolo del limite del 90 per cento quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), non si computano gli incrementi stipendiali annuali e un terzo della spesa per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Il comma 2 prevede che le medesime università considerate nel comma 1 siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 previsti dall'articolo 1, comma 650, della legge finanziaria per il 2007, per l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori. Ricorda, in proposito, che il comma 650 prevede, per la realizzazione del piano, uno stanziamento triennale, pari a 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009. Sottolinea, al riguardo, che a seguito della modifica al comma 1 approvata dal Senato, potrebbe porsi un problema di coordinamento sostanziale, almeno con riferimento al 2008, con il comma 2, che non ha subito modifiche. Infatti, il comma 1 autorizza comunque le assunzioni conseguenti a procedure concorsuali concluse o in corso, mentre il successivo comma 2 nega l'accesso al finanziamento statale nelle ipotesi in cui sia stato superato il limite di spesa per il personale. Il comma 3 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di *turn-over*. In particolare, mediante novella al primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, si prevede che – fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge finanziaria per il 2005 – per il triennio 2009-2011, le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente. Si eleva, così, dal 20 al 50 per cento il limite al *turn-over* previsto dalla originaria formulazione dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008. Inoltre, a

seguito della novella, il parametro al quale fare riferimento, per le assunzioni di personale nelle università, è rappresentato unicamente dalla spesa, e non anche dal numero delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 3, inoltre, nella sua formulazione originaria prevedeva che ciascuna università destinasse tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. A seguito della modifica introdotta dal Senato, è stato più opportunamente precisato, per quanto riguarda i ricercatori, che, oltre a quelli a tempo indeterminato, si considerano quelli con i quali le università abbiano stipulato contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005. Infine, il comma 3 fa salve le assunzioni di ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di assunzione di cui al sopra citato articolo 1, comma 648, della legge finanziaria per il 2007, nei limiti delle risorse residue previste dal comma 650. Evidenzia quindi che in conseguenza, delle novità recate in tema di *turn over*, l'ultimo periodo del comma 3 prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) sia integrato nei termini seguenti: 2009: 24 milioni di euro; 2010: 71 milioni di euro; 2011: 118 milioni di euro, dal 2012: 141 milioni di euro. Rileva che vengono, così, modificate in senso opposto le previsioni dell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, che in relazione al limite posto al *turn over*, aveva stabilito che il FFO fosse ridotto di 63,5 milioni di euro per il 2009, di 190 milioni di euro per il 2010, di 316 milioni di euro per il 2011, di 417 milioni di euro per il 2012 e di 455 milioni di euro dal 2013. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 introducono una disciplina transitoria, volta a modificare i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario. Il comma 4 riguarda la composizione delle commissioni

giudicatrici per il reclutamento di professori universitari di prima e seconda fascia, relativamente alle procedure di valutazione comparativa della prima e della seconda sessione 2008. La disposizione in commento introduce significative novità rispetto alla disciplina applicabile, sostituendo alle commissioni locali elette su base nazionale, previste dalla legge n. 210 del 1998, commissioni sorteggiate da una lista eletta su base nazionale, per un numero triplo dei membri richiesti.

Ricorda inoltre che, ai sensi della legge n. 210 del 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000, le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e di professore associato sono costituite mediante designazione di un componente da parte della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Il componente designato viene scelto prima dello svolgimento delle elezioni, con deliberazione del consiglio di facoltà, nei termini seguenti: per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario; per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato. I professori designati, anche se appartenenti ad altre facoltà o università, devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro, su proposta del Consiglio universitario nazionale. I membri elettivi della Commissione sono così individuati: quattro professori ordinari, per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario; due professori ordinari e due professori associati, per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari e associati, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando,

non in servizio presso l'ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa (c.d. membri esterni). L'elettorato attivo è attribuito, per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori ordinari e associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i professori che hanno ottenuto più voti, secondo distinte graduatorie per fascia. A parità di voti, prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo, prevale il più anziano di età.

Osserva che, rispetto al quadro normativo descritto, la nuova composizione delle commissioni di concorso prevede: un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, su questo punto non si registrano novità; quattro professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è attribuito ai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. L'elettorato passivo per la lista, come si evince, spetta ai soli professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare del bando. Dunque, in base alla formulazione della norma, il sorteggio viene effettuato su una lista di commissari eletti in numero triplo rispetto al numero dei commissari esterni complessivamente necessari nella sessione per lo svolgimento dei concorsi relativi a ciascun settore scientifico disciplinare. Ricorda inoltre che, accanto alla novità indicata, vi è quella relativa all'elettorato attivo e passivo, che viene riservato ai soli professori ordinari e a quelli straordinari per l'elettorato attivo per i concorsi dei posti relativi a entrambe le fasce di professore. La novità riguarda, in particolare, i concorsi per posti di professore associato. In base alla nuova disciplina, infatti, tutti i commissari esterni sono rappresentati da professori ordinari, mentre la legge

n. 210 del 1998 prevede due professori ordinari e due associati. Il comma 4 specifica due ulteriori ipotesi verificabili.

Precisa, in primo luogo, che qualora il settore scientifico-disciplinare sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione da appartenenti a settori affini. Al riguardo, osserva che sarebbe opportuno chiarire se con l'espressione « membri » appartenenti a settori affini si intenda sempre fare riferimento alla sola categoria dei professori ordinari. In secondo luogo, come introdotto nel corso dell'esame in Senato, ove il numero dei professori ordinari appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, come integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, risulti comunque inferiore al numero necessario, si procede direttamente al sorteggio. In entrambe le due ipotesi descritte, si prevede che il sorteggio sia effettuato in modo da garantire, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Infine, si prevede che, ove possibile, ciascun commissario partecipi, per ogni fascia e per ogni settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione. Il comma 5 riguarda i nuovi meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, che si applicano in attesa del riordino delle relative procedure e, comunque, fino al 31 dicembre 2009. Nel testo originario si faceva riferimento sia alle commissioni per la valutazione comparativa di cui all'articolo 2 della legge n. 210 del 1998, sia all'articolo 1 comma 14, della legge n. 230 del 2005 riferita, come sopra si è visto, alla stipula di rapporti di lavoro con contratti a tempo determinato. Ricorda che, nel corso dell'esame al Senato, il secondo riferimento è stato eliminato. Come già per i professori universitari, l'ultimo intervento normativo relativo al meccanismo di reclutamento dei ricercatori è stato recato dalla legge n. 230 del 2005, che ha previsto che per la copertura dei posti di

ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge n. 210 del 1998. Si prevede, dunque, che le commissioni per il reclutamento di ricercatori siano composte da: un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando; due professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

Ricorda ancora che l'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. È, infine, previsto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 4. Il meccanismo individuato è sostanzialmente analogo a quello previsto per i concorsi per posti di professore. Nel caso di specie, rispetto alla situazione normativa vigente, le modifiche principali riguardano: l'introduzione del meccanismo del sorteggio per la scelta dei due membri esterni della commissione, sulla base di una lista di eletti; il fatto che i membri esterni sono necessariamente professori ordinari, attualmente è previsto un professore ordinario o un professore associato; l'attribuzione dell'elettorato attivo per la scelta dei membri esterni ai soli professori ordinari e straordinari, mentre la disciplina vigente lo attribuisce ai professori e ai ricercatori confermati. Ricorda, infatti, che, ai sensi della legge n. 210 del 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000, le commissioni giudicatrici per il reclutamento di ricercatori sono costituite mediante designazione di un professore di ruolo, ordinario o associato, da parte della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Il componente designato viene scelto prima

dello svolgimento delle elezioni, con deliberazione del consiglio di facoltà, nella composizione comprendente i professori ordinari e associati e i ricercatori. I membri elettivi della Commissione sono costituiti da un professore ordinario, se la facoltà ha designato un professore associato, o da un professore associato, se la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. L'elettorato attivo è attribuito, per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La commissione può indicare un solo vincitore per ciascun posto di ricercatore. Rileva che gli ulteriori aspetti sono identici a quelli già visti per i professori universitari. Il comma 6, riferendosi a quanto disposto dai commi 4 e 5, prevede che le modalità di svolgimento delle elezioni, comprese le elezioni suppletive ove necessarie, e le modalità del sorteggio sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il testo originario della disposizione prevedeva che all'adozione di tale decreto si procedesse entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: in considerazione dei 60 giorni a disposizione del Parlamento per la conversione, il Senato ha posticipato il termine massimo al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. È comunque previsto che si applichino, in quanto compatibili con il decreto, le disposizioni del regolamento di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000. Segnala, inoltre, che, in base alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, il corretto riferimento è al « regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 ».

Aggiunge che nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, è stato introdotto il comma 6-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca sia nominata una commissione a livello nazionale, composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno, chiamata a: sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio; provvedere, nella prima adunanza, a certificare i meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Quanto al sorteggio, si stabilisce fin d'ora che le relative operazioni siano pubbliche. La partecipazione alle attività della commissione non comporta compensi di alcun tipo, né rimborsi spese. È anche ulteriormente specificato che dall'attuazione di tale previsione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il comma 7 introduce ulteriori novità relative alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori, concernenti i parametri per la valutazione dei candidati. Tale disposizione si applica solo alle procedure bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, si prevede che la valutazione sia effettuata sulla base dei titoli – illustrati e discussi dinanzi alla commissione, come specificato con modifica introdotta al Senato- e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottare – secondo la modifica apportata dal Senato – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentito il CUN, saranno definiti i parametri da utilizzare, riconosciuti anche in ambito internazionale. In proposito, ricorda che, ai sensi della legge n. 210 del 1998 e dal relativo regolamento di attuazione, il reclutamento dei ricercatori si articola, oltre che nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, in due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, e in un colloquio.

Quanto alla valutazione dei titoli, sottolinea che l'articolo 1, comma 7, della legge n. 230 del 2005, ha previsto che nelle procedure di valutazione comparativa sono valutati come titoli preferenziali il

dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, di borsisti *post* dottorato ai sensi della legge n. 398 del 1989, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14. Pertanto, rispetto alla situazione normativa vigente: il reclutamento non comporterà più lo svolgimento di due prove scritte e di un colloquio; l'individuazione dei titoli valutabili appare rimessa alla piena discrezionalità della commissione. Il comma 8 prevede effetti retroattivi, disponendo che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori indette prima della data di entrata in vigore del decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Inoltre, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, gli atti, le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni, sia per i posti da professore che da ricercatore, non conformi alle disposizioni del decreto, sono privi di effetto.

Sottolinea ancora che il Senato ha, quindi, introdotto i commi 8-*bis* e 8-*ter*. Il comma 8-*bis* dispone in materia di elettorato attivo e passivo dei professori universitari, prevedendo che i professori universitari che non usufruiscono del periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, conservano entrambi gli elettorati ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età. Ricorda che l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992 prevede che i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici possono permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. L'Amministrazione ha facoltà di accogliere la richiesta, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Per completezza, aggiunge che l'articolo 2, comma

434, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha previsto la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo e che oggi è fissata in tre anni, fino alla completa abolizione, con decorrenza a partire dal 2010. A tale proposito, ricorda, inoltre, che per i professori ordinari e associati che saranno nominati sulla base della nuove procedure di reclutamento di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230, il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, specificando che nel termine è compreso il biennio di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, mentre è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età, ai sensi dell'articolo 1, comma 17. Il comma 8-ter prevede invece la possibilità di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa dei professori e dei ricercatori universitari per le quali il termine medesimo sia scaduto o sia ancora aperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Le università possono, infatti, fissare un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31 gennaio 2009, ferme restando tutte le prescrizioni del bando, incluse quelle relative ai termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni che i candidati possono allegare. Precisa quindi che il comma 9 novella l'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, escludendo gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento.

Ricorda inoltre che l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, sostituisce l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, che disciplina la chiamata diretta nelle università. In base al nuovo testo, si prevede che le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore me-

diate chiamata diretta: di studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere; di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del « Programma di rientro dei cervelli », un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. Sarebbe opportuna peraltro una riflessione sull'uso del termine « equipollente », generalmente riferito ai titoli di studio e finora non presente nell'ordinamento con riferimento a posizioni accademiche. Questo, in considerazione del fatto che il riconoscimento dell'equipollenza o deve essere stabilito dalla legge — come nel caso dell'articolo 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 — o deve derivare da una procedura che, come per i titoli di studio, porti all'adozione di un atto finale e formale. Rileva che rispetto all'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, le modifiche sono così sintetizzabili: la possibilità di chiamata diretta per i professori ordinari e associati non soggiace più al limite del 10 per cento dei posti; la stessa possibilità viene estesa ai ricercatori; conseguentemente, si introduce il riferimento all'attività di ricerca; si precisa che deve trattarsi di esperienza maturata per almeno un triennio in istituzioni universitarie estere, ovvero, sulla base di chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca nell'ambito del « Programma di rientro dei cervelli », nelle università italiane; non è più richiesta l'attestazione della sussistenza di adeguate risorse nel bilancio dell'università che intenda procedere alla chiamata diretta. Ai fini indicati, le università devono formulare specifiche proposte al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere del Consiglio

universitario nazionale (CUN). Evidenzia quindi che per il tipo di chiamata indicata la procedura rimane invariata rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 230 del 2005. La procedura si differenzia, invece, per la chiamata diretta di studiosi di chiara fama ai fini della copertura di posti di professore ordinario, che deve sempre avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Infatti, in tale ipotesi il nulla osta del Ministro è preceduto dal parere di una commissione nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata. A tal proposito, ritiene che potrebbe rendersi opportuno specificare in che modo il CUN debba procedere a tale nomina. La nomina dello studioso di chiara fama è disposta con decreto del rettore, con il quale è determinata la classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito. Anche per tale aspetto, dunque, interviene una modifica rispetto all'originaria formulazione della legge n. 230 del 2005, che prevede l'attribuzione del livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari.

Da ultimo, specifica che dalle disposizioni del comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda che l'articolo 2 reca misure per la qualità del sistema universitario, prevedendo che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria 2008, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi, sia ripartita fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. In base alla prima modifica apportata dal Senato, peraltro, il fattore di valutazione riferito alla sedi didattiche non si considera in sede di prima applicazione. Sottolinea che l'articolo 2, comma 428, della legge n. 244 del 2007 prevede che ai fini del concorso dello Stato agli

oneri per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative inerenti il sistema universitario, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010. Tale somma è destinata ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario delle università per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e di investimento, individuate autonomamente dagli atenei. Ricorda, peraltro, che il successivo comma 429 subordina l'assegnazione delle risorse indicate all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e volto, fra l'altro, a: elevare la qualità del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei; rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica; accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti. Al riguardo si ribadisce la necessità di adozione di disposizioni che, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa per il personale, rendano effettivo il vincolo delle assunzioni. Sottolinea inoltre che il piano programmatico è stato adottato con decreto interministeriale 30 aprile 2008 limitatamente al riparto del fondo straordinario per l'esercizio finanziario 2008. Ricorda che attualmente per il riparto annuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è previsto un modello teorico predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04). In sintesi, il modello tiene conto dei seguenti elementi: 30 per cento: domanda da soddisfare (numero di iscritti); 30 per cento: risultati di processi formativi (CFU acquisiti dagli studenti); 30 per cento: risultati della ricerca scientifica;

il « potenziale di ricerca » è calcolato in base al numero di docenti, ricercatori, borsisti, assegnisti, eccetera, opportunamente pesati secondo la categoria di appartenenza e ulteriormente ponderati per indicatori di partecipazione e di successo nella richiesta di fondi PRIN nel triennio precedente, cui si aggiunge il numero di ricercatori « virtuali » calcolato in base ai fondi esterni ottenuti dall'ateneo per attività di ricerca; 10 per cento: incentivi speciali. Occorre, tuttavia, aggiungere che, a causa della situazione di crescente squilibrio finanziario delle università, negli ultimi anni il FFO è stato allocato, nonostante il modello CNVSU, quasi esclusivamente sulla base delle quote storiche di spesa.

Sottolinea che le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, in sede di prima applicazione, e in base alla seconda modifica apportata dal Senato, entro il 31 marzo 2009 – il termine originario era il 31 dicembre 2008 –, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU). Evidenzia che l'articolo 3 contiene disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli. Più in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono misure di agevolazione economica finalizzate a garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli. In particolare, il comma 1 prevede, per il 2009, una integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie, di cui alla legge n. 338 del 2000, per un importo pari a 65 milioni di euro. Il fondo per il concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari ha, nel disegno di legge di bilancio 2009, di cui all'atto parlamentare S. 1210, tab. 7, una dotazione pari a 44,6 milioni di euro, con una riduzione di 12,5 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008. Per effetto della

disposizione recata dal comma in commento, quindi, l'ammontare del fondo per il 2009 sarebbe pari a 109,6 milioni di euro. Ricorda che la legge n. 338 del 2000 ha previsto il cofinanziamento dello Stato per gli interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza, la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per studenti universitari, ovvero per interventi di nuova costruzione da adibire alla stessa finalità da parte di regioni, province autonome di Trento e Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio, università statali o legalmente riconosciute, collegi universitari legalmente riconosciuti, consorzi universitari, cooperative di studenti senza fine di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il comma 2 dell'articolo indicato prevede, sempre per l'esercizio finanziario 2009, un incremento del fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge n. 390 del 1991, per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli. Precisa quindi che il Fondo di intervento integrativo da ripartire fra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e la concessione delle borse di studio ha, nel disegno di legge di bilancio 2009, una dotazione pari a 111,9 milioni di euro, con una diminuzione di 40,1 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008. Per effetto della disposizione recata dal comma in commento, quindi, l'ammontare del fondo per il 2009 sarebbe pari a 246,9 milioni di euro.

Evidenzia ancora che l'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 390 del 1991 ha previsto la concessione di prestiti d'onore da parte degli istituti di credito agli studenti capaci e meritevoli con problemi economici, disciplinando le modalità di attivazione dell'istituto nei commi successivi. Conseguentemente, il comma 4 ha previsto che, ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni a questi interventi, fosse istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un

« Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore ». Successivamente, la legge n. 147 del 1992 ha stabilito che gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 fossero attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi, quantificando l'onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi. Ricorda che il comma 3 prevede la copertura finanziaria per gli incrementi di cui ai commi 1 e 2. A questi si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013 che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero. Durante l'esame del disegno di legge in commento presso il Senato, ricorda che è stato introdotto il comma 3-bis che riguarda la durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), per la quale si propongono 3 anni, anziché i 2 previsti attualmente dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 105 del 2003. Sottolinea, in relazione al comma 3-bis, sarebbe opportuno chiarire la decorrenza degli effetti della disposizione. L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. Per quanto non adeguatamente formulato – poiché l'espressione « a decorrere dall'anno 2009 » – fa pensare all'intervento periodico di un decreto –, si comprende che a tale adempimento si deve dar corso nel 2009. Rileva che la costituzione dell'Anagrafe non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'aggiornamento dell'Anagrafe si procede con periodicità an-

nuale. Segnala quindi che, nell'ambito della propria autonomia, alcune università hanno già provveduto all'istituzione di anagrafi dei docenti e dei ricercatori.

Aggiunge che l'articolo 3-ter, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni volte a legare l'incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati ad una valutazione dell'attività svolta dagli stessi da parte dell'autorità accademica. In particolare, il comma 1 prevede che gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, siano disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione, nel biennio precedente, di pubblicazioni scientifiche. L'entità dello scatto biennale viene diminuita della metà nel caso in cui nel biennio precedente alla valutazione non siano state effettuate pubblicazioni scientifiche, ai sensi del comma 3. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, in base al disposto del comma 2. Ricorda il comma 4, infine, che prevede la impossibilità a partecipare alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente, di professori di I e II fascia e di ricercatori, per i professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al precedente comma 2. Rileva che l'articolo 3-quater, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, introduce l'obbligo di pubblicità delle attività di ricerca delle università. Si prevede, infatti, che annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente, il rettore presenta al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione relativa ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, nonché ai fi-

nanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si stabilisce, altresì, che la mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e sul Fondo straordinario, ad integrazione delle disponibilità del FFO, previsto dalla legge finanziaria per il 2008 (si veda ante, articolo 1).

Sottolinea quindi che l'articolo 3-*quies*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni sugli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, la disposizione prevede che con decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, siano determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro i quali le Istituzioni, nella loro autonomia, individueranno gli insegnamenti da attivare. Al riguardo, ricorda che si rende preliminarmente opportuno, al riguardo, fornire una breve sintesi della normativa. La legge n. 508 del 1999 ha riordinato il settore delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, attribuendo a queste istituzioni una autonomia paragonabile a quella delle università. In particolare, esse costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, nei confronti del quale il Ministro esercita poteri di programmazione, indirizzo e controllo. Precisa che le AFAM rilasciano diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. L'articolo 2, comma 7, della legge ha affidato a regolamenti di delegificazione, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica

istruzione, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale – di cui all'articolo 3 – e le competenti commissioni parlamentari, la disciplina, fra gli altri, di procedure, tempi e modalità per lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore, lettera g) e i criteri generali per gli ordinamenti didattici, lettera h). Fra i criteri direttivi cui attenersi nella emanazione dei regolamenti vi sono la valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e la programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione in questione rispetto alla formazione tecnica superiore e a quella universitaria, di cui al comma 8. In attuazione di tali disposizioni sono intervenuti prima il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e poi il già citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Quest'ultimo – precisato che per obiettivi formativi si intende l'insieme delle conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato – ha declinato, all'articolo 3, gli obiettivi formativi dei corsi finalizzati al conseguimento di ciascuno dei titoli di studio sopra indicati. All'articolo 5 ha, quindi, disciplinato l'ordinamento didattico generale. In particolare, per quanto riguarda i corsi di primo livello, ha stabilito che in prima applicazione gli stessi siano istituiti nelle scuole individuate nella tabella A allegata. Per quanto concerne i corsi di secondo livello, ha stabilito che, fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge n. 508 del 1999, essi siano attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica, tra l'altro, gli obiettivi formativi, sentito il CNAM. La norma precisa che i corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conserva-

zione del patrimonio artistico. Aggiunge che l'articolo 9 del regolamento ha, quindi, affidato ad un decreto del Ministro, sentito il CNAM, l'individuazione degli obiettivi e delle attività formative qualificanti dei corsi. In attuazione di tali disposizioni, sono intervenuti i decreti ministeriali n. 141 del 2006, 142 del 2006, 143 del 2006, 146 del 2006 che hanno proceduto alla Definizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, delle declaratorie e dei campi paradigmatici, rispettivamente, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e dell' Accademia Nazionale di Arte Drammatica. Successivamente, sono intervenuti invece i decreti ministeriali 22 gennaio 2008, n. 482 e n. 483, che hanno definito, rispettivamente, i nuovi ordinamenti didattici dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, e il Decreto ministeriale 29 luglio 2008 prot. n. 23/2008, che ha definito i nuovi ordinamenti didattici dell'Accademia nazionale di Danza. Tutti i decreti citati sono stati adottati previo parere del CNAM, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Rispetto alla situazione normativa descritta, rileva che appare quindi necessario chiarire se si intenda modificare la procedura prevista, escludendo il CNAM, ovvero modificare l'oggetto dei decreti di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005. Più in generale, occorrerebbe valutare l'opportunità di intervenire con atto normativo primario su una materia già delegificata.

Sottolinea ancora che l'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, del decreto, relativo al *turn-over* per le università statali, nelle seguenti misure: per il 2009: 24 milioni di euro; per il 2010: 71 milioni di euro; a decorrere dal 2011: 141 milioni di euro. La relazione tecnica al decreto evidenzia che la norma prevede un ammontare per l'anno 2011 elevato fino all'importo di 141 milioni di euro — invece dei 118 milioni indicati nell'articolo 1, comma 3-, per tener conto dell'andamento crescente dell'onere, con un massimo a regime commisurato al

predetto ammontare di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al riguardo, ricorda che già il Servizio Bilancio del Senato ha segnalato la discrasia esistente tra l'onere relativo all'anno 2011, pari a 118 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e la relativa copertura pari a 141 milioni, di cui all'articolo in esame. Per la copertura di tali oneri, è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto. Sono escluse dalle riduzioni le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 e quelle connesse all'istruzione e all'università. Le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 riguardano: stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; spese per interessi; poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; fondo ordinario delle università; risorse destinate alla ricerca; risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali. Segnala che, mentre il testo dell'articolo 4 evidenzia che sono escluse dalle riduzioni le spese connesse all'istruzione e all'università, nell'elenco 1 allegato al decreto, sulla missione 22 « Istruzione scolastica » del Ministero dell'economia e delle finanze è apportata una riduzione di 106.000 euro per il 2009, 319 mila euro per il 2010, 632 mila euro per il 2011. Ricorda, infine, che nel disegno di legge di bilancio per il 2009, AS 1210, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, nell'ambito della Missione « Istruzione scolastica » e del programma « Sostegno all'istruzione », sono allocati 119,7 milioni di euro, Macroaggregato 16.1.3, Oneri di parte corrente — cap. 3044 Somme da trasferire alle regioni per borse di studio per la frequenza di scuola dell'obbligo. L'articolo 5 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto.

Esprime, in conclusione soddisfazione generale per tutti gli interventi del provvedimento, che rispondono alle esigenze reali del mondo universitario, pur riservandosi di intervenire ulteriormente nel corso dell'esame del provvedimento ad evidenziare eventuali aspetti da approfondire.

Manuela GHIZZONI (PD), nel ringraziare il relatore per la ottima relazione svolta e per il fatto di aver evidenziato le criticità, ad esempio, per quel che riguarda la valutazione dei titoli, il reclutamento dei ricercatori universitari, le risorse per le residenze universitarie e l'intervento su alcune materie delegificate con norme primarie, auspica che il testo del provvedimento non sia blindato e che possa essere modificato al fine di renderlo più efficace e rispondente ai reali bisogni del mondo universitario.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha previsto l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per lunedì 15 dicembre 2008. Sulla base di tale determinazione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, ha previsto il seguito dell'esame del provvedimento a partire da martedì 9 dicembre, prevedendo la fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle 18.30 dello stesso giorno, in modo da concluderne l'esame mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre 2008.

Emerenzio BARBIERI (PdL) riterrebbe opportuno spostare il termine di presentazione degli emendamenti a mercoledì alle 18.30.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che le determinazioni assunte in Ufficio di presidenza hanno tenuto conto del fatto che occorre dare alle Commissioni parlamentari – competenti a pronunciarsi per i profili di competenza – il tempo necessario per potersi esprimere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 dicembre 2008.

Audizione informale di Luigi Olivieri, Commissario straordinario dell'Ente Italiano della Montagna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco e C. 1610 Zazzera.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.10.

RISOLUZIONI

Giovedì 4 dicembre 2008 — Presidenza del presidente Valentina APREA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 16.10.

7-00076 Garagnani: Salvaguardia della tradizione culturale e spirituale legata al Cristianesimo nelle politiche scolastiche.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Fabio GARAGNANI (PdL) illustra la risoluzione presentata di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA illustra una documentazione afferente le problematiche previste nella risoluzione in discussione (*vedi allegato 1*).

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le è testè pervenuta una lettera del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Paolo Bonaiuti, di cui dà lettura: «Caro Presidente, già ebbi occasione di dire nella Commissione da Lei presieduta mercoledì 26 novembre u.s. in merito al Regolamento per l'editoria: «Scusate, ma vorrei eliminare la possibilità che nasca un equivoco. Con questo regolamento, con tutte le correzioni che stiamo accettando, con lo slittamento e con i suggerimenti della Camera, riusciamo a mandare in porto i pagamenti dei contributi, non solo di quelli che stiamo pagando nel 2008 relativi al 2007, ma anche di quelli dell'anno prossimo. Questo è un regolamento però che io debbo sottoporre velocemente all'attenzione del Senato e inviare al Consiglio di Stato, a scopo salvifico di tutto il settore. Non posso aspettare mesi». Più avanti ho ripetuto: «Si sappia che intendo passare rapidamente questo regolamento al Consiglio di Stato». Ancora ieri, alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, ho ribadito il concetto che il regolamento, emendato, come avevo promesso nella Commissione Cultura della Camera, per quanto riguarda l'abolizione del tetto dei contributi del singolo percettore, sarà inviato al Consiglio di Stato per il previsto parere entro e non oltre il 10-15 dicembre. Sarò, comunque, lieto di tenere conto dei risultati delle eventuali audizioni ai fini di quella riforma generale dell'editoria – che non si può fare ovviamente con un regolamento ma con una legge che mi auguro condivisa da tutti e al di sopra delle parti – cominciando dalla convocazione degli Stati Generali dell'Editoria prevista per la seconda metà di gennaio prossimo e già annunciata alla Camera. Faccio infine notare che la discussione del Regolamento è in corso da settembre, quindi da tre mesi

e mezzo, e che sono state accolte la gran parte delle modifiche proposte dalle categorie del computo, dai deputati e dai senatori. Questo per ulteriore chiarezza. Resto a disposizione della Commissione. Un cordiale saluto. on. Paolo Bonaiuti ».

Precisa quindi che sul tema affrontato dal sottosegretario Bonaiuti le è stata inviata per conoscenza una lettera dei deputati Raisi, Perina, Caldoro, Parisi, Comaroli, Granata e Girlanda, inviata al Presidente della Camera di cui dà lettura: «Illustrissimo Presidente, in data 4 novembre 2008 la Camera dei Deputati ha votato e licenziato il Disegno di legge 1441-ter-A oggi al Senato 1195 che all'articolo 33 comma 3 *b)* recita «1-bis. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario». La scorsa settimana in un'Audizione Conoscitiva della Commissione Cultura della Camera dei Deputati il Sottosegretario on. Paolo Bonaiuti nel presentare il regolamento sull'editoria sosteneva che avrebbe chiuso la fase istruttoria entro il 10/12 dicembre 2008 e l'avrebbe inviata al Consiglio di Stato entro quella data per la definitiva approvazione. In sede di dibattito molti colleghi sono intervenuti in Commissione Cultura sottolineando il fatto che il 1195 prevede il parere vincolante delle Commissioni competenti sul regolamento. A loro il Sottosegretario Bonaiuti ha eccepito sostenendo che secondo il parere dei suoi uffici la delega del Governo ricevuta dal Parlamento in materia di regolamento dell'editoria non può essere soggetta ad un ulteriore parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Riteniamo tale interpretazione di dubbia legittimità come dimostrano alcuni pareri che alleghiamo alla presente. Siamo pertanto a chiederLe un Suo autorevole intervento per una corretta interpretazione che dirima questo delicato conflitto istituzionale. Raisi, Perina, Caldoro, Parisi, Comaroli, Granata e Girlanda. ».

Rileva infine che a seguito di questa lettera le è stata trasmessa dal sottosegre-

tario Bonaiuti una ulteriore nota proveniente dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, volta a suffragare, dal punto di vista tecnico, le considerazioni espresse dal rappresentante del Governo, che illustra sinteticamente.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) esprime vivo rammarico per la vicenda in oggetto, stigmatizzando innanzitutto il fatto che non è ancora stato stabilito da una legge dello Stato che vi sarà un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari sul regolamento dell'editoria. Rileva, inoltre, che al contrario di quanto emerge dallo lettera del sottosegretario Bonaiuti, lo schema di regolamento è stato già illustrato in Commissione nel corso della sua audizione e che in ogni caso il regolamento predisposto non è stato redatto sulla base di una consultazione dei vari soggetti interessati. Ricorda, in particolare che erano state richieste delle audizioni, che non verranno svolte per motivi di ristrettezza di tempi che non si comprendono. Giudica inoltre insufficienti tutti i provvedimenti in materia di editoria compresi quelli contenuti nella finanziaria. È disdicevole che non si rispetta la volontà della Camera riguardo alle vincolatività del parere delle Commissioni sul regolamento dell'editoria, in quanto ciò viola le prerogative del Parlamento. Si riserva quindi di segnalare la vicenda con proprie autonome iniziative al Presidente della Camera. Ribadisce quindi la necessità di procedere alle audizioni informali dei soggetti interessati al provvedimento in esame, come convenuto in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già a partire dalla prossima settimana, eventualmente martedì, prima di concludere l'audizione del sottosegretario Bonaiuti il cui seguito, ricorda, è stato rinviato nella seduta del 26 novembre scorso.

Stefano CALDORO (PdL) condivide le obiezioni sull'importanza di rispettare la volontà del Parlamento, anche se rileva che la norma sulla vincolatività del parere parlamentare non è stata ancora appro-

vata definitivamente al Senato. Sottolinea inoltre che occorrerebbe comprendere quali sono le ragioni per le quali vi è adesso fretta di approvare il regolamento. Sottolinea inoltre che in alcuni casi non è possibile prevedere che il parere delle Commissioni parlamentari sia vincolante. Auspica quindi che il sottosegretario Bonaiuti possa riferire sulla vicenda in oggetto in Commissione nel tempo più breve possibile.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea che sulla questione in oggetto sussiste evidentemente un problema di rapporto tra maggioranza parlamentare e Governo. Ricorda inoltre che la velocizzazione dell'iter dell'adozione del regolamento sull'editoria è ingiustificabile e viola la volontà del Parlamento. Rileva, infine, che il sottosegretario Bonaiuti deve ancora finire di rispondere alle obiezioni sollevate in Commissione e auspica quindi che venga trovata una soluzione al problema al più presto.

Renato FARINA (PdL) ritiene che l'atteggiamento del rappresentante del Governo non rileva una scarsa predisposizione ad ascoltare le osservazioni dei membri della Commissione da parte dell'Esecutivo. Sottolinea inoltre che l'adozione del regolamento in tempi rapidi è giustificata dal fatto che occorre evitare di ritardare oltre modo l'assegnazione dei fondi, proprio come indicato dal sottosegretario Bonaiuti. Ricorda d'altra parte che è stata risolta la questione del «tetto dei contributi». Ritiene pertanto che il Governo abbia ben operato e che la questione dei rapporti tra Governo e Parlamento può essere affrontata in altra sede, auspicando quindi che non venga rovinato il clima di collaborazione costruttiva finora instaurato con il Governo.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritiene la situazione imbarazzante, evidenziando l'esigenza di difendere le prerogative del Parlamento. Considera infatti l'operato del Governo ancora più allarmante, perché potrebbe costituire un pre-

cedente pericoloso. Nutre inoltre qualche dubbio sul fatto che vengano effettivamente convocati gli stati generali dell'editore, sottolineando inoltre che tale convocazione potrebbe non essere importante per risolvere la situazione.

Paola GOISIS (LNP) rileva che il Governo avrebbe potuto comunque consultare il Parlamento prima di velocizzare l'iter del regolamento, stigmatizzando il metodo seguito che considera un inutile appesantimento delle procedure. Sottolinea quindi che occorrerebbe maggior rispetto per le prerogative del Parlamento.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) auspica che il Presidente della Commissione cultura, come ha sempre fatto, voglia rappresentare al sottosegretario Bonaiuti le perplessità emerse allo scopo di indurlo a rivedere la sua posizione; altrimenti teme si rischi una vera e propria rottura dei rapporti finora instaurati. È convinto infatti del fatto che se si inizia con un percorso comune, occorre procedere su quella linea. Ricorda inoltre che l'emendamento sulla vincolatività del parere parlamentare è stato votato all'unanimità nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge ora al Senato. Paventa inoltre il rischio che ogni qualvolta il Parlamento si esprime all'unanimità non ci sia rispetto per le sue prerogative da parte del Governo. Ritiene quindi opportuno che ci sia al più presto la convocazione del seguito dell'audizione del sottosegretario Bonaiuti, rinviata il 26 novembre scorso.

Valentina APREA, *presidente*, prende atto delle considerazioni emerse. Deve precisare peraltro, dal punto di vista strettamente formale, che il parere vincolante delle Commissioni sul regolamento dell'editoria non è ancora previsto da una legge dello Stato, poiché il disegno di legge in questione non è stato ancora approvato definitivamente dal Senato. Riconosce d'altra parte che su questo tema rimangono ancora in sospeso numerose questioni sul piano prettamente politico che ritiene debbano essere risolte al più presto.

sto. Dal canto suo, tiene a rassicurare tutti i colleghi e il Governo che non intende in alcun modo che siano frustrate le prerogative della Commissione, del cui rispetto, come ha sempre fatto, sarà personalmente garante. Non vuole peraltro neanche nascondersi che l'approvazione del regolamento in tempi brevi è importante proprio al fine di assegnare i contributi spettanti per gli anni 2007 e 2008 che rischierebbero altrimenti di andare persi. Si riserva quindi di rappresentare al sottosegretario Bonaiuti le considerazioni svolte nel corso della seduta, al fine di potere prevedere in tempi rapidi il seguito della sua audizione, rinviata, come più volte ricordato dai colleghi, il 26 novembre scorso.

La seduta termina alle 17.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 17.

5-00510 De Torre: Attuazione e finanziamento del Piano nazionale di insegnamento dell'italiano come seconda lingua (L2).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Letizia DE TORRE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto nonostante vi sia un riferimento nella risposta ai finanziamenti, le modalità attuative del piano sono insufficienti a garantire l'efficacia del piano stesso.

5-00522 Mancuso: Richiesta di accertamenti ispettivi presso l'I.T.I.S. «Mario del Pozzo» di Cuneo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto la vicenda prospettata nell'interrogazione ha rilevato un atteggiamento politicizzato da parte di rappresentanti sindacali.

5-00537 Frassinetti: Evento verificatosi nella scuola pubblica primaria Crispi di Roma il 15 ottobre 2008.

Bruno MURGIA (PdL) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Bruno MURGIA (PdL) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto la ricostruzione della vicenda riportata nella risposta non corrisponde alle informazioni oggettive in essa indicate.

5-00547 Marco Carra: Ipotesi di chiusura di strutture scolastiche in provincia di Mantova.

Mario CAVALLARO (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mario CAVALLARO (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto la risposta conferma che effettivamente esistono ipotesi di chiusura di strutture scolastiche in provincia di Mantova.

5-00548 Cavallaro: Chiarimenti sulle dichiarazioni alla stampa del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in merito all'Università di Camerino.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mario CAVALLARO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto non vi è stata sufficiente cautela nelle affermazioni in sede di stampa sulla situazione di dissesto dell'università di Camerino.

5-00549 Vannucci: Chiarimenti sulle dichiarazioni alla stampa del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in merito all'Università di Urbino.

Mario CAVALLARO (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Mario CAVALLARO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che dalla stessa emerge come non vi sia una situazione di dissesto nelle casse dell'Università di Urbino, che sta anzi attuando politiche virtuose.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.

C. 953 Aprea, C. 808 Angela Napoli, C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

ALLEGATO 1

7-00076 Garagnani: Salvaguardia della tradizione culturale e spirituale legata al Cristianesimo nelle politiche scolastiche.**RELAZIONE PRESENTATA DAL GOVERNO**

Si condivide l'opinione dell'Onorevole interrogante che il giusto principio dell'accoglienza e dell'integrazione possa essere realizzato solo laddove si conservi la memoria del proprio passato e delle proprie radici culturali, in quanto è soltanto con l'affermazione della propria identità, che si può riconoscere e comprendere l'identità degli altri.

Ricordo che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado è regolamentato da norme pattizie che rappresentano la sintesi finale di posizioni ed interessi rappresentati dall'autorità scolastica italiana e dalla Conferenza Episcopale.

La legge n. 121 del 1985 di ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, che già prevedeva un esplicito riferimento alla tradizione culturale del Cattolicesimo, all'articolo 9, comma 2, precisa che «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della

religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento».

Peraltro la nascita della religione cristiana, le sue peculiarità e il suo sviluppo così come le vicende dei rapporti tra Stato e Chiesa, con particolare riferimento all'Italia, già sono oggetto di studio nell'insegnamento della storia sin dalla scuola primaria e rappresentano, trasversalmente, l'asse portante di altri insegnamenti. Faccio riferimento, in particolare, allo studio della letteratura italiana, molti testi della quale (e basti citare la *Commedia* dantesca) risulterebbero incomprensibili senza gli opportuni riferimenti alla dottrina cattolica e al dibattito teologico, o alla storia dell'arte, per secoli legata inscindibilmente all'iconografia cristiana.

Proprio per questo motivo le indicazioni nazionali relativamente al primo ciclo di istruzione fanno esplicito riferimento al Cristianesimo e stessa cura verrà posta nelle indicazioni nazionali relative al secondo ciclo di Istruzione, proprio al fine di rispondere ad una ineludibile esigenza culturale degli studenti.

ALLEGATO 2

5-00510 De Torre: Attuazione e finanziamento del Piano nazionale di insegnamento dell'italiano come seconda lingua (L2).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante ripropone un argomento – quello riguardante l'integrazione degli alunni stranieri – che è già stato oggetto di esame nelle sedute dell'Assemblea della Camera del 9 e 14 ottobre 2008, in occasione della discussione di varie mozioni presentate su tale problematica, tra cui la mozione n. 1-00050 sottoscritta dall'Onorevole interrogante medesimo ed altri.

Ricordo che la discussione si è poi conclusa con l'approvazione da parte dell'Assemblea della mozione dell'Onorevole Gota ed altri n. 1/00033 (Ulteriore nuova formulazione) mentre sono state respinte le altre mozioni presentate.

Riteniamo che per integrare pienamente nelle classi gli alunni stranieri – che, pur con competenze proprie, risultano penalizzati dalla barriera linguistica – il primo impegno sia quello di insegnare loro la lingua italiana e la Costituzione della Repubblica. L'alfabetizzazione letteraria deve perciò procedere di pari passo con quella civile, sia per i figli degli stranieri, che devono apprendere le regole della comunità italiana, sia per i giovani italiani.

Di certo, la conoscenza della lingua italiana costituisce lo strumento indispensabile per l'integrazione degli alunni stranieri, anche se non è l'unico. Spesso i ragazzi stranieri sono inseriti nelle classi indipendentemente dal livello di conoscenza della lingua italiana, ponendo problemi di tipo didattico ed organizzativo e con la conseguenza che risulta rallentato per tutti, sia italiani che stranieri,

il processo di insegnamento-apprendimento.

Alla luce delle criticità emerse e della crescente presenza di alunni stranieri nelle classi, il Governo intende valutare il fenomeno ed apprestare più incisivi interventi per favorire un effettivo e proficuo inserimento degli alunni stranieri.

Per quel che concerne il Piano nazionale di insegnamento L2, oggetto dell'atto di sindacato oggi in discussione, ricordo che esiste il programma denominato « Scuole aperte ». Detto programma, confermato per il corrente anno scolastico, prevede quattro aree tematiche oggetto di finanziamenti, tra cui quella relativa al Piano di insegnamento di italiano L2 cui fa riferimento l'Onorevole interrogante.

Le risorse finanziarie ad esso dedicate ammontano a 4 milioni e 500.000 euro e saranno ripartite tra gli uffici scolastici regionali e provinciali in base alla presenza di alunni di recente immigrazione, cioè entrati nel sistema scolastico nell'anno 2007/2008, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L'anzidetto programma nazionale « Scuole aperte » prevede nuclei di valutazione per selezionare i progetti e valutarne gli esiti; è altresì previsto un gruppo di lavoro interdirezionale, presso la Direzione generale dello studente, per un coordinamento e un monitoraggio generale.

Per quanto riguarda in particolare il Piano nazionale per italiano L2, il suddetto finanziamento si pone in continuità

e a sostanziale integrazione delle iniziative progettuali realizzate dalle singole istituzioni autonome con i fondi previsti all'articolo 9 del CCNL del comparto scuola, quali misure incentivanti per le aree a rischio e a forte processo immigratorio.

Quanto, infine, alle collaborazioni già avviate dalle istituzioni scolastiche con Regioni ed Enti locali, tali collaborazioni proseguiranno nella consapevolezza reciproca dell'efficacia del lavoro di rete tra le istituzioni del territorio.

ALLEGATO 3

**5-00522 Mancuso: Richiesta di accertamenti ispettivi presso l'I.T.I.S.
« Mario del Pozzo » di Cuneo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato nell'atto di sindacato ispettivo in discussione circa l'assemblea d'istituto svoltasi il 28 ottobre 2008 presso l'Istituto tecnico industriale statale (I.T.I.S.) « Mario Del pozzo » di Cuneo, il Ministero ha interessato il competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

Il medesimo direttore regionale, acquisiti gli opportuni elementi di conoscenza e di valutazione, ha in proposito comunicato che il Dirigente scolastico dell'ITIS « Mario Del Pozzo » ha dato adempimento a quanto disposto dall'articolo 13 del Testo Unico n. 297 del 1994, tutt'ora vigente, che recita: « Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere

richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto ».

Nel caso in specie l'assemblea è stata convocata nel rispetto della normativa vigente, su proposta formalizzata da parte di due allievi della classe 5 C, con intenti informativi in merito ai provvedimenti normativi in materia d'istruzione.

Quanto alla decisione di non far partecipare all'assemblea esponenti di partiti politici essa è stata deliberata all'unanimità il 22 ottobre 2008 dal consiglio d'Istituto – come risulta dal verbale n. 254 – che ha incaricato il dirigente scolastico di darne applicazione.

ALLEGATO 4

**5-00537 Frassinetti: Evento verificatosi nella scuola pubblica primaria
Crispi di Roma il 15 ottobre 2008.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato nell'atto di sindacato ispettivo in discussione circa la « festa della scuola » svoltasi il 15 ottobre 2008 nella scuola primaria « Crispi » del 24° Circolo didattico di Roma, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha richiesto chiarimenti alla competente dirigente scolastica e, a tal proposito, ha comunicato quanto segue.

La proposta d'apertura della scuola per la « Notte Bianca alla scuola Crispi » del 15 ottobre 2008 è stata richiesta ed approvata all'unanimità dal Collegio dei docenti in data 8 ottobre 2008 e dal Consiglio di Circolo del 9 ottobre 2008.

Il Dirigente Scolastico ha provveduto a far installare cartelloni all'ingresso della scuola con la dettagliata elencazione del programma e delle attività per eliminare ogni equivoco che potesse sorgere sulla qualità, i contenuti e le finalità dell'incontro.

Il suddetto programma prevedeva tra l'altro attività di laboratori creativi, rientranti nell'attuale P.O.F d'Istituto, oggi svolte sia in orario scolastico che extra-scolastico.

In concomitanza con i laboratori di intrattenimento dei bambini si è svolto un incontro-dibattito sul futuro cambiamento della scuola primaria, scaturito peraltro dalle numerose richieste di chiarimento da parte dei genitori, preoccupati della futura riorganizzazione oraria e didattica della scuola stessa, prevista per il prossimo anno scolastico.

All'iniziativa hanno partecipato solo bambini accompagnati da almeno un ge-

nitore, tra i quali diversi giornalisti, i cui figli sono iscritti nel suddetto Circolo, interessati alle attuali problematiche scolastiche.

Il Dirigente Scolastico ha prontamente segnalato l'iniziativa, che si è conclusa alle 23.30, al Commissariato di P.S. di zona ed anche all'Ufficio scuola del XVI Municipio.

Sin qui, cito testualmente dalla Relazione inviata dal Direttore generale con nota del 20 novembre 2008.

Dalla lettura della documentazione si evince inoltre che è stato predisposto un servizio di sorveglianza all'ingresso, con la presenza di due collaboratori scolastici resisi volontariamente disponibili; inoltre, per tutto l'orario di apertura straordinaria la dirigente medesima è stata nel plesso scolastico a disposizione di genitori, alunni e docenti.

All'ora di chiusura stabilita, la dirigente, con l'aiuto dei collaboratori scolastici, ha controllato i locali concessi (due aule al primo piano, il piano terra e il cortile) ed ha personalmente provveduto alla chiusura dell'istituto. Tutte le iniziative delineate sono state sempre accompagnate dalla presenza dei genitori che hanno assunto personalmente ogni responsabilità rispetto ai propri figli.

La dettagliata elencazione del programma e delle attività della « notte bianca alla Crispi » era contenuta in grandi cartelloni affissi all'ingresso della scuola.

Ma dalla lettura del programma del Dibattito sulla attuale situazione della scuola si evince come i relatori fossero

indicati esclusivamente col loro ruolo istituzionale. Si trattava, in effetti, di:

Don Roberto Sardelli, rappresentante del Coordinamento Genitori Democratici (CGD), che in una intervista al sito www.11ottobreinpiazza.org ha definito « abominevole » la politica scolastica del Governo;

il vice presidente della commissione scuola del comune di Roma, Paolo Masini, eletto nelle liste del Partito Democratico, membro del « coordinamento eletti contro il decreto Gelmini »;

il presidente della Commissione delle Elette nel 16° municipio di Roma Tiziana Capriotti, eletta nelle liste del Partito Democratico, membro del Coordinamento Genitori Democratici.

Il dibattito è dunque avvenuto in assenza di contraddittorio tra i relatori, contravvenendo al significato stesso del termine dibattito e ingenerando possibilità di equivoco tra i genitori. Il dibattere prevede, secondo il Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani, di « discutere le ragioni in favore e contro »; secondo il famoso Dizionario della lingua italiana Tommaseo Bellini, « cercare, tra due o più, le ragioni pro e contro di cose da credere o da fare ».

Cosa che, in tutta evidenza, non è avvenuta essendo i relatori schierati unanimemente contro, e che non sarebbe avvenuta, e sarebbe stata del pari censurabile, se per ipotesi i relatori fossero stati tutti pro.

Il Ministero è pienamente consapevole delle forti contrapposizioni suscitate dai provvedimenti adottati e si è sempre mosso in una linea di ampia tutela del dissenso, purché lo stesso non assumesse forme contrarie alla missione educativa che è a fondamento delle Istituzioni scolastiche e modalità contrarie alla normativa.

In tal senso, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Raffaele Sanzo, in data 3 dicembre 2008 ci ha comunicato quanto segue in merito alla « Notte bianca alla Crispi »:

« Si significa che questa Direzione Generale ha provveduto a rappresentare informalmente e per le vie brevi alla Dirigente Scolastica l'inopportunità di dar corso a manifestazioni che non hanno immediato rilievo didattico educativo e che non promanino da quanto delineato nel POF. Inoltre si osserva che si nutrono forti perplessità in merito alla legittimità ed opportunità delle Delibere assunte dagli Organi Collegiali dell'Istituzione scolastica in parola, delibere per le quali l'Organo non era abilitato ».

ALLEGATO 5

5-00547 Marco Carra: Ipotesi di chiusura di strutture scolastiche in provincia di Mantova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, adottato ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha a suo tempo dettato disposizioni per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, al fine di garantire il raggiungimento ed il più efficace esercizio dell'autonomia; dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche; assicurare alle medesime la necessaria capacità di confronto, interazione, negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali, le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza, ed inoltre, far sì che i giovani possano inserirsi in una comunità educativa culturalmente adeguata ed idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e socializzazione.

I criteri per il raggiungimento del dimensionamento sono stati previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 che ha indicato i parametri di riferimento massimo (900 alunni) e minimo (500 alunni) e gli elementi da prendere in considerazione per assicurare, nell'ambito di detti parametri, l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Tali elementi sono la consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza; le caratteristiche demografiche, orografiche economiche e socio-culturali dei bacini di utenza; l'estensione di fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile; la complessità di direzione, gestione ed organizzazione didattica.

Il decreto stesso non ha mancato di dettare specifiche disposizioni per le

scuole collocate nelle piccole isole, nei comuni montani nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche; per queste scuole, infatti, è stata prevista la possibilità di ridurre a 300 allievi il parametro minimo di riferimento.

Da quasi un decennio tuttavia la rete scolastica è rimasta pressoché invariata nonostante le situazioni demografiche siano mutate nel tempo, tant'è che si può stimare che una buona percentuale di istituzioni scolastiche compresa tra il 15 per cento e il 20 per cento non è più legittimata a funzionare come istituzione autonoma.

L'esigenza di eliminare le numerose situazioni non conformi ai parametri dell'attuale normativa ha indotto il legislatore, con la legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, a prevedere, all'articolo 64, nell'ambito della revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico la definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di dimensionamento della rete scolastica.

L'istituzione, la soppressione o l'aggregazione delle scuole, quali punti di erogazione del servizio scolastico, rientrano nelle competenze delle Regioni e delle Autonomie locali, in base al disposto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e alle previsioni del titolo V della Costituzione, sulla base dei parametri e dei criteri per il dimensionamento e per l'individuazione dei punti di erogazione dei servizi definiti dal Ministero dell'Istru-

zione con apposito regolamento da emanarsi ai sensi del suddetto articolo 64 della legge n. 133.

Lo schema del piano programmatico di interventi, predisposto ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008, attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari, prevede che il dimensionamento dovrà procedere attraverso la verifica delle situazioni in atto, finalizzata al rispetto della normativa vigente per il funzionamento delle scuole autonome, a cominciare dai territori non ubicati nelle comunità montane o nelle piccole isole, anche attraverso il progressivo superamento delle attuali situazioni relative a plessi e sezioni staccate con meno di 50 alunni.

Faccio presente, inoltre, che in sede di conversione del decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, è stato approvato un emendamento che integra le disposizioni contenute nell'articolo 64 della legge n. 133, fissando al 31 dicembre 2008 il termine per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche da parte delle regioni e degli enti locali, nel rispetto dei parametri fissati dal su indicato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 e riportando la questione dei punti di erogazione del servizio ad una procedura più complessa riferita agli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012.

Per quanto riguarda la regione Lombardia, alla quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, il competente direttore generale dell'ufficio scolastico ha fatto presente che, in vista del dimensionamento per l'anno scolastico 2009-2010, la regione ha attivato il consueto tavolo tecnico al quale partecipano rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale, dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI Lombardia) e dirigenti e funzionari delle 11 province lombarde.

Sono stati organizzati per ora tre incontri, il 12 settembre, il 22 ottobre e il 5 novembre, tutti a carattere esclusivamente tecnico.

Anche l'incontro del 5 novembre 2008 è stato dedicato al mero confronto dei dati aggiornati al 2008-2009, in vista del dimensionamento dell'anno scolastico 2009-2010, verificando il rispetto dei parametri dimensionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998.

Durante la seduta è stato brevemente presentato, oltre al dato delle istituzioni autonome sottodimensionate, anche quello relativo ai singoli punti di erogazione del servizio (sedi-plessi) e si è concordato un aggiornamento in tempi brevi.

Per quanto suddetto e alla luce di quanto riferito dal direttore dell'ufficio scolastico regionale non sembrano pertanto giustificate nell'immediato futuro le preoccupazioni espresse dall'interrogante.

ALLEGATO 6

**5-00548 Cavallaro: Chiarimenti sulle dichiarazioni alla stampa del
Ministro dell'istruzione, università e ricerca in merito all'Università
di Camerino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che la situazione dell'Università di Camerino è emersa a seguito del risultato negativo di gestione desunto sia dalle informazioni trasmesse dall'Ateneo in ottemperanza agli adempimenti di cui al decreto-legge 1° marzo 2007 (Omogenea redazione dei conti consuntivi), sia dalla risposta fornita dallo stesso Ateneo in data 19 giugno 2008 alla nota ministeriale n. 924 del 18 giugno 2008, nella quale si stimava provvisoriamente, in attesa della chiusura del conto consuntivo, una perdita di esercizio per il 2007.

A seguito di tale risultato negativo (perdita d'esercizio) la competente Direzione Generale, con nota n. 1516 del 22 ottobre 2008, ha richiesto copia, completa di allegati del conto consuntivo approvato dagli Organi di Governo con il relativo verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione del Rettore e del Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di poter effettuare una analisi più approfondita sulla situazione economico-finanziaria dell'Ateneo.

A seguito della parziale documentazione trasmessa dall'Ateneo si è preso atto della consistenza dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007, non desumibile dalle informazioni precedentemente comunicate.

Si assicura che, nell'analisi della documentazione che verrà trasmessa, sarà posta particolare attenzione non solo all'equilibrio economico ma anche a quello finanziario.

Il Ministero, peraltro, non può che apprezzare vivamente, da parte dell'Ateneo, l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, che indubbiamente rappresenta un più adeguato strumento per la misurazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione nell'utilizzo delle risorse, nonché dell'equilibrio economico. Detta adozione si colloca perfettamente nell'esigenza di un rigoroso utilizzo delle risorse pubbliche, da improntarsi peraltro alla massima trasparenza, che il Ministero intende perseguire nel corso del presente mandato.

ALLEGATO 7

**5-00549 Vannucci: Chiarimenti sulle dichiarazioni alla stampa del
Ministro dell'istruzione, università e ricerca in merito all'Università
di Urbino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ritiene di premettere un'analisi della situazione finanziaria dell'Ateneo « Carlo Bo » di Urbino, sulla base delle informazioni trasmesse dal Rettore del medesimo.

L'Università, come ben noto, ha stipulato un accordo di programma con il Ministero ai fini della statalizzazione e sta procedendo, nel rispetto degli impegni assunti, al rientro della situazione debitoria pregressa in termini più consistenti rispetto agli impegni assunti.

In relazione a maggiori entrate ed a una politica di rigoroso contenimento della spesa e di eliminazione di parte dei residui passivi in sede di riaccertamento, il risultato di gestione del 2007 è stato positivo e tale situazione ha contribuito alla riduzione del disavanzo di amministrazione di 8 milioni di euro, portandolo a 13,167 milioni di euro rispetto ai 18 concordati nel Piano.

Tale disavanzo potrà essere integralmente ripianato con la vendita del collegio Tridente entro il 2008.

Le spese obbligatorie sono state ridotte e risultano totalmente sotto controllo; inoltre, l'Università dichiara di essere in grado di far fronte agli interessi ed ai rimborsi delle quote capitale dei mutui contratti ed evidenzia, che sono stati conclusi ed attivati accordi di programma con gli Enti territoriali e che, pur in presenza dei vincoli di bilancio, si è incrementato il finanziamento delle borse di dottorato ed è stato attivato un monitoraggio costante dei prodotti della ricerca.

Dalla documentazione, in particolare, emerge che:

il bilancio presenta un risultato di gestione positivo di 5,7 milioni di euro, contro il disavanzo di 1,4 milioni di euro dell'anno precedente;

il conto economico presenta una differenza attiva tra valore e costi della produzione per 10,8 milioni di euro contro l'attivo di 2,4 milioni di euro del 2006 ed un avanzo economico di 9,3 milioni di euro;

il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007 passa a 13,2 milioni di euro rispetto ai 21,4 milioni di euro del 2006 con un miglioramento di 8,2 milioni di euro.

Come da intese intercorse con il Ministero, l'Ateneo continuerà nell'azione di risanamento già intrapresa.

Tuttavia, il Ministero, consapevole della necessità di accurate analisi delle situazioni finanziarie deficitarie di alcuni Atenei, ha provveduto a comunicare (nota prot. 1559 del 30 ottobre 2008) al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale di Finanza, non essendo il Ministero dotato di un proprio organo ispettivo, la situazione complessiva emersa sui risultati negativi di gestione delle suddette Università, al fine di costituire un Gruppo di Lavoro, composto anche da rappresentanti di tale Ispettorato, per una accurata analisi e monitoraggio delle situazioni deficitarie.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00179 Bobba: interventi per la messa in sicurezza dei siti nucleari	97
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	101
5-00090 Siragusa: attività di alcuni stabilimenti industriali siti in provincia di Palermo ...	98
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	104
5-00228 Alessandri: realizzazione di un'arteria autostradale in provincia di Modena	98
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	107
5-00644 Misiti: situazione di inquinamento da rifiuti tossici a Crotone.	
5-00697 Realacci: situazione di inquinamento da rifiuti tossici a Crotone	98
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	109
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di inquinamento acustico. C. 1760 Alessandri (<i>Esame e rinvio</i>) ...	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.10.

5-00179 Bobba: interventi per la messa in sicurezza dei siti nucleari.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi BOBBA (PD) replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del Governo, anzitutto perché essa

giunge con ben cinque mesi di ritardo, e, in secondo luogo, perché contiene soltanto elementi conoscitivi e di valutazione già noti alla pubblica opinione. Rileva, inoltre, che sul tema delicato e importante della realizzazione del sito di deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, il rappresentante del Governo ha correttamente fatto riferimento alla cosiddetta « Commissione Bersani », che ha concluso i propri lavori il 25 settembre scorso, ma ha ommesso di riferire che l'attuale Governo si è espresso contro un ordine del giorno, da lui presentato, che esortava il Ministro dello sviluppo economico a procedere senza indugio all'individuazione del sito nazionale di deposito dei rifiuti radioattivi. Aggiunge, in proposito, che nel decreto ministeriale per la valutazione di impatto ambientale del costruendo impianto CEMEX per la solidificazione delle scorie radioattive liquide,

oggi conservate a Saluggia in un deposito inadeguato e «di fortuna», non si fa nessun cenno al trasferimento delle stesse nel deposito nazionale, con ciò dimostrandosi che il Governo non sta dando alcuna risposta né al problema della cementificazione dei rifiuti radioattivi di Saluggia né, soprattutto, alla loro rimozione dall'attuale sito e al loro trasferimento definitivo nel sito nazionale di deposito dei rifiuti radioattivo.

5-00090 Siragusa: attività di alcuni stabilimenti industriali siti in provincia di Palermo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandra SIRAGUSA (PD) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata risposta fornita e prende atto positivamente del fatto che tale risposta contribuisce a fare chiarezza sulla gravità della situazione descritta nella propria interrogazione, costituendo un monito nei confronti della regione siciliana per le gravi inadempienze ad essa riconducibili. Deve, tuttavia, dichiararsi insoddisfatta per il grave ritardo con cui è arrivata la risposta del Governo – giunta, peraltro, solo dopo la presentazione di altre due interrogazioni sulla vicenda –, ed anche per il fatto che il Governo sarebbe in procinto di trasferire la delega a rispondere a queste due «nuove» interrogazioni dal Ministro dell'ambiente a quello dei rapporti con le regioni. A suo giudizio, infatti, anche in relazione all'impegno del ministero dell'ambiente a monitorare attentamente la questione in sede comunitaria, è indispensabile che il ministero dell'ambiente continui a rimanere interlocutore del Parlamento su questa vicenda.

5-00228 Alessandri: realizzazione di un'arteria autostradale in provincia di Modena.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo che consente una completa ricostruzione di una vicenda attentamente seguita dalle comunità locali investite dalla realizzazione della cosiddetta «Autostrada Cispadana». Nel prendere atto che si tratta di un'infrastruttura di competenza regionale, ricorda che uno degli obiettivi dell'interrogazione era proprio quello di portare all'attenzione del Governo nazionale le problematiche che la realizzazione di questa infrastruttura pone ai cittadini emiliani; ritiene infatti difficilmente comprensibile il comportamento tenuto dalla regione Emilia-Romagna sulla vicenda, che, come emerge dalla risposta del Governo, continua a voler realizzare l'arteria autostradale in questione, con una previsione di traffico di cinquantamila veicoli al giorno, facendo passare il suo tracciato in mezzo ai centri abitati. A suo avviso, è questa una chiara dimostrazione del fatto che la tanto decantata buona amministrazione della regione Emilia-Romagna troppo spesso agisce contro gli interessi e le esigenze dei propri cittadini. Ringrazia, quindi, il rappresentante del Governo per la completezza degli elementi acquisiti, nella convinzione che il Governo, qualora sarà interessato della vicenda, sarà consapevole della sua importanza e pronto ad affrontarla positivamente.

5-00644 Misiti: situazione di inquinamento da rifiuti tossici a Crotone.

5-00697 Realacci: situazione di inquinamento da rifiuti tossici a Crotone.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) prende atto dell'articolata e tempestiva risposta del rappresentante del Governo. Nel riferirsi alle acclamate inadempienze e lacune dell'azione degli enti locali e della regione, e anzi proprio in ragione di tali accertate mancanze, ritiene tuttavia indispensabile che lo Stato – in questo caso il ministero dell'ambiente – affronti con risolutezza la questione e assuma su di sé la responsabilità di mettere in campo un'azione efficace e rapida, da un lato, per la definitiva perimetrazione e la messa in sicurezza del sito inquinato, dall'altro, per la sua complessiva e completa bonifica. Inoltre, a suo avviso, solo un risoluto intervento dello Stato può garantire l'applicazione rigorosa, nel caso in questione, del principio fondamentale secondo il quale « *chi inquina paga* ». Esorta, altresì, il Governo ad approfondire meglio e più ampiamente di quanto non appaia nella risposta fornita gli aspetti relativi agli effetti sulla salute dei cittadini derivante dallo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e dal loro criminale utilizzo anche per la costruzione di alloggi, di scuole, di centri commerciali e di opere stradali.

Ermete REALACCI (PD) dà volentieri atto al rappresentante del Governo della serietà della risposta fornita. Ritiene, tuttavia, che la risposta lascia aperte alcune questioni che, invece, è bene che il Governo definisca con precisione, con tempestività e con risolutezza. In particolare, ferma restando la funzione positiva, di stimolo e di pressione, che fin qui ha esercitato e continua ad esercitare l'azione della magistratura su tutti gli attori della vicenda, osserva che non solo è indispensabile una piena assunzione di responsabilità da parte del Governo – come ha giustamente osservato il deputato Misiti – ma che, sia per quanto riguarda le questioni dell'ampliamento del perimetro del sito di interesse nazionale, che per l'accertamento degli effetti prodotti dai gravissimi fenomeni di inquinamento sulla salute dei cittadini, nonché, infine, per garantire il rispetto da parte della società inquinatrice di tutti gli obblighi ad essa

imposti dalla legislazione, sia necessario che il Governo si muova con grande risolutezza, impegnando tutte le risorse tecniche e finanziarie ad oggi disponibili, garantendo il rispetto rigoroso dei tempi prescritti per l'accertamento dei livelli di inquinamento nonché la messa in sicurezza del sito inquinato e la sua bonifica. Soffermandosi, quindi, sulla questione specifica dell'inquinamento del mare nell'area interessata dallo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi, osserva che – ad una prima lettura – i dati contenuti nella risposta del Governo appaiono abbastanza « datati », sollecitando in tal caso il Governo ad approfondire la questione e ad effettuare una verifica seria dello stato attuale dell'inquinamento del mare e del litorale.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
C. 1760 Alessandri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, composta da due articoli, è finalizzata al coordinamento della normativa vigente in materia di inquinamento acustico con il concetto di normale tollerabilità delle immissioni, anche acustiche, previsto dall'articolo 844 del codice civile; tale disposizione, lasciando ampi margini di interpretazione al concetto di « normale tollerabilità » dei rumori in esso contenuto, ha

determinato, nel corso degli anni, un serio contenzioso in sede giurisdizionale ed una giurisprudenza contrastante che reca danno sia agli operatori economici che ai privati cittadini.

Segnala, altresì, che, con l'intento di circoscrivere – per le sopra esposte ragioni – la portata della norma codicistica, l'articolo 1 della proposta di legge in esame dispone che i limiti di normale tollerabilità dei rumori, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, siano stabiliti nelle disposizioni recanti la classificazione in zone dei territori comunali, emanate in conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico. Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che, nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche, siano fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. Precisa che, in altri termini, la proposta di legge individua un'interpretazione volta a coordinare la norma del codice civile con la legislazione vigente in materia di inquinamento acustico, con l'obiettivo di porre rimedio alle controversie legali tra cittadino e impresa in materia di disturbo da rumore, attraverso la

definizione di limiti certi che tengano conto della destinazione d'uso delle aree e della distinzione delle aree residenziali da quelle agricole o industriali. Osserva, infine, che l'articolo 2 reca le consuete norme relative all'entrata in vigore del provvedimento di legge.

Prima di concludere ritiene, peraltro, doveroso ricordare che già nella XIV legislatura l'VIII Commissione esaminò una proposta di legge avente finalità analoghe, della quale egli stesso era stato relatore. Il provvedimento non ebbe, poi, ulteriore seguito. Si augura, pertanto, che tale proposta possa essere esaminata con sollecitudine al fine di poter dare una adeguata risposta ai problemi prima richiamati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 dicembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00179 Bobba: interventi per la messa in sicurezza dei siti nucleari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 29 dicembre 2006, previo parere tecnico dell'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ex APAT), ha accordato la deroga alla prescrizione tecnica che regola l'esercizio del deposito Avogadro, dettata dall'ISPRA nel giugno 1995, al fine di consentire il trasferimento temporaneo, per un periodo di tre anni, del solo combustibile irraggiato presente nella piscina di Eurex, in quanto si è ritenuto «... prioritario, imprescindibile e urgente l'adozione da parte della Sogin S.p.A. ...» delle azioni necessarie alla risoluzione della problematica della potenziale dispersione di acqua contaminata dalla piscina dell'impianto Eurex di Saluggia, essendo tale soluzione l'unica praticabile con maggiore celerità e, comunque, funzionale all'allontanamento definitivo del combustibile verso il riprocessamento all'estero.

A seguito della citata deroga, il combustibile irraggiato della piscina Eurex di Saluggia è stato trasferito nel deposito Avogadro. L'allontanamento di tale combustibile ha reso poi possibile dare attuazione al previsto piano di intervento per lo svuotamento e la bonifica della piscina di stoccaggio dell'impianto Eurex. Tale operazione, ormai terminata, ha consentito la risoluzione della problematica relativa alla potenziale dispersione di acqua contaminata.

In relazione al riprocessamento in Francia del combustibile irraggiato italiano, di cui all'Accordo Intergovernativo del 24 novembre 2006, si fa presente che nel mese di maggio 2007 il Ministro dello sviluppo economico *pro-tempore* e l'omo-

logo Ministro francese hanno firmato un *Addendum* a tale Accordo per meglio definire alcuni aspetti relativi all'applicazione dello stesso. In relazione a tale firma, la Società Sogin ha proceduto alla definitiva firma del contratto con la Società francese AREVA NC. Il contratto implementa gli accordi intergovernativi sopra detti e prevede il trasporto, il trattamento e il condizionamento in territorio francese del combustibile irraggiato italiano.

Al riguardo, si ricorda, altresì, che la deroga concessa nel dicembre 2006 prescrive alla Società Sogin S.p.A. di: «... provvedere affinché, nell'ambito del programma di trasferimento del combustibile presente presso i siti nazionali, programma che la Società stessa dovrà predisporre in attuazione del sopra citato accordo tra il Governo Italiano ed il Governo Francese, venga previsto l'allontanamento del combustibile depositato in Avogadro con la dovuta priorità nel rispetto dei termini temporali della deroga ... ».

Quanto al programma generale di allontanamento del combustibile irraggiato presentato dalla società Sogin Spa nell'ottobre 2007, si fa presente che lo stesso è stato concordato anche con la società AREVA. In tale programma è stato previsto l'allontanamento del combustibile stoccato negli impianti della Regione Piemonte mediante l'impiego di due contenitori di trasporto *ad hoc* di nuova progettazione e costruzione in considerazione sia dei vincoli geometrici delle piscine, sia delle capacità dei mezzi di sollevamento degli impianti del Deposito Avogadro e della centrale E. Fermi di Trino Vercellese.

A tal proposito, si precisa che l'inizio delle spedizioni del combustibile ex EUR-REX stoccato nel Deposito Avogadro è, ad oggi, previsto a partire da marzo 2010 e l'allontanamento dello stesso dovrebbe completarsi, secondo le previsioni, entro giugno 2010. Successivamente, senza soluzione di continuità, sarà allontanato il combustibile ad ossido di uranio di Trino Vercellese ed il combustibile ad ossidi misti della centrale del Garigliano stoccati anch'essi presso il Deposito Avogadro.

A conclusione dei trasporti dal Deposito Avogadro inizieranno i trasporti dalla centrale di Trino Vercellese che si concluderanno nel primo semestre del 2011. La tempistica per l'allontanamento del combustibile depositato in Avogadro è condizionata dalla necessità di approvvigionamento dei *cask* adeguati ai requisiti richiesti per la movimentazione presso il Deposito stesso.

Per quanto concerne la progettazione, fabbricazione e *licensing* dei 2 contenitori tipo necessari per poter dare avvio ai trasporti dal deposito Avogadro e dalla centrale di Trino Vercellese, è stato chiesto alla Sogin Spa di mettere in campo tutte le competenze e le risorse necessarie per la riduzione dei tempi occorrenti.

Nell'ultimo rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori, presentato dalla Sogin il 4 luglio 2008 al Ministero, all'ISPRA, al Prefetto di Vercelli ed alla Regione Piemonte, è stato indicato che la consegna del primo dei due contenitori tipo per lo svolgimento delle prove in bianco presso il deposito di Avogadro è attualmente prevista per il dicembre 2009, con un anticipo di circa due mesi rispetto al programma precedente.

Riguardo alla solidificazione dei rifiuti radioattivi liquidi presenti in Eurex, che verrà effettuata definitivamente nell'impianto CEMEX, l'ISPRA ha fatto presente che già dal 2001 sono stati presi provvedimenti diretti alla riduzione del rischio connesso alla loro presenza tra i quali il trasferimento, concluso il 26 novembre scorso, dei rifiuti liquidi a più elevata attività in nuovi serbatoi di stoccaggio posti in una struttura bunkerizzata denominata « Nuovo Parco Serbatoi ».

Per quanto concerne il progetto dell'impianto per la solidificazione dei rifiuti

radioattivi liquidi, CEMEX, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato che tale progetto è stato oggetto di un decreto di compatibilità ambientale (VIA), emanato in data 19 settembre 2008, già notificato a tutte le Amministrazioni competenti per il rilascio dell'autorizzazione alla sua realizzazione.

Per quanto attiene alla problematica relativa alla verifica e al controllo dell'infiltrazione della radioattività che potrebbe eventualmente essersi accumulata nel terreno e nelle falde freatiche, la campagna di monitoraggio idrogeologico e radiologico di tutta l'area interessata sarà proseguita dall'ISPRA, dalla Sogin, dall'Arpa Piemonte e dagli uffici tecnici della Regione, della Provincia e dei Comuni coinvolti, ciascuno per quanto di competenza.

In questo contesto di analisi tecnica potranno essere valutate eventuali proposte di integrazioni e miglioramenti sia delle tecnologie di rilevazione sia delle metodologie di controllo del potenziale inquinamento radioattivo, soprattutto per la salvaguardia delle falde freatiche, e quali siano le misure di tutela ambientale e sanitaria, eventualmente, da adottare. Il Ministero dello sviluppo economico conferma tutta la sua sensibilità al problema e disponibilità a svolgere ogni azione di competenza per il conseguimento dei comuni obiettivi di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente.

Per quanto attiene al controllo e alla vigilanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria sulle attività operative della Sogin Spa e di quanti operano nei siti nucleari, l'ISPRA, competente in materia ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, ha fatto presente che per l'intervento di bonifica della piscina Eurex, come per tutte le attività che comportano per i lavoratori il rischio di esposizioni alle radiazioni ionizzanti, la legge prescrive il rispetto di precisi limiti di dose (20 milliSievert all'anno), nonché l'adozione di provvedimenti protettivi di ottimizzazione atti a mantenere l'esposizione « al livello più basso ragionevolmente ottenibile ». Ha, altresì, precisato che, in passato, in alcuni casi di esposizioni giudicate non ottimizzate, oltre ad applicare le sanzioni previste, ha adottato provvedimenti che hanno

portato ad una drastica riduzione delle dosi ricevute dai lavoratori dell'impianto.

Inoltre, con riguardo al 2007, anno in cui si sono svolte diverse attività all'interno del locale piscina, l'ISPRA ha precisato che le dosi da contaminazione interna dei lavoratori sono risultate tutte inferiori a 1 milliSievert (che è il limite di dose di legge per gli individui della popolazione), con sole due eccezioni di esposizioni totali annue leggermente superiori. Infine, ha riferito che per il 2008 si sta riscontrando una situazione analoga che sarà valutata a conclusione dell'anno solare.

In relazione alla realizzazione del Deposito nazionale, si fa presente che con decreto ministeriale 25 febbraio 2008 è stato costituito un Gruppo di Lavoro, composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute, delle Regioni, dell'APAT e dell'ENEA, per l'individuazione della tipologia, delle procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito del territorio nazionale, di un centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello nel settore dei rifiuti radioattivi, comprendente il Deposito nazionale.

Il gruppo di lavoro Stato-Regioni, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, ha concluso i lavori il 25 settembre

2008 con l'elaborazione di un documento finale che delinea, oltre agli aspetti di carattere tecnico, le linee di un processo decisionale che vede il coinvolgimento delle Regioni e delle Amministrazioni locali in un percorso partecipativo, basato sulle manifestazioni di interesse del territorio.

Il documento, come previsto dal decreto ministeriale 25 febbraio 2008, è stato trasmesso dal GdL al Ministro dello sviluppo economico unitamente al verbale dell'ultima riunione, in cui sono riportate le motivazioni che hanno spinto il solo rappresentante della Regione Basilicata a non sottoscrivere il testo, e trasmesso alla Conferenza unificata Stato Regioni ed alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il Ministero dello sviluppo economico è consapevole della complessità del tema ed è altresì convinto della necessità che sia trovata presto una soluzione per la sistemazione dei rifiuti radioattivi, problema che interessa non solo i Comuni sedi di impianti nucleari in via di disattivazione ma anche i settori diversi da quello dell'energia, come la ricerca, l'industria ed il settore ospedaliero.

In tal senso, si ritiene che le conclusioni del lavoro del GdL possano costituire la base per un confronto aperto e consapevole tra Amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00090 Siragusa: attività di alcuni stabilimenti industriali siti in provincia di Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00090 presentata dall'onorevole Siragusa e riguardante le problematiche ambientali che investono lo stabilimento Italcementi Spa nel Comune di Isola delle Femmine, è utile premettere che il rilascio dell'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale), cui è soggetto il predetto stabilimento, è di competenza regionale.

Tale autorizzazione è stata concessa con decreto n. 693 del 18 luglio 2008 solo per lo stabilimento esistente, invece il Progetto di ammodernamento della cementeria è stato stralciato al fine di essere ripresentato per l'A.I.A. dopo l'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale, di cui si specificherà più avanti.

Ciò premesso, secondo quanto comunicato dalla Regione Sicilia, risulterebbe che i limiti alle emissioni contenuti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) sono in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore e che il *pet-coke* è classificato come « combustibile consentito » dalla normativa vigente (Allegato X « *Disciplina dei combustibili* » alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) che, a certe condizioni, la cui puntuale verifica è assolutamente indispensabile per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, ne autorizza l'utilizzo.

L'impianto in questione ha avuto per decenni, e fino a quando non è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, autorizzazioni che gli permettevano di emettere in atmosfera un carico di inquinanti che era notevolmente superiore a quello attuale. Per alcuni parametri peraltro (diossine, metalli pesanti, IPA, eccetera), non esistevano neanche limiti e/o restrizioni. Va detto però che, già a

partire dal 2000, la normativa vigente imponeva di adottare specifici provvedimenti finalizzati a ridurre la pressione ambientale nelle aree industriali, in linea con i principi UE di gestione eco-compatibile e sviluppo sostenibile. Provvedimenti che la Regione era tenuta ad emanare – ma non lo ha fatto – in attuazione di quanto previsto in questo senso dalla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Si fa riferimento in particolare alla mancata adozione dei Piani e dei Programmi sulla qualità dell'aria previsti dagli articoli 7, 8 e 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ed alla mancata attivazione delle forme di informazione al pubblico previste dall'articolo 11 dello stesso decreto.

Dalle informazioni pervenute risulta che ad oggi il dipartimento sta lavorando alacremente per adottare gli atti sopra indicati, tanto che entro l'anno è prevista la definizione della bozza del Piano d'Azione ex articolo 7 del decreto legislativo n. 351 del 1999 per la « Zona di risanamento palermitana », nella quale sono inclusi i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta, Villabate e Palermo. La Procura della Repubblica di Palermo si sta interessando delle omissioni degli anni passati per l'accertamento delle connesse responsabilità penali.

Ritornando al rilascio dell'A.I.A. indicato in premessa, si evidenzia che sono state imposte all'Italcementi specifiche restrizioni e prescrizioni per quanto riguarda le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione,

trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide. Tali prescrizioni sono in linea con i principi e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per quanto riguarda in particolare il trasporto dei materiali polverulenti e del combustibile (compresi il carbone ed il *pet-coke*) l'A.I.A. prevede per il gestore l'obbligo tassativo di « fare ricorso a procedure che impediscano la diffusione delle polveri (di qualunque tipo), tramite l'utilizzo di idonei mezzi e/o dispositivi di tenuta ».

La cementeria non può utilizzare combustibile da rifiuti (CDR). Nell'Autorizzazione Integrata Ambientale citata dall'interrogante sono infatti specificati i combustibili consentiti, singolarmente o in miscela tra loro:

carbone fossile (forno, molino crudo);

coke di petrolio (forno, molino crudo);

olio a Basso Tenore di Zolfo (caldaie, forno, molino crudo).

È previsto, inoltre, che nelle fasi (critiche) di ripartenza da freddo del forno e/o del fornello del molino crudo, al fine di garantire una migliore performance ambientale e a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, sia utilizzato come combustibile esclusivamente olio a basso tenore di zolfo (BTZ). L'A.I.A. prescrive inoltre che tutti i combustibili utilizzati nell'impianto siano conformi alle specifiche tecniche nazionali di settore.

Sempre citando le fonti regionali, risulterebbe che (pur) la cementeria « non essendo » un inceneritore di rifiuti, e non soggetta, quindi, alla medesima normativa tecnica di riferimento per le emissioni in atmosfera, all'impianto dell'Italcementi sono stati imposti (per parametri specifici come diossine, metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, eccetera) limiti e condizioni tanto severi da essere perfettamente compatibili con quelli che l'Unione Europea stabilisce per gli inceneritori. La scelta dell'adozione di misure così restrittive è stata dettata proprio dall'esigenza

primaria di tutelare i cittadini e l'ambiente, visto il contesto in cui opera l'impianto in questione.

Va inoltre evidenziato, come ulteriore elemento di sicurezza e di garanzia a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che è stato imposto all'Italcementi s.p.a di provvedere all'acquisto di due stazioni di monitoraggio, da affidare in gestione/manutenzione ad Arpa Sicilia, ma con oneri a carico della stessa azienda, proprio per fare in modo che un soggetto pubblico (l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) tenga costantemente sotto controllo la qualità dell'aria nella zona di influenza dell'impianto, al fine di consentire all'amministrazione regionale di adottare, qualora dovesse essere necessario, tutte le misure di contrasto ad ogni forma di inquinamento.

Per quanto riguarda le sentenze del TAR Sicilia, c'è da dire che il 25 luglio 2006 è la data nella quale la Regione Siciliana con un atto formale, diffida n. 48283 del 25 luglio 2006, prende atto che presso la cementeria « il *pet-coke* viene utilizzato dal 1987 come combustibile del forno 3, del mulino crudo 3 e, in miscela e fino al 1992, del forno 2 » e che « l'uso del *pet-coke* come combustibile non è mai stato comunicato, pertanto dovranno essere prese le necessarie misure volte alla tutela dell'ambiente » ed evidenzia che occorre « l'aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera », e diffida la Italcementi s.p.a. dal « continuare ad utilizzare il *pet-coke* come combustibile, nonché a continuare ogni attività che dia luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto in assenza della necessaria autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

Successivamente, l'azienda ha presentato ricorso al TAR Sicilia (sez. di Palermo), il 4 agosto 2006, chiedendo la sospensione della diffida. Il TAR ha respinto la richiesta di sospensione con Ordinanza n. 1159 del 24 ottobre 2006 e l'azienda, in data 9 luglio 2007, ha presentato ricorso al CGA.

Va chiarito, comunque, che il pronunciamento del TAR fa riferimento alla pre-

cedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Italcementi S.p.A., e non ha alcuna relazione con l'attuale Autorizzazione Integrata Ambientale, per il rilascio della quale ha fatto, semmai, da elemento propulsivo.

Per quanto riguarda l'applicazione della Direttiva 85/337/CEE modificata, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e della Direttiva 92/43/CEE, in materia di Valutazione di Incidenza (V.I.), si precisa che la ditta Italcementi Spa ha già provveduto all'attivazione delle suddette procedure, oggi in corso di istruttoria per il « Progetto di ammodernamento della cementeraa sita nel territorio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) », rispettivamente con note del 26 luglio e 2 agosto 2007, acquisite al protocollo dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Siciliana il 26 luglio e 9 agosto 2007.

Tale progetto, inizialmente incluso nella procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e che prevede la conversione tecnologica (*revamping*) dell'impianto con il completo allineamento alle Migliori Tecnologie Disponibili (M.T.D.) per il settore cemento e la realizzazione, tra l'altro, di una struttura a torre di altezza di circa 100 metri, è stato successivamente stralciato su richiesta della stessa Italcementi in sede di Conferenza dei Servizi del 31 gennaio 2008, impegnandosi, altresì, a ripresentare istanza di A.I.A. per il progetto di « *revamping* » dell'impianto con il completo allineamento alle Migliori Tecnologie Disponibili, dopo l'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale positivo su tale progetto.

L'Autorizzazione integrata Ambientale rilasciata, con prescrizioni, dall'Assessorato Ambiente con DRS n. 693 del 18 luglio 2008 riguarda, quindi, esclusivamente l'impianto esistente « cementeria di Isola delle Femmine », come, tra l'altro, è stato precisato all'articolo 2 del medesimo DRS.

Si evidenzia che il citato decreto prescrive all'Azienda proponente di procedere entro 24 mesi dalla data del rilascio della relativa autorizzazione alla conversione tecnologica (« *revamping* ») dell'impianto con il completo allineamento alle Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.) previste per il settore cemento al fine di ottenere un sostanziale miglioramento delle prestazioni ambientali relativamente all'abbattimento dei principali inquinanti ... e che « qualora il Gestore non riesca a realizzare la conversione tecnologica dell'impianto prevista dalla superiore prescrizione dovrà comunque adeguare l'impianto esistente alle Migliori Tecniche Disponibili attraverso i seguenti interventi ... ».

Infine, tra le altre prescrizioni previste dall'A.I.A. vi è l'obbligo per l'azienda di liberare la cava di Raffo Rosso dal Pet-Coke stoccato, effettuando la bonifica e il ripristino ambientale dell'area qualora si rendesse necessario a seguito delle attività di caratterizzazione.

Ad ogni buon fine, si rappresenta che la questione è attentamente monitorata dal Ministero dell'ambiente e dal Dipartimento delle politiche comunitarie in quanto la Commissione europea ha aperto un caso proprio sul cementificio Isola delle femmine, chiedendo di ricevere informazioni in merito sia alla autorizzazione all'esercizio dell'impianto ed alle misure adottate per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e gli scarichi idrici, sia sullo svolgimento della valutazione di incidenza delle attività autorizzate sui siti di interesse comunitario.

Le informazioni richieste sono state inoltrate alla Commissione europea in data 30 settembre 2008.

Da ultimo, è a disposizione dell'interrogante copia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi, fatta pervenire dalla Regione Siciliana, dove sono indicate analiticamente tutte le prescrizioni dettate alla cementeria, le norme di legge che regolano la materia e l'elenco della documentazione a supporto del rilascio dell'autorizzazione stessa.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00228 Alessandri: realizzazione di un'arteria autostradale in provincia di Modena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo n. 5-00228 presentato dall'onorevole Alessandri, riguardante il progetto per la realizzazione dell'Autostrada Cispadana, nel premettere che si tratta di un'infrastruttura regionale, quindi non inclusa nella rete viaria statale, sulla scorta di quanto comunicato dalla Regione Emilia Romagna, si rappresenta quanto segue.

La previsione della Cispadana trova specifica collocazione nelle politiche regionali di settore (Piano Regionale Integrato dei Trasporti del 1986 e PRIT del 1998): essa è pertanto un'opera infrastrutturale strategica di interesse regionale, coerente con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.

Il PRIT 1986 affermava già la priorità della realizzazione dell'asse viario Cispadano a quattro corsie ed il suo immediato avvio per lotti funzionali. Il successivo PRIT '98-2010, tuttora vigente, conferma la realizzazione della Cispadana a quattro corsie come una delle azioni fondamentali per adeguare la struttura e le prestazioni dell'offerta viaria regionale.

Per quanto riguarda gli *standard* prevede all'orizzonte di piano (2010), la realizzazione di una nuova infrastruttura a carreggiate separate a 2 corsie/senso e svincoli « senza punti di conflitto », sulle tratte Ferrara Sud-Reggiolo (A22)-San Secondo Parmense (raccordo Al 5/A22), nonché l'adeguamento della tangenziale di Guastalla al medesimo *standard*.

La legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche prevede la possibilità di programmare, come autostrade regio-

nali, alcune infrastrutture di interesse regionale previste dal PRIT, sulla base di uno specifico studio di fattibilità.

Pertanto, nel 2006 la Regione ha realizzato uno studio di fattibilità che ha valutato la sostenibilità, sotto il profilo ambientale, urbanistico, trasportistico ed economico-finanziario, della realizzazione della Cispadana come autostrada regionale.

Tale studio di fattibilità ha evidenziato l'esigenza di conservare quanto più possibile il tracciato plano-altimetrico del progetto preliminare originario di « Cispadana », recepito integralmente prima dal PRIT 86 ed ora dal PRIT 98, essendo un corridoio infrastrutturale consolidato da oltre 20 anni e recepito dagli strumenti di pianificazione comunali e provinciali di settore.

Infatti, l'urbanizzazione del territorio, che in particolare in Provincia di Modena presenta un elevato indice di dispersione e diffusione insediativa, è avvenuta tenendo conto dei varchi lasciati dai corridoi infrastrutturali già pianificati. Risulta pertanto difficile l'individuazione di un tracciato alternativo meno impattante sul tessuto urbanizzato.

In ogni caso, si sottolinea che sia il tracciato scaturito dallo studio di fattibilità che il successivo progetto preliminare risultano pienamente conformi al decreto ministeriale del 5 novembre 2001 concernente le « Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade ».

Sotto il profilo dell'impatto ambientale, poi, dallo studio risulta che un tracciato alternativo spostato più a nord avrebbe

avuto una incidenza ambientale assai maggiore, presentando criticità superiori dovute all'attraversamento delle ZPS Siepi e Canali di Resega-Forestò (ZPS IT 4040016), ZPS Valli Mirandolesi (ZPS IT 4040014) e ZPS le Meleghine (ZPS IT4040018).

Tale situazione è stata peraltro evidenziata dalle Associazioni ambientaliste e venatorie presenti nel territorio con nota del 26 marzo 2008, indirizzata, peraltro, al Ministro dell'ambiente, nella quale si afferma che la soluzione progettuale individuata dalla Regione soddisfa di massima l'inserimento territoriale dell'opera nei confronti delle ZPS Siepi e Canali di Resega-Forestò, mentre uno spostamento a nord danneggerebbe maggiormente l'intera ZPS citata.

Dal punto di vista trasportistico, occorre osservare che il traffico indotto da un'autostrada a 2+2 carreggiate è paragonabile, se non inferiore, a causa del pagamento del pedaggio richiesto, al traffico indotto da una strada extraurbana di pari numero di corsie. Pertanto non è la modalità di gestione che può influire in modo significativo sulla qualità dell'aria e sull'inquinamento acustico. Inoltre, tale infrastruttura non genera nuovo traffico, ma al contrario intercetta traffico già presente in altra viabilità presente nel territorio.

Si evidenzia, inoltre, che il Piano di tutela e risanamento dell'aria della Provincia di Modena classifica come zona A tutta l'area nord della provincia, prevedendo l'obbligo di predisporre piani e programmi di risanamento a lungo termine.

Pertanto, in tale ambito territoriale qualsiasi tracciato più a nord avrebbe gli stessi vincoli; peraltro è verosimile che una situazione analoga possa riscontrarsi anche oltre il confine regionale.

Si ritiene di non condividere l'affermazione secondo la quale i citati piani di risanamento andrebbero in contrasto con la realizzazione di una nuova autostrada; infatti, tali piani dovranno valutare tutte le infrastrutture realizzate e previste dalla

pianificazione e mettere in atto tutte le misure a lungo termine per il contenimento delle emissioni inquinanti.

Si precisa che sulla base dello Studio di Fattibilità citato; la Regione ha avviato la procedura per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, con lo strumento del « Project Financing ».

Una volta individuato il concessionario, verranno quindi adempiuti, garantendo le più ampie forme di pubblicità e partecipazione, gli obblighi di legge per il perfezionamento del progetto, per l'espletamento della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e per le fasi della procedura espropriativa. Ciò anche al fine di garantire la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, anche attraverso la presentazione di osservazioni.

Poiché in forza delle previsioni normative vigenti la procedura relativa alla Valutazione d'Impatto Ambientale trova la sua collocazione esclusivamente a valle della individuazione del Concessionario, si ritiene opportuno evidenziare che la Regione Emilia Romagna ha correttamente fondato la pianificazione dell'autostrada regionale Cispadana su una valutazione preliminare di fattibilità che ha preso in considerazione, tra gli altri, gli aspetti ambientali, proprio nella consapevolezza del ruolo fondamentale che essi giocano nelle scelte pianificatorie.

Se quindi, da un lato, tali valutazioni hanno dato un esito positivo che ha condotto all'avvio della procedura sopra descritta per la realizzazione dell'opera, dall'altro qualsiasi ulteriore approfondimento o rettifica che sarà evidenziata nell'ambito della procedura di VIA, sarà puntualmente preso in considerazione in tale fase.

Da ultimo, si fa presente che le competenze del Ministero dell'ambiente attono alla valutazione di impatto ambientale, allorché il progetto sarà presentato alla competente Commissione VIA e, in tale sede, si valuterà con la massima serietà e attenzione il tracciato con tutte le implicazioni connesse.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00644 Misiti: situazione di inquinamento da rifiuti tossici a Crotona.**Interrogazione n. 5-00697 Realacci: situazione di inquinamento da rifiuti tossici a Crotona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Poiché le interrogazioni n. 5-00644 dell'onorevole Misiti e n. 5-00697 dell'onorevole Realacci, riguardanti la problematica relativa alla presenza di siti realizzati con materiali tossici a Crotona, vertono sullo stesso argomento, per le stesse sarà data una risposta congiunta.

L'indagine denominata « Black Mountains », condotta dalla Procura di Crotona con il supporto operativo del Nucleo Investigativo Sanità e Ambiente e la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Crotona, ha portato, il 25 settembre 2008, al sequestro preventivo, su ordine emesso in data 22 settembre 2008 dal gip del Tribunale di Crotona, di n. 18 aree ubicate nei comuni di Crotona, Cutro (Crotona) e Isola Capo Rizzuto (Crotona), dove gli indagati, dal 1999 ad oggi, avrebbero realizzato vaste discariche non autorizzate di rifiuti pericolosi (circa 350.000 tonnellate), effettuando lavori con l'impiego di materiali tossici costituiti da C.I.C. (Conglomerato Idraulico Catalizzato) e da « scoria cubilot », un composto di sabbia silicea, loppa di altoforno e catalizzatori, la cui matrice (il cubilot) altro non è che un rifiuto proveniente dalla lavorazione delle ferriti di zinco effettuata nello stabilimento della ex Società « Pertusola sud » di Crotona, oggi « Syndial Spa ».

Nel corso dell'indagine, che si ricollega ad un procedimento penale risalente al 1999, condotta dal sostituto procuratore dottor Bruni della Procura della Repub-

blica di Crotona, si è proceduto a nuovi carotaggi sui siti già oggetto di accertamenti.

A tutti gli indagati, a seguito delle ulteriori analisi effettuate sui siti indicati, sono stati contestati i reati:

per avere concorso, o comunque cooperato, alla realizzazione di vaste discariche non autorizzate di rifiuti pericolosi (di cui agli articoli 81, 110 - 113 codice penale, 51, commi 3 e 5, in relazione all'articolo 256, commi 3 e 5, decreto legislativo n. 152 del 2006);

e per avere compiuto fatti diretti a cagionare disastri per la salute e l'incolumità pubblica (di cui agli articoli 81, 110 e 434 codice penale).

Tra le aree oggetto del provvedimento di sequestro sono ricompresi suoli su cui sono stati costruiti:

due istituti scolastici;

un'area nei pressi locale Questura di Crotona;

la banchina di riva del porto commerciale.

Il provvedimento è stato notificato anche al Commissario per l'Emergenza Ambientale Regione Calabria, professor Gogredo SOTTILE, nominato quale custode giudiziale dei siti sottoposti a sequestro.

Il fascicolo processuale, atteso che le attività sono ancora nella fase delle indagini preliminari, è secretato e, pertanto, non è possibile fornire ulteriori notizie in merito.

Occorre, al riguardo, rammentare che la situazione ambientale della regione Calabria è critica sin dal 1997, quando fu dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 1997. Da allora si sono succedute varie ordinanze, a partire dalla n. 2696 del 21 ottobre 1997, con le quali sono stati attribuiti, ai diversi Commissari (n. 8) nominati, i necessari poteri straordinari volti a garantire gli interventi dovuti per smaltire detti rifiuti speciali e pericolosi, per approntare la bonifica ed il risanamento ambientale dei suoli e dei sedimenti inquinati, dei siti industriali e delle falde, nonché le operazioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Lo stato di emergenza nei termini citati sarebbe cessato il 31 ottobre 2007; poi con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3645 del 22 gennaio 2008, è stato affidato al Prefetto Montanaro il compito di provvedere fino al 30 giugno 2008, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento di tutte le iniziative ancora di propria competenza già programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità ambientale della regione. Con ordinanza n. 3690 del 4 luglio 2008, l'incarico di Commissario Delegato è stato infine affidato al Prefetto Goffredo Sottile fino al 31 dicembre 2008 e fino a quella data il Commissario delegato costituisce a tutti gli effetti il centro di imputazione di diritti ed obblighi.

Nel frattempo, con decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, l'area industriale dell'ex Pertusola Sud ed alcune aree limitrofe, interessate dalla contaminazione derivante dalle attività dell'impianto industriale, erano state ricomprese nel S.I.N. (sito di bonifica di interesse nazionale) di Crotone-Cassano-Cerchiara.

Con riferimento alle scorie *cubilot*, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone il 17 marzo 2004 notificò «la presenza di siti inquinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471» allegando «l'elenco dei siti interessati all'interramento delle scorie di lavorazione del reparto Cubilot della Pertusola di Crotone».

Ad oggi, dunque, in base alle indagini, risulta la presenza di tale materiale in massiccia quantità (per un totale pari a 572.932.325 Kg.), che è stato utilizzato per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, come già indicato, per la costruzione della banchina di riva del porto commerciale di Crotone, presso la discarica di loc. «Armeria» di Crotone, addirittura risulta impiegato perfino nei complessi contenenti due istituti scolastici.

La situazione, pur grave e delicata, è tenuta sotto costante controllo da parte del Ministero dell'Ambiente, che aveva espletato già apposita attività istruttoria convocando più conferenze di servizi, di cui l'ultima risale al luglio 2007, con la quale aveva chiesto all'Ufficio del Commissario di accelerare gli studi del Gruppo di lavoro per l'indagine epidemiologica da svolgersi sulla popolazione presumibilmente influenzata dalle attività industriali condotte nel territorio dei comuni di Crotone, Cassano allo Jonio e Cerchiara Calabria.

Non solo, per il recupero del danno ambientale cagionato, nel 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria, aveva promosso innanzi al Tribunale civile di Milano azione risarcitoria per i danni provocati dall'attività industriale svolta dalla Pertusola Sud S.p.A. (oggi Syndial S.p.A.) nel comune di Crotone ed in quelli limitrofi.

Nell'atto di citazione con il quale è stata introdotta la causa è fatto espresso riferimento alla presenza, fra i contami-

nanti individuati nell'area Pertusola, di arsenico contenuto, fra l'altro, nelle scorie Cubilot.

Nel corso dell'istruttoria del procedimento civile, il Giudice, con ordinanza del gennaio 2008, ha disposto una perizia tecnica d'ufficio per l'accertamento definitivo dei danni arrecati. Intanto, con ordinanza n. 196 del 25 settembre 2008, il Sindaco del Comune di Crotona ha ordinato ai soggetti indagati, nell'ambito dell'indagine sopra citata, di presentare un progetto complessivo per addivenire alla completa bonifica delle aree interessate dal sequestro giudiziario.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si è immediatamente attivato secondo un principio di precauzione per verificare all'interno dell'area S.I.N. gli interventi di messa in sicurezza da effettuare eventualmente sui siti inquinati, operando in raccordo con il Commissario. A tal proposito è stata investita anche l'ISPRA, in collaborazione con l'ARPA, per effettuare gli accertamenti necessari, mirati a definire la natura, la composizione e i livelli di inquinamento ambientale presenti nel SIN di Crotona-Cassano-Cerchiara, con particolare riferimento alle aree in cui è presente il CIC (Conglomerato Idraulico Catalizzato), procedendo a ricercare tutti i potenziali inquinanti riferibili all'attività industriale effettuata nello stabilimento ex Pertusola Sud s.p.a.

Anche la causa civile sta proseguendo con la produzione, da parte del Ministero, di ogni elemento ulteriore acquisito.

Ad oggi, il Commissario Sottile dispone ancora di larga parte delle risorse già trasferite da questa Amministrazione (circa 29 milioni di euro) per la bonifica di Pertusola ed è in attesa dell'erogazione di 30 milioni di euro disposti ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3585 del 24 aprile 2007, articolo 4, commi 1, lettera *b*) e 2. Ciò può rappresentare un'importante risorsa per affrontare, con la massima urgenza, lo stato di crisi. Pertanto il Ministero dell'Ambiente, attraverso la direzione competente, sta operando, per accelerare i percorsi necessari alle attività di bonifica

generale, finalizzati, in particolare, alla rimozione e allo smaltimento di questo materiale Conglomerato Idraulico Catalizzato, da realizzarsi da parte della società Syndial. Per bonificare è necessario preliminarmente procedere alla caratterizzazione dei CIC, operazione che sta svolgendo la Procura. Qualora non si possa accedere ai dati di caratterizzazione della Procura, occorrerà procedere ad una nuova attività di indagine, i cui tempi possono stimarsi in circa due mesi e, all'esito della caratterizzazione, accertata la pericolosità del rifiuto, il tempo minimo per il completamento delle attività di rimozione e smaltimento è stimabile in sei mesi.

A seguito della riunione tenutasi il 2 ottobre 2008 con l'Amministratore Delegato della Syndial, nel corso della quale, nel sottolineare la criticità della situazione, sono state ribadite le prescrizioni già impartite in sede di Conferenza di servizi, la Società ha dichiarato, nello stesso giorno, la più ampia disponibilità a collaborare con gli organi inquirenti al fine di accertare l'effettivo stato dei luoghi in cui il Conglomerato Idraulico Catalizzato (CIC) è stato impiegato, nonché a farsi carico degli eventuali interventi di ripristino che dovessero rendersi necessari sulla base degli esiti delle indagini.

Con riferimento, poi, alle implicazioni sulla salute pubblica, è intervenuto anche il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di sanità, nonché il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, con ARPA Calabria e rappresentanti degli Enti locali, creando una vera e propria TaskForce, volta ad approfondire le analisi ed indagini del caso.

In base all'indagine effettuata dalla Procura di Crotona, il conglomerato risulta essere presente in diciotto aree, quattro delle quali interne al perimetro del SIN in questione. Per quanto concerne le altre, si fa presente che la Provincia di Crotona, con nota del 10 novembre 2008, ha richiesto a questo Ministero di procedere con decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 26 novembre 2002 all'estensione della perime-

trazione del SIN al fine di ricomprendere al suo interno tutte le aree oggetto dell'interramento delle scorie.

Al riguardo, pur in attesa dei risultati della caratterizzazione che rileveranno l'effettivo livello di pericolosità del rifiuto, vista la situazione di criticità in cui versa il territorio di Crotona e l'allarme sociale generatosi, la Direzione competente sta predisponendo la proposta di estensione del SIN nei termini richiesti, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da presentare all'esame della Conferenza di Servizi di prossima convocazione.

Per quanto concerne l'iter istruttorio relativo agli interventi di ripristino del sito, si rappresenta che entro il 5 dicembre prossimo venturo la Syndial dovrà presentare gli elaborati progettuali relativi alle aree ex Pertusola, ex Agricoltura ed ex Fosfotec. In merito ai criteri di elaborazione di tali progetti, si rileva che si è provveduto a formulare una serie di prescrizioni volte, da un lato, ad assicurare la realizzazione di interventi maggiormente efficaci e cautelativi e, dall'altro, a definire il percorso più idoneo ad abbreviare i tempi della predisposizione e dell'esame degli elaborati richiesti.

In relazione, poi, alla bonifica delle aree interessate dalla presenza del CIC, si informa che è stato richiesto alla Società di procedere alle necessarie indagini analitiche e di presentare le relative certificazioni.

Con riferimento, poi, alla richiesta di ulteriori finanziamenti, nel ricordare che il Commissario Delegato dispone ancora di larga parte delle risorse già trasferite da questa Amministrazione (circa 29 milioni di euro) per la bonifica dell'area Pertusola ed è in attesa dell'erogazione di 30 milioni di euro disposti ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3585 del 24 aprile 2007, articolo 4, commi 1, lettera b) e 2, si ritiene che,

qualora se ne ravvisi la necessità, tale evenienza potrà essere valutata in occasione della ripartizione di risorse per l'esercizio finanziario 2009.

Infine, con riferimento al Programma di Monitoraggio delle acque, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, in applicazione dei propri compiti istituzionali, scaturiti dalla legge n. 979 del 1982, conduce da quasi 20 anni un attento controllo sugli ambienti marini costieri italiani, attraverso dei programmi di monitoraggio svolti in collaborazione con le Regioni costiere italiane.

Il penultimo di questi Programmi, iniziato nel giugno 2001 e conclusosi nel gennaio 2007, ha previsto il controllo periodico e sistematico di acqua, sedimenti, molluschi, comunità planctoniche, comunità animali e vegetali dei fondali marini in 81 aree di indagine dislocate lungo tutte le coste italiane, tra le quali rientra anche l'area marina antistante il comune di Crotona. Tutti i dati raccolti in tale Programma sono disponibili sul sito internet istituzionale del Ministero (<http://www.minambiente.it> – Sezione « Mare »).

Il 1° agosto 2008 ha preso avvio il nuovo Programma di Monitoraggio, finalizzato in parte al proseguimento delle attività di controllo nelle suddette 81 aree di indagine, ma anche alla definizione di condizioni ambientali di riferimento e di livelli di contaminazione chimica recente e pregressa, alla estensione dei controlli ai popolamenti di macroalghe che popolano i fondali rocciosi, alla ricerca di nuove sostanze chimiche, come quelle incluse nella lista delle sostanze prioritarie e pericolose di cui alla Decisione n. 2455/2001/CE, conseguente alla Direttiva 2000/60/CE, nonché al controllo della diffusione di specie algali, anche bentoniche, produttrici di tossine.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008)388).

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008)390) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio)* 113

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulle dichiarazioni del Ministro per lo sviluppo economico in merito all'avvio dell'operatività di Compagnia aerea italiana (CAI) *(Svolgimento e conclusione)* 115

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008)388).

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008)390) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 115

ALLEGATO 1 *(Proposta di documento finale del Relatore)* 119

ALLEGATO 2 *(Documento finale approvato dalla Commissione)* 122

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riassetto della disciplina in materia di autotrasporto Atto n. 48 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 118

ATTI COMUNITARI

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.20.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008)388).

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)

n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008)390).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 novembre il deputato Lorenzin ha svolto la relazione introduttiva e che successivamente, nelle sedute del 25 e del 26 novembre, sono state svolte le audizioni informali di ENAC, dell'associazione dei vettori e dell'associazione dei gestori aeroportuali e di esperti dell'Aeronautica militare. Avverte altresì che l'amministratore delegato di ENAV ha trasmesso un'ampia e dettagliata documentazione scritta sulle proposte di regolamento comunitario in esame, che è in distribuzione. Esprime pertanto apprezzamento per il contributo offerto da ENAV ai lavori della Commissione.

Angelo COMPAGNON (UdC) intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta, a nome del proprio gruppo, che le modalità e la ristrettezza dei tempi di lavoro sia in Commissione che in Assemblea, non sono sufficienti a garantire un adeguato dibattito sul merito dei provvedimenti e non consentono di approfondirne sufficientemente i contenuti. Sottolinea che il suo intervento non è mosso da intenti ostruzionistici, ma, al contrario, in coerenza con l'atteggiamento che ha costantemente caratterizzato la condotta del proprio gruppo, da uno spirito costruttivo, volto a salvaguardare il ruolo del Parlamento. Preannuncia un proprio intervento in questo senso in Assemblea, rilevando altresì che i propri impegni di segretario di Aula non gli permettono di partecipare ai lavori previsti per stamani in Commissione.

Emanuele FIANO (PD) associandosi alle considerazioni del collega Compagnon, chiede altresì chiarimenti sulla compatibilità del calendario odierno della Commissione con l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, in relazione agli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta, sottolinea che la ristrettezza dei tempi di discussione del secondo pacchetto cielo unico europeo è dettata dai tempi di esame definiti in sede europea, il cui prossimo passaggio è previsto per l'8 dicembre. Peraltro, ricorda che sono state effettuate in Commissione diverse audizioni con i soggetti interessati, proprio per approfondire il merito delle proposte. Avverte che sta lavorando alla predisposizione di una proposta di documento finale, in cui, tenendo presenti gli elementi e le osservazioni emersi durante il ciclo di audizioni, saranno evidenziate le esigenze connesse alla costituzione dei blocchi funzionali di spazio aereo, allo sviluppo del sistema di gestione e controllo del traffico aereo « SESAR », alle tariffe e al potenziamento delle capacità aeroportuali.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene che siano almeno in parte giustificati i rilievi critici mossi in ordine alle modalità di svolgimento dei lavori degli organi parlamentari. Osserva peraltro che i tempi di lavoro delle Commissioni sono vincolati allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea che, in questo periodo dell'anno, sono particolarmente intensi. Al fine di tener conto delle esigenze manifestate dal deputato Compagnon, rinvia il seguito della discussione sugli atti comunitari in esame ad una successiva seduta che sarà prevista per il pomeriggio.

La seduta termina alle 9.35.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulle dichiarazioni del Ministro per lo sviluppo economico in merito all'avvio dell'operatività di Compagnia aerea italiana (CAI).

(Svolgimento e conclusione).

Silvia VELO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone quindi l'attivazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Emanuele FIANO (PD), Angelo COMPAGNON (UdC), Mario LOVELLI (PD), Michele Pompeo META (PD), Settimo NIZZI (PdL).

Replica, infine, il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO.

Silvia VELO, *presidente*, ringrazia il rappresentante del Governo per le comunicazioni rese e dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.10.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008)388).

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008)390).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la Commissione XIV ha trasmesso il parere previsto dall'articolo 127 del Regolamento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, presenta una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), illustrandone i contenuti.

Emanuele FIANO (PD) chiede chiarimenti in merito al punto 2) della lettera a) della proposta di documento finale, per quanto riguarda il riferimento agli *hub*. Ricorda a tale proposito che la questione degli *hub* nel nostro Paese è molto delicata, in relazione soprattutto alla presenza dei due *hub* di Fiumicino e Malpensa, e a recenti notizie di stampa sulla volontà di creare un altro aeroporto, presentato ad-

dirittura come *hub*, in Calabria. Ricorda che gran parte dei disservizi del trasporto aereo in Italia sono riconducibili alla proliferazione degli aeroporti. Propone quindi di fare esplicito riferimento ai soli due *hub* presenti nel territorio nazionale, ossia Fiumicino e Malpensa.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, osserva che esiste un rischio di saturazione dei grandi aeroporti e che il riferimento agli *hub* apre alla possibilità di sviluppare altri aeroporti e di aumentare la capacità del sistema aeroportuale italiano nel suo complesso. Sottolinea, a tale proposito, che, stanti le prospettive di crescita del traffico aereo anche nell'area del centro Europa, l'Italia deve potersi configurare come Paese competitivo, con strutture aeroportuali adeguate.

Silvano MOFFA (Pdl) ricordando che la razionalizzazione del sistema aeroportuale è solo uno degli aspetti del secondo pacchetto cielo unico europeo, propone, in riferimento al rilievo avanzato dal collega Fiano, la soppressione, nel documento finale, del riferimento agli *hub*.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, accoglie la proposta del collega Moffa e riformula in tal senso il documento finale (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime il proprio assenso sulla proposta di documento finale del relatore, come da ultimo riformulata.

La Commissione approva la proposta di documento finale come riformulata (*vedi allegato 2*).

Silvia VELO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, il documento finale approvato sarà trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 16.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 dicembre 2008 — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.20.

Schema di decreto legislativo recante riassetto della disciplina in materia di autotrasporto.

Atto n. 48.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Silvia VELO (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto in esame, osservando che esso introduce modifiche in materia di autotrasporto, mediante novelle al decreto legislativo n. 286/2005 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di « autotrasportatore »). Lo schema reca attuazione a due norme di delega: la prima, contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 32/2005, riguarda la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto; la seconda, prevista dall'articolo 1 della legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), ha per oggetto il recepimento della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione e la formazione dei conducenti di veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri.

Quanto alla prima delega, l'articolo 1 prevede che il contratto di trasporto di merci su strada, stipulato di regola in forma scritta, deve avere data certa. La relazione evidenzia che tale modifica è diretta a prevenire il fenomeno della « retrodatazione dei contratti », che rende difficoltosa l'individuazione di responsabilità per le infrazioni commesse durante le operazioni di trasporto. Vengono inseriti tra gli elementi essenziali dei contratti di

trasporto stipulati in forma scritta l'indicazione dei tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata. Viene inoltre istituita la scheda di trasporto, finalizzata al conseguimento di maggiori livelli di sicurezza stradale e a favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto. La scheda, che è compilata dal committente e deve essere conservata dal vettore a bordo del veicolo, può essere sostituita da copia del contratto di trasporto in forma scritta o da altra documentazione considerata equivalente, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui appresso. Nella scheda devono figurare i dati relativi ai soggetti coinvolti nel contratto di trasporto merci, alla tipologia e al peso della merce trasportata e ai luoghi di carico e scarico della merce stessa. Il contenuto della scheda sarà definito con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si prevedono inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata, errata o incompleta compilazione, all'alterazione o alla mancata presenza a bordo della scheda di trasporto, o di altra documentazione equivalente. La mancata presenza a bordo della prescritta documentazione comporta il fermo amministrativo del veicolo, che potrà essere restituito solo dopo l'esibizione di detta documentazione. La normativa sulla scheda di trasporto si applica ai trasporti effettuati in ambito nazionale, compresi i trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri.

Va segnalata la modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 2005, che obbliga i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente. La novella riguarda le sanzioni per il mancato possesso di tale documentazione. La relazione illustrativa evidenzia che, sulla base della norma attuale, che si limita a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dalle

vigenti disposizioni, si può solo procedere a segnalare il caso all'Ispettorato del Lavoro, segnalazione che spesso si manifesta intempestiva ed inefficace. Per dare effettività alla norma, si prevede quindi l'applicazione di una sanzione immediata a carico del conducente, consistente nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 180, commi 7 e 8, del Codice della strada, per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.

Quanto alla seconda delega, che forma oggetto dell'articolo 2, si segnala in primo luogo la modifica dei requisiti per la guida di veicoli adibiti a trasporto di merci e di passeggeri, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n.286/2005. Viene consentita ai maggiorenni la guida dei suddetti veicoli, secondo già quanto stabilito, con la condizione aggiuntiva di aver frequentato il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, co. 2 del decreto legislativo n. 286 del 2005; per la conduzione di tali veicoli si richiede inoltre la partecipazione al corso di formazione iniziale accelerato introdotto dallo schema in esame; di seguito, anche per coloro che hanno compiuto gli anni ventuno i quali intendano guidare veicoli per trasporto passeggeri, si prevede, in aggiunta a quanto già stabilito, la frequentazione del corso di formazione iniziale di cui sopra o accelerato qualora si tratti di servizi di linea a breve percorrenza ovvero per il trasporto di non oltre 16 passeggeri; da ultimo, si richiede il compimento del ventitreesimo anno d'età per il trasporto di passeggeri con patente D e D+E a condizione di aver, comunque, frequentato il corso di formazione iniziale accelerato.

Un altro intervento riguarda il comma 1 dello stesso articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, nel quale si inserisce la distinzione tra corso di formazione ordinario o accelerato. Cui si collega il nuovo comma 2-*bis* che consente un corso di formazione accelerato, nei limiti e le forme di cui all'articolo 18 sopra riportato, che riguardi le materie indicate all'Allegato I, Sezione 1, e sia organizzato secondo quanto disposto da un successivo

decreto ministeriale. Viene inoltre introdotta una Sezione 2-*bis* concernente la formazione accelerata e gli esami per la qualificazione iniziale obbligatoria accelerata. Il corso ha durata non inferiore a 140 ore. Si prescrive che l'aspirante effettui almeno 10 ore di guida individuale, su un veicolo adeguato, di cui massimo 4 ore su un terreno speciale ovvero un simulatore di alta qualità onde valutare nel migliore dei modi il grado di perfezionamento della guida. In conclusione si prevede un esame scritto e/o orale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà indicare le disposizioni relative alle specifiche tecniche ed agli standard qualitativi

necessari alla definizione di un simulatore di alta qualità da utilizzare nei corsi di formazione ed alla misura massima consentita d'impiego dello stesso nei suddetti corsi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008)388).

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008)390).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La IX Commissione,

saminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008) 388 def.), e la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008) 390 def.);

considerata altresì la comunicazione della Commissione europea « Cielo unico europeo II: verso un trasporto aereo più sostenibile ed efficiente » (COM(2008) 389 def.)

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione, il cui contenuto appare pienamente condivisibile;

tenuto conto che la condizione del settore aereo presenta in Europa diversi elementi di criticità, con particolare riferimento:

a) alla congestione del traffico, che, in assenza di adeguati correttivi, in rela-

zione del raddoppio del volume del traffico aereo atteso per il 2020, potrebbe assumere dimensioni allarmanti, aggravando la già difficile situazione per quanto concerne la puntualità dei voli;

b) alla mancata integrazione, se non vera e propria frammentazione, delle rotte che attualmente si presentano come mera sommatoria di rotte nazionali, disegnate in termini sostanzialmente corrispondenti agli spazi aerei di competenza di ciascuno Stato, con conseguenti notevoli sprechi e prolungamenti della durata dei voli;

c) all'impatto ambientale che ne deriva, sotto il profilo della quantità di emissioni inquinanti, largamente superiore a quella che si potrebbe registrare qualora si procedesse, come indicato dalla Commissione europea, ad una radicale ridefinizione delle rotte in modo da renderle meno tortuose;

d) alla parziale obsolescenza dei sistemi di controllo aereo che, se comparati con quelli in uso in altre aree, risultano più arretrati e meno affidabili dal punto di vista della gestione del traffico e della sicurezza;

apprezzato l'impegno della Commissione europea per delineare, sulla base di

una approfondita analisi della situazione attuale e alla luce delle previsioni relative alla crescita del volume di traffico, un complesso coordinato ed organico di interventi e misure dirette ad aggiornare i sistemi aeroportuali e di gestione del traffico aereo su scala europea;

considerato che il complesso delle misure previste risulta di portata tale da non potersi intendere soltanto come completamento del cosiddetto primo pacchetto «cielo unico europeo», in quanto prefigura modifiche radicali all'assetto e alla organizzazione del trasporto aereo in Europa; tali considerazioni valgono, in particolare, per quanto concerne la ridefinizione delle rotte attraverso la creazione di blocchi funzionali di spazio aereo ispirati all'obiettivo di razionalizzare la lunghezza delle rotte in modo da ridurre i costi e soprattutto le emissioni inquinanti;

valutato positivamente l'obiettivo di promuovere, attraverso l'implementazione del progetto SESAR, strumentale ai fini del sistema ATM, una accelerazione del processo di adeguamento della tecnologia per la gestione del traffico in modo da assicurare maggiori garanzie sotto il profilo della sicurezza;

ritenuto altrettanto condivisibile l'obiettivo di procedere ad una complessiva revisione del sistema tariffario per renderlo più semplice e trasparente, fermo restando che la modulazione delle tariffe dovrà essere effettuata in termini tali da conciliare l'esigenza di garantire sufficienti margini di redditività per la prestazione dei servizi con quella di non gravare gli utenti in misura eccessiva o non corrispondente alla qualità dei servizi fruiti;

ritenuto altresì condivisibile l'obiettivo di promuovere la definizione di un quadro di regole uniformi e vincolanti in materia di sicurezza mediante l'attribuzione di più ampi compiti, che verrebbero sottratti ad Eurocontrol, all'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione (EASA);

apprezzati gli utili elementi di analisi e di valutazione acquisiti attraverso le audizioni informali svolte;

esprime una valutazione positiva,

evidenziando, in relazione ai negoziati del Governo per la definizione delle proposte di regolamento citate e alle deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, le seguenti esigenze:

a) relativamente alla costituzione dei blocchi funzionali di spazio aereo:

1) valorizzare, anche ai fini dell'eventuale accesso a forme di finanziamento a livello europeo, le iniziative per contribuire alla razionalizzazione delle rotte già avviate o perfezionate, nel rispetto del principio del pieno consenso degli Stati interessati, ivi compreso, per quanto concerne l'Italia, il progetto *Blue Med*, definito insieme ad altri Paesi del bacino del Mediterraneo;

2) in sede di definizione dei blocchi che dovessero interessare il nostro Paese, incentivare le potenzialità di *hub* dei maggiori aeroporti italiani anche ai fini di un riequilibrio e di una razionalizzazione complessiva del sistema dei trasporti, tenendo conto delle prospettive di crescita del traffico oltre che nell'area del Mediterraneo, anche nell'area del centro Europa, in relazione alla quale esistono consistenti margini di recupero di competitività e di fasce di mercato;

3) ai fini della definizione dei blocchi, garantire in ogni caso il coinvolgimento dei diversi soggetti competenti, con particolare riferimento alle esigenze relative alle operazioni e all'addestramento militare, al fine di consentire il più razionale utilizzo dello spazio aereo, attraverso un pieno coordinamento degli usi civili con quelli militari;

b) per quanto concerne il sistema SESAR, in considerazione del consistente impegno finanziario che la sua progettazione e realizzazione comporta e, correlativamente, dell'elevato valore aggiunto

che dalla sua adozione può derivare anche dal punto di vista del progresso tecnologico:

1) valutare l'opportunità di proporre lo stanziamento di risorse, a livello europeo, ai fini del cofinanziamento degli oneri correlati all'implementazione dei nuovi sistemi di gestione e controllo del traffico aereo;

2) adottare tutte le iniziative idonee ad assicurare il pieno coinvolgimento di ENAV nella società appositamente costituita, tenuto conto del contributo tecnologico che può offrire l'industria nazionale, e in particolare Finmeccanica, che in materia si colloca in una posizione di avanguardia;

c) per quanto riguarda le tariffe, intervenire affinché nel testo definitivo venga mantenuta la previsione, inserita

sulla base di una esplicita richiesta dell'Italia, della possibilità di un eventuale aggiornamento su base annuale delle stesse, che appare rispondere alle esigenze di flessibilità in relazione all'andamento dei volumi del traffico e alla portata degli impegni finanziari cui si dovrà far fronte;

d) per quanto riguarda il potenziamento delle capacità aeroportuali, considerare attentamente i vantaggi che possono derivare, soprattutto nel breve periodo, in attesa degli esiti di una complessiva verifica delle capacità dei singoli aeroporti e della realizzazione di interventi di adeguamento e di ampliamento degli aeroporti che registrano il maggiore volume di traffico, da un migliore coordinamento delle bande orarie e da modalità di assegnazione delle stesse finalizzate al pieno sviluppo delle potenzialità del traffico aereo nazionale.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008)388).

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008)390).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008) 388 def.), e la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008) 390 def.);

considerata altresì la comunicazione della Commissione europea « Cielo unico europeo II: verso un trasporto aereo più sostenibile ed efficiente » (COM(2008) 389 def.)

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione, il cui contenuto appare pienamente condivisibile;

tenuto conto che la condizione del settore aereo presenta in Europa diversi elementi di criticità, con particolare riferimento:

a) alla congestione del traffico, che, in assenza di adeguati correttivi, in rela-

zione del raddoppio del volume del traffico aereo atteso per il 2020, potrebbe assumere dimensioni allarmanti, aggravando la già difficile situazione per quanto concerne la puntualità dei voli;

b) alla mancata integrazione, se non vera e propria frammentazione, delle rotte che attualmente si presentano come mera sommatoria di rotte nazionali, disegnate in termini sostanzialmente corrispondenti agli spazi aerei di competenza di ciascuno Stato, con conseguenti notevoli sprechi e prolungamenti della durata dei voli;

c) all'impatto ambientale che ne deriva, sotto il profilo della quantità di emissioni inquinanti, largamente superiore a quella che si potrebbe registrare qualora si procedesse, come indicato dalla Commissione europea, ad una radicale ridefinizione delle rotte in modo da renderle meno tortuose;

d) alla parziale obsolescenza dei sistemi di controllo aereo che, se comparati con quelli in uso in altre aree, risultano più arretrati e meno affidabili dal punto di vista della gestione del traffico e della sicurezza;

apprezzato l'impegno della Commissione europea per delineare, sulla base di

una approfondita analisi della situazione attuale e alla luce delle previsioni relative alla crescita del volume di traffico, un complesso coordinato ed organico di interventi e misure dirette ad aggiornare i sistemi aeroportuali e di gestione del traffico aereo su scala europea;

considerato che il complesso delle misure previste risulta di portata tale da non potersi intendere soltanto come completamento del cosiddetto primo pacchetto «cielo unico europeo», in quanto prefigura modifiche radicali all'assetto e alla organizzazione del trasporto aereo in Europa; tali considerazioni valgono, in particolare, per quanto concerne la ridefinizione delle rotte attraverso la creazione di blocchi funzionali di spazio aereo ispirati all'obiettivo di razionalizzare la lunghezza delle rotte in modo da ridurre i costi e soprattutto le emissioni inquinanti;

valutato positivamente l'obiettivo di promuovere, attraverso l'implementazione del progetto SESAR, strumentale ai fini del sistema ATM, una accelerazione del processo di adeguamento della tecnologia per la gestione del traffico in modo da assicurare maggiori garanzie sotto il profilo della sicurezza;

ritenuto altrettanto condivisibile l'obiettivo di procedere ad una complessiva revisione del sistema tariffario per renderlo più semplice e trasparente, fermo restando che la modulazione delle tariffe dovrà essere effettuata in termini tali da conciliare l'esigenza di garantire sufficienti margini di redditività per la prestazione dei servizi con quella di non gravare gli utenti in misura eccessiva o non corrispondente alla qualità dei servizi fruiti;

ritenuto altresì condivisibile l'obiettivo di promuovere la definizione di un quadro di regole uniformi e vincolanti in materia di sicurezza mediante l'attribuzione di più ampi compiti, che verrebbero sottratti ad Eurocontrol, all'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione (EASA);

apprezzati gli utili elementi di analisi e di valutazione acquisiti attraverso le audizioni informali svolte;

esprime una valutazione positiva,

evidenziando, in relazione ai negoziati del Governo per la definizione delle proposte di regolamento citate e alle deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, le seguenti esigenze:

a) relativamente alla costituzione dei blocchi funzionali di spazio aereo:

1) valorizzare, anche ai fini dell'eventuale accesso a forme di finanziamento a livello europeo, le iniziative per contribuire alla razionalizzazione delle rotte già avviate o perfezionate, nel rispetto del principio del pieno consenso degli Stati interessati, ivi compreso, per quanto concerne l'Italia, il progetto Blue Med, definito insieme ad altri Paesi del bacino del Mediterraneo;

2) in sede di definizione dei blocchi che dovessero interessare il nostro Paese, incentivare le potenzialità dei maggiori aeroporti italiani anche ai fini di un riequilibrio e di una razionalizzazione complessiva del sistema dei trasporti, tenendo conto delle prospettive di crescita del traffico oltre che nell'area del Mediterraneo, anche nell'area del centro Europa, in relazione alla quale esistono consistenti margini di recupero di competitività e di fasce di mercato;

3) ai fini della definizione dei blocchi, garantire in ogni caso il coinvolgimento dei diversi soggetti competenti, con particolare riferimento alle esigenze relative alle operazioni e all'addestramento militare, al fine di consentire il più razionale utilizzo dello spazio aereo, attraverso un pieno coordinamento degli usi civili con quelli militari;

b) per quanto concerne il sistema SESAR, in considerazione del consistente impegno finanziario che la sua progettazione e realizzazione comporta e, correlativamente, dell'elevato valore aggiunto

che dalla sua adozione può derivare anche dal punto di vista del progresso tecnologico:

1) valutare l'opportunità di proporre lo stanziamento di risorse, a livello europeo, ai fini del cofinanziamento degli oneri correlati all'implementazione dei nuovi sistemi di gestione e controllo del traffico aereo;

2) adottare tutte le iniziative idonee ad assicurare il pieno coinvolgimento di ENAV nella società appositamente costituita, tenuto conto del contributo tecnologico che può offrire l'industria nazionale, e in particolare Finmeccanica, che in materia si colloca in una posizione di avanguardia;

c) per quanto riguarda le tariffe, intervenire affinché nel testo definitivo venga mantenuta la previsione, inserita

sulla base di una esplicita richiesta dell'Italia, della possibilità di un eventuale aggiornamento su base annuale delle stesse, che appare rispondere alle esigenze di flessibilità in relazione all'andamento dei volumi del traffico e alla portata degli impegni finanziari cui si dovrà far fronte;

d) per quanto riguarda il potenziamento delle capacità aeroportuali, considerare attentamente i vantaggi che possono derivare, soprattutto nel breve periodo, in attesa degli esiti di una complessiva verifica delle capacità dei singoli aeroporti e della realizzazione di interventi di adeguamento e di ampliamento degli aeroporti che registrano il maggiore volume di traffico, da un migliore coordinamento delle bande orarie e da modalità di assegnazione delle stesse finalizzate al pieno sviluppo delle potenzialità del traffico aereo nazionale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 125

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dà la parola al collega Vignali, relatore del provvedimento.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del decreto-legge in esame composto da 12 articoli, di contenuto vario, come sintetizzato dal titolo; si sofferma, in particolare, sui tre articoli che riguardano materie che rientrano nella competenza della X Commissione.

L'articolo 1, che interessa i costruttori che operano nel settore dei lavori pubblici, e reca nuove disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione che hanno subito rilevanti aumenti nel corso del 2008. Queste misure sono volte non solo a riequilibrare i rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese appaltatrici modificatisi in seguito al rilevante aumento del costo di alcuni materiali, ma anche – come sottolinea la relazione illustrativa – ad evitare un eventuale blocco nella realizzazione delle infrastrutture di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, con prevedibili e gravi conseguenze anche sul piano dell'occupazione. Il comma 1 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevi con proprio decreto, entro il 31 gennaio 2009, le variazioni percentuali su base semestrale (secondo la modifica introdotta dal Senato), in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento del prezzo dei materiali più significativi impiegati nella costruzione dell'opera. Il medesimo comma precisa che le disposizioni dell'articolo 1 costituiscono deroga espressa alla disciplina recata dall'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006). La compensazione è determinata – secondo le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato –

applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento, se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni (comma 3). Il comma 4 indica le modalità per avanzare l'istanza di compensazione: per variazioni in aumento, a pena di decadenza, spetterà all'appaltatore presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni; per le variazioni in diminuzione, la procedura sarà avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, sempre entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto. Il responsabile del procedimento dovrà accertare, con proprio provvedimento, il credito della stazione appaltante, procedendo ad eventuali recuperi. Per le variazioni in aumento, qualora il collaudatore o il responsabile del procedimento abbiano accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, la compensazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento (comma 5).

Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del Codice dei contratti pubblici continua ad applicarsi la normativa sulla compensazione di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5 (comma 7). I commi 8, 9 e 10 individuano le fonti di finanziamento delle maggiori spese derivanti dalle com-

pensazioni, prevedendo un meccanismo « a cascata ». Dapprima i fondi andranno reperiti all'interno del quadro economico dell'opera che ha subito l'aumento (comma 8). Nel caso questi siano insufficienti, si dovranno rimodulare gli altri lavori contenuti nell'elenco annuale, a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011, ovvero ridimensionare o cancellare opere ritenute non prioritarie (comma 9). Infine, se anche questo dovesse risultare insufficiente, si potrà attingere al Fondo per l'adeguamento prezzi gestito dal Ministero delle infrastrutture (comma 10). Il comma 10-*bis*, introdotto dal Senato, riguarda il campo di applicazione del medesimo codice. Il comma 11 istituisce un Fondo per l'adeguamento prezzi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il terzo periodo del comma 11 incrementa il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. L'ultimo periodo rimanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo che dovrà garantire due condizioni: la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione; la proporzionalità nell'assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

Il secondo articolo che attiene a materie di competenza della Commissione è il 3-*bis* (introdotto dal Senato della Repubblica) concernente le disposizioni in materia di imprese in amministrazione straordinaria. Esso integra l'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di stabilire che le operazioni previste dal commissario straordinario nel programma

di salvataggio dell'impresa in stato di insolvenza, non costituiscono trasferimento di azienda o di ramo o parti d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Per quanto concerne specificamente le parti del decreto legislativo n. 270 del 1999 sulle quali interviene la disposizione in esame, fa presente che il citato articolo 27 definisce le condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che le imprese dichiarate insolventi vi siano ammesse qualora presentino « concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico », che deve potersi realizzare, in alternativa tra i seguenti casi: tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (« programma di cessione dei complessi aziendali »); tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (« programma di ristrutturazione »); per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (« programma di cessione dei complessi di beni e contratti »). L'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 definisce il contenuto del programma che il commissario straordinario è chiamato a redigere, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed in conformità agli indirizzi di politica industriale da esso adottati, secondo uno degli indirizzi fissati dall'articolo 27. Il programma deve indicare: le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere; il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione. Se è adottato l'indirizzo della cessione dei

complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori. Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato. L'articolo 2112 del codice civile prevede che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'ultimo articolo rientrante nelle competenze della Commissione è il 3-ter, introdotto dal Senato, che reca l'interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 9 del 1991, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale. L'articolo 20 della citata legge contiene disposizioni relative agli autoproduttori di energia elettrica. Il comma 4 dispone, al primo periodo, la proroga sino al 31 dicembre 2001 delle forniture di energia elettrica previste dal regime di garanzia stabilito ai tempi della nazionalizzazione dell'energia elettrica. Si tratta delle forniture di energia elettrica ad una speciale categoria di « autoproduttori virtuali », cioè quelle imprese industriali che erano proprietarie di impianti di produzione di energia elettrica destinata ai propri autoconsumi e che, per effetto della legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica (legge n. 1643 del 1962), avevano dovuto cedere i propri impianti a fronte di garanzie di fornitura di energia elettrica a prezzi agevolati. Si ricorda che la legge di nazionalizzazione esentava, come regola generale, dalla nazionalizzazione del sistema elettrico le imprese che producevano energia elettrica essenzialmente per l'autoconsumo (autoproduttori) e che potevano quindi conservare i loro impianti di generazione. Tut-

tavia, il ramo d'azienda idroelettrico della società Terni era stato nazionalizzato nonostante la società fosse autoproduttore, in ragione del suo carattere strategico per l'approvvigionamento energetico del Paese; a fronte di tale nazionalizzazione, con decreto del Presidente della Repubblica n. 1165 del 1963, era stato concesso alla società un indennizzo sotto forma di tariffa agevolata per l'energia elettrica per il periodo 1963-1992. Successivamente alla suddivisione della società Terni in tre società (Terni Acciai Speciali, Nuova Terni Industrie Chimiche e Cementir) e alla loro privatizzazione (da parte dei gruppi Thyssenkrupp, Norsk Hydro e Caltagirone) la tariffa ha continuato ad essere applicata anche alle società ex-Terni. Inoltre, nel 1991 l'Italia ha prorogato (legge n. 9 del 1991) fino al 2001 le concessioni idroelettriche vigenti e la tariffa agevolata. Nell'arco dei successivi 6 anni (2002-2007) il quantitativo di energia elettrica sovvenzionata fornito alle società ex-Terni doveva progressivamente diminuire (*phasing-out*) in modo che il vantaggio tariffario sparisse entro la fine del 2007, come previsto dal secondo periodo del comma 4, di cui la norma in esame reca l'interpretazione autentica, e che dispone che dal 31 dicembre 2001 queste forniture verranno ridotte in misura « progressivamente decrescente », secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni. Con la disposizione si intende assicurare che la cessazione del regime speciale avvenga in modo graduale, per consentire alle società autoproduttrici espropriate un graduale adattamento. Questa disposizione si è resa necessaria in quanto con la legge n. 80 del 2005 l'Italia ha disposto, all'articolo 11, comma 11, l'interruzione della riduzione progressiva e una nuova proroga della tariffa Terni fino al 2010. L'articolo 11 comma 13 della legge ha stabilito l'applicazione della misura dal 1° gennaio 2005. Poco tempo dopo le concessioni idroelettriche sono state generalmente prorogate fino al 2020. Su questa seconda proroga della tariffa la Commissione UE ha avviato il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'ar-

ticolo 88, paragrafo 2, del trattato e il 20 novembre 2007, e a seguito della decisione CR36/2006, ne ha stabilito l'incompatibilità. Da questa pronuncia deriva quindi probabilmente la necessità di fornire un'interpretazione autentica per le modalità di applicazione del regime transitorio.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) esprime imbarazzo per le disposizioni recate dall'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame che introduce innovazioni rilevanti e molto discutibili in tema di imprese in amministrazione straordinaria che, a suo avviso, potrebbero dar luogo a numerosi contenziosi. Auspica che l'articolo 3-*ter* possa risolvere i profili di compatibilità con la normativa comunitaria relativamente alle modalità di applicazione del regime transitorio delle forniture di energia elettrica in base all'articolo 20 della legge n. 9 del 1991.

Per quanto concerne infine l'articolo 1, lamenta che il Governo continua a mettere mano al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Il comma 11 prevede infatti che all'onere per l'istituzione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi si provveda mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FAS, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Ricordato che, nella scorsa legislatura, l'attuale maggioranza ha duramente criticato l'Esecutivo che era ricorso ai FAS in misura molto più limitata, paventa che questa modalità di finanziamento, a cui il governo sta ricorrendo per la copertura dei provvedimenti più vari, possa avere effetti negativi sulla già grave situazione economica in cui versa il Paese. Preannuncia, quindi, un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ritiene che sia necessario guardare oltre la contingenza della situazione economica. L'articolo 3-*bis*, che potrebbe presentare profili di criticità, consente tuttavia di condurre a termine opere già iniziate, anziché fermare i lavori. Ciò rappresenta un vantaggio sia per le imprese sia per la

tutela dei livelli occupazionali. L'articolo 3-ter risolve i profili di compatibilità comunitaria e ricorda che la norma è necessaria per evitare eventuali procedure di infrazione.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), pur comprendendo le perplessità espresse dal deputato Lulli, concorda con le osservazioni del relatore sull'articolo 3-bis recante disposizioni su imprese in amministrazione straordinaria. Al riguardo, ricorda che la Commissione attività produttive si appresta ad esaminare, congiuntamente alla Commissione giustizia, un rilevante disegno di legge delega per il riordino della

legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali.

Relativamente all'obiezione sull'utilizzo del FAS, osserva che le valutazioni possono effettuarsi solo in fase di rendicontazione, considerato che il Governo nel decreto-legge recante « Misure urgenti a sostegno della famiglia, del lavoro, dell'occupazione e dell'impresa » adottato lo scorso 28 novembre ha previsto una rimodulazione complessiva del FAS.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	130
5-00632 Galletti: Interpretazione della qualificazione giuridica e fiscale delle pensioni di guerra	130
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	133

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/08 Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).	131
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	135

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.10.

Sull'ordine dei lavori.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che, in considerazione del complesso andamento dei lavori dell'Assemblea nella giornata odierna, si è convenuto di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento delle interrogazioni 5-00127 e 5-00633.

La Commissione prende atto.

5-00632 Galletti: Interpretazione della qualificazione giuridica e fiscale delle pensioni di guerra.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UDC), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, sottolinea la delicatezza della tematica con essa affrontata, prendendo atto della ricostruzione fornita nella risposta del rappresentante del Governo, che ritiene abbia confermato, in una sede formale, elementi già descritti nel medesimo atto di sindacato ispettivo. Nel rilevare pertanto che esiste condivisione anche da parte del Ministero circa la natura risarcitoria delle somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra, in virtù della quale esse non possono essere computate nel reddito del beneficiario e considerate ai fini assi-

stenziali, chiede che il Governo si impegni ad emanare una precisa direttiva (anche mediante l'adozione di una apposita circolare), che chiarisca l'interpretazione della normativa vigente in materia e solleciti gli enti locali ad una sua corretta applicazione, a tutela di questa categoria particolarmente disagiata di soggetti. Ritiene infatti opportuno che il Ministero vigili per evitare che regioni, province e comuni – nel tentativo di « fare cassa » in un momento di crisi finanziaria – invadano competenze proprie dello Stato, adottando interventi che rischiano di pregiudicare la salvaguardia di principi fondamentali riguardanti la definizione di detti trattamenti.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 162/08 Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2008.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), di cui illustra il contenuto, rilevando anzitutto che il dibattito di ieri ha consentito di mettere in chiaro le posizioni e gli

elementi di dissenso di alcuni gruppi. Al riguardo, dichiara di non concordare su uno specifico aspetto di tali posizioni, che riguarda la presunta discrepanza tra la normativa comunitaria e la norma introdotta dal Senato con l'articolo 3-bis. Ripercorrendo, infatti, l'evoluzione legislativa della materia, osserva che l'articolo 2112 del codice civile prefigura il trasferimento del contratto col nuovo acquirente, salvo che il cedente non abbia esercitato gli strumenti del recesso; la legislazione successiva, invece, si preoccupa di evitare che il mantenimento delle precedenti condizioni diventi un impedimento alla salvezza dell'impresa colpita da procedure concorsuali. Rileva pertanto che – se si mettono a confronto la norma di cui all'articolo 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 con la direttiva europea 2001/23/CE e con la giurisprudenza comunitaria – si individua una linea di tendenza che mira ad ampliare il regime di deroga rispetto all'impostazione del citato articolo 2112 del codice civile, non solo nel caso in cui le aziende siano condannate a chiudere, ma anche quando sia prevista la continuità, sia pure parziale.

In ragione delle considerazioni espresse e pur prendendo atto che le aziende non sono soltanto un insieme di beni materiali, ma hanno anche un capitale umano, ritiene tuttavia che la salvaguardia di quel capitale umano non implichi l'immodificabilità del trattamento economico e normativo, quando è proprio il cambiamento di determinate condizioni a contribuire alla salvezza dell'azienda e, quindi, di parte di quel capitale umano.

In conclusione, dichiara di comprendere l'esigenza sollevata dai gruppi di opposizione circa la limitazione della norma al « caso Alitalia », ma giudica impossibile costruire una disposizione *ad hoc* sull'argomento; in ogni caso, fa presente che la sua proposta di parere ha inteso tenere conto di alcuni delicati aspetti emersi nel corso del dibattito.

Stefano SAGLIA, *presidente*, auspica che la proposta di parere del relatore

abbia interpretato lo spirito del dibattito svoltosi nel corso della seduta di ieri.

Lucia CODURELLI (PD), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni espresse nella seduta di ieri dai deputati intervenuti nel dibattito, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, pur dando atto a quest'ultimo di avere cercato di tenere conto, almeno parzialmente, dei principali orientamenti emersi nel corso dell'esame. Nel manifestare le sue perplessità, in particolare, sull'articolo 3-bis del provvedimento, che ritiene intervenga a vantaggio di una sola parte in campo, determinando profonde discriminazioni rispetto alle altre, osserva altresì che tale disposizione è suscettibile di creare vere e proprie ingiustizie nelle procedure di tra-

sformazione delle imprese investite dalla crisi.

Ricorda, quindi, la presentazione da parte del suo gruppo di emendamenti presso le Commissioni di merito, mirati a sopprimere l'articolo richiamato o tendenti a circoscriverne gli effetti, facendo presente che si riserva di esprimere ulteriori valutazioni sulla serietà dell'atteggiamento dei gruppi di maggioranza nel prosieguo dell'esame del provvedimento, quando i citati emendamenti saranno sottoposti al voto dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-00632 Galletti: Interpretazione della qualificazione giuridica e fiscale delle pensioni di guerra.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica prospettata dagli onorevoli interroganti con il documento di sindacato ispettivo in esame riguarda la difformità di comportamento da parte di alcuni Comuni nel considerare le pensioni di guerra nel calcolo del reddito ai fini della determinazione delle rette dovute dai titolari ospiti di case protette, gestite dai medesimi Comuni.

Gli onorevoli interroganti chiedono, pertanto, di sapere se non si ritenga opportuno fornire ai Comuni una direttiva univoca in materia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Al riguardo, si osserva che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, individua criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Per quanto concerne, in particolare, le pensioni di guerra, l'articolo 1 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915), stabilisce che la pensione, assegno o indennità di guerra costituiscono atto risarcitorio nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.

Il successivo articolo 77 del citato Testo unico prevede, inoltre, che le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Dette somme sono, pertanto, irrilevanti, tra l'altro, ai fini fiscali e non possono essere computate, in nessun caso, a carico

dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di benefici anche assistenziali.

Ciò premesso, il Dipartimento delle finanze ha fatto presente che l'irrilevanza reddituale delle pensioni di guerra ai fini dell'attribuzione di benefici assistenziali è già esplicitamente stabilita a livello normativo.

L'Agenzia delle entrate ha fatto, inoltre, presente che il cittadino, al fine di poter richiedere la fruizione delle prestazioni sociali agevolate, deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, poi sostituito dal comma 344 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Sulla base dei dati inseriti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori – l'indicatore della situazione economica (ISE) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie.

La predetta Agenzia ha rappresentato, infine, che il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, ha affidato all'INPS la gestione della banca dati relativa al calcolo dell'ISEE e che il suddetto Ente ha fornito, con la circolare n. 153 del 31 luglio 2001, le prime istruzioni applicative in merito alla citata disciplina.

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, reperibili sul sito *www.inps.it*, chiariscono che nel quadro F4 devono essere indicati i dati reddituali, ovvero il reddito complessivo assoggettabile all'Irpef conseguito nell'ul-

timo anno fiscale dai componenti il nucleo familiare e specificano che « non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così, ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali e risarcitorie) ».

ALLEGATO 2

DL 162/08 Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997 (C. 1936 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2008, recante « Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997 » (C. 1936 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il testo del decreto-legge è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ove sono stati introdotti, in particolare, nuovi commi aggiuntivi agli articoli 1 e 2 e otto nuovi articoli, taluni dei quali intervengono in materia di interesse della XI Commissione;

osservato, in particolare, che il comma 2-*bis* dell'articolo 2, introdotto dal Senato, autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo di 68 unità, limitatamente ad un importo massimo di spesa di euro 100.000 per il 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009;

considerato che la richiesta di reclutamento in deroga, di cui al citato comma 2-*bis* dell'articolo 2, sembrerebbe essere collegata ad inderogabili esigenze conseguenti alle misure di sostegno patrimoniale e finanziario a favore dei settori dell'agricoltura e della pesca introdotte dal

comma 1 del medesimo articolo 2, nonché a necessità di potenziamento dell'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano;

preso atto che le disposizioni recate dai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 opportunamente consentono di definire – anche sotto il profilo dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997;

valutato il contenuto dell'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che integra l'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di stabilire che le operazioni previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio delle grandi imprese in stato di insolvenza non costituiscono trasferimento di azienda, o di ramo o parti d'azienda, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

osservato, in proposito, che la richiamata norma del codice civile prevede, in particolare, che il rapporto di lavoro del dipendente dell'azienda trasferita continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano, nonché che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, mentre il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza;

ritenuto che il citato articolo 3-*bis* consiste in una misura rivolta a chiarire l'ambito applicativo delle tutele civilistiche nelle ipotesi di trasferimento di azienda, al fine di escludere, in via generale, che queste possano riguardare i casi in cui sia in gioco la ristrutturazione di grandi imprese in crisi, per le quali il legislatore ha ritenuto di adottare fin dalla legge n. 428 del 1990 — proprio in considerazione del grande rilievo degli interessi, anche pubblici, coinvolti — una disciplina speciale volta a promuoverne, se necessario anche mediante riduzioni di personale e cessione di rami produttivi, la ristrutturazione e il riposizionamento competitivo sul mercato;

osservato che la disposizione in questione appare, peraltro, anche in sostanziale continuità con la normativa nazionale e comunitaria, posto che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera *b*), della direttiva comunitaria 2001/23/CE riconosce agli Stati membri, anche nel caso in cui la procedura di trasferimento non sia aperta in vista della liquidazione dei beni dell'azienda in crisi, la possibilità di modificare le condizioni occupazionali dei lavoratori al fine di garantire la sopravvivenza, anche parziale, dell'impresa;

preso atto che tale disposizione si muove in linea con la giurisprudenza europea consolidata, che ha — a più riprese — chiarito che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva comunitaria 2001/23/CE solo quei trasferimenti effettuati nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari finalizzati alla liquidazione dei beni del cedente e non anche quei procedimenti che consentono la prosecuzione dell'attività imprenditoriale;

osservato, pertanto, che con l'articolo 3-*bis* si effettua un adeguamento a regole di carattere generale e, per quanto attiene specificamente all'impatto della norma sulla vicenda Alitalia, si adotta una soluzione che appare coerente con la scelta di discontinuità che si è realizzata — conformemente ai dettami della Commissione europea — nei rapporti tra Alitalia e CAI,

posto che la società CAI costituisce un soggetto nuovo rispetto ai precedenti e, in tale veste, procederà a nuove assunzioni di parte del personale in precedenza dipendente di Alitalia;

richiamato, infine, per i possibili riflessi sulla disciplina dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, il contenuto dell'articolo 1-*ter*, introdotto dal Senato, che differisce al 31 dicembre 2009 l'applicabilità delle norme che vietano alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'articolo 2, comma 2-*bis*, al fine di meglio precisare le modalità di reclutamento del personale in esso richiamato, occorre che le Commissioni di merito valutino l'effettiva congruità del numero di 68 unità da assumere da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificando anche l'opportunità di un eventuale abbassamento del numero massimo complessivo e l'esigenza di una più adeguata motivazione di tali assunzioni, considerato peraltro che le stesse avvengono in deroga alla normativa vigente;

2) con riferimento all'articolo 3-*bis*, si raccomanda alle Commissioni di merito di prestare attenzione alle fattispecie per le quali — in applicazione della direttiva comunitaria 2001/23/CE — possono essere consentite procedure di trasferimento ulteriori rispetto a quelle aperte in vista della liquidazione dell'azienda in crisi;

3) valutino, infine, le Commissioni di merito, in relazione al medesimo articolo 3-*bis*, l'opportunità di prevedere che le procedure di trasferimento di cui trattasi si svolgano — nella loro definizione e nella valutazione degli effetti — nell'ambito di corrette relazioni industriali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1716 Laura Molteni 137

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 dicembre 2008.

**Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.
C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1716
Laura Molteni.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
9.30 alle 10.05.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	139
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore e approvata dalla Commissione</i>) ..	148

SEDE REFERENTE:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00664 Zucchi: Ripartizione delle quote latte aggiuntive attribuite dall'Unione europea ..	145
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	149
5-00721 Sardelli: Assetto dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Nucleo agroalimentare forestale del Corpo forestale dello Stato	145
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	150
5-00722 Beccalossi: Esigenze idriche del settore agricolo e zootecnico della provincia di Crotone	146
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	153

INTERROGAZIONI:

5-00138 Caparini: Iniziative per rendere trasparente ed efficiente il settore dell'allevamento dei cani di razza	146
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	155
5-00137 Marco Carra: Crisi del settore suinicolo	146
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	159
5-00643 Tommaso Foti: Contenzioso relativo ai contributi in favore dei consorzi di bonifica ..	147
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	160
5-00689 Cenni: Attuazione della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio	147
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	162
AVVERTENZA	147

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2008.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ringraziare il relatore per la relazione svolta, ritiene inopportuno esaminare tardivamente un provvedimento sul quale la Commissione di merito ha già concluso l'esame degli emendamenti. Infatti, in tal modo, le proposte che dovessero essere formulate dalla Commissione Agricoltura potrebbero trovare, in pratica, difficoltà ad essere recepite in emendamenti in Commissione e potrebbero essere presentate solo quali emendamenti in Assemblea.

Nel merito, si sofferma sull'articolo 2, rilevando che si tratta di un intervento, peraltro tardivo, che risulta poco efficace a fronteggiare la crisi in cui versa il settore agroalimentare. Inoltre, non vengono specificate le modalità di allocazione delle relative risorse.

Annuncia quindi la presentazione di alcuni emendamenti in Assemblea, che ritiene possano essere condivisi da tutti i gruppi. In particolare, si tratta di differire di un mese i termini – già scaduti – di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-

legge n. 112, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto in esame. Allo stesso articolo, si propone inoltre di inserire disposizioni a favore dell'imprenditore ittico e della filiera ittica.

Preannuncia infine che il suo gruppo si asterrà nella votazione del parere sul provvedimento, in attesa che la maggioranza dia un segnale di disponibilità in vista del successivo esame in Assemblea.

Giuseppe RUVOLO (UdC), nel ricordare come la Commissione abbia già sottoposto al Presidente della Camera il problema della tutela delle proprie competenze con riferimento ai provvedimenti esaminati in sede consultiva nonché la relativa risposta del Presidente della Camera, osserva che ancora una volta la Commissione si trova ad esaminare, in tempi ristretti, norme di sua esclusiva competenza inserite inspiegabilmente in un provvedimento di diverso contenuto. Peraltro, dati i tempi di cui si dispone, il testo già approvato dal Senato appare difficilmente modificabile, se non « blindato ».

Ritiene poi che nonostante le assicurazioni del Governo, che aveva parlato di un aiuto concreto, forte, determinato e puntuale al mondo della pesca e dell'agricoltura, in relazione all'impennata del prezzo del petrolio, ancora oggi le procedure e l'impostazione delle misure di cui all'articolo 2 del decreto-legge non hanno consentito agli operatori di quei settori di disporre di un quadro di riferimento certo. In realtà, il Governo dovrebbe ammettere che il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 112, che ora a distanza di sei mesi deve essere riformulato, era sbagliato sin dall'inizio. Peraltro, la norma contiene l'indicazione di termini già scaduti, che ne compromettono la effettiva operatività.

Ritiene poi inspiegabile il ripetuto ricorso al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), utilizzato per la copertura di ogni tipo di spesa. Ritiene parimenti inspiegabile l'individuazione in 68 unità del numero di personale da assumere da parte

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che certamente ha esigenze ben maggiori.

In conclusione, auspicando che il Governo voglia fornire gli opportuni chiarimenti nel seguito dell'esame, preannuncia la propria astensione nella votazione del parere sul provvedimento.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO osserva che il provvedimento in esame appare difficilmente modificabile a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione per la sua conversione, ma, comunque, ritiene che alcune esigenze potranno essere soddisfatte nel corso dell'esame del decreto-legge n. 171 del 2008. Rileva poi come le norme sui consorzi di tutela e sull'imprenditoria giovanile, contenute nel decreto in esame, rispondano ad esigenze fortemente avvertite non solo dagli operatori, ma anche da tutte le forze politiche.

Marcello DI CATERINA (Pdl), *relatore*, propone conclusivamente che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ZUCCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, osserva che per l'ennesima volta la Commissione si trova di fronte a disposizioni di sua competenza inserite in provvedimenti di diverso contenuto.

Nel merito, rammenta che in seguito alle proteste e alle agitazioni del mondo della pesca ha fatto seguito una disponibilità di risorse per sostenere le imprese in sofferenza a causa dell'aumento dei prezzi del gasolio. Tuttavia, alle misure contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, non ha fatto seguito l'adozione da parte del Governo dei necessari decreti attuativi. Ora si propone di riformulare la norma, ma si fa riferimento a termini che rischiano di renderla inapplicabile, in quanto ad oggi già scaduti. Ritiene perciò indispensabile modificare almeno questa parte il dispositivo dell'articolo 2.

È inoltre opportuno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali indichi in quale modo intenda spendere i 30 milioni di euro assegnati dallo stesso articolo 2: in proposito, invita ad evitare inutili polverizzazioni e a fare riferimento ad accordi di filiera.

Auspica dunque che la maggioranza voglia accogliere le proposte emendative di assoluto buonsenso, testé illustrate, nel prosieguo dell'iter in Assemblea. Per intanto, annuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione della proposta di parere.

Carlo NOLA (Pdl), pur condividendo parte delle osservazioni di merito dell'onorevole Zucchi, ritiene prioritario procedere all'approvazione del decreto-legge, cercando di correggere fin dove è possibile eventuali inesattezze, al fine di dare un ristoro agli operatori dell'agricoltura e della pesca. Auspica che per il futuro si possa superare l'attuale esigenza di provvedimenti urgenti e di immediata efficacia, esigenza a volte in conflitto con quella di pervenire a scelte legislative più meditate.

Giuseppe RUVOLO (Udc) ritiene che senza l'accoglimento dei positivi apporti del gruppo dell'Udc e del PD difficilmente gli operatori del settore potranno beneficiare delle misure recate dall'articolo 2 testo in esame. Annuncia che il suo gruppo si asterrà in questa fase per decidere in Assemblea il proprio atteggiamento complessivo, nell'auspicio che la maggioranza e il Governo apprezzino lo spirito costruttivo che informa tale atteggiamento.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) osserva che ai problemi di cui si discute – che sussistono da lungo tempo – il precedente Governo non ha dato alcuna risposta. In ogni caso, il provvedimento in esame costituisce un passo nella giusta direzione e il suo gruppo lo voterà convintamente. Ritiene peraltro che non è responsabile affermare che gli agricoltori e i pescatori non riceveranno niente a seguito dell'approvazione del provvedimento, sminuendo il significato con un atteggiamento non costruttivo.

Marco CARRA (PD) respinge il rilievo secondo il quale l'opposizione, per il semplice fatto di svolgere il suo ruolo politico, sta avendo un atteggiamento irresponsabile.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che le osservazioni dell'opposizione in merito all'articolo 2 siano ragionevoli, ma indichino una strada difficilmente praticabile, tenuto conto dei ristretti margini temporali disponibili. In ogni caso, invita il relatore a valutare se esse potrebbero trovare collocazione all'interno del parere, fermo restando che non vorrebbe che la Commissione si trovi in difficoltà nel corso del successivo esame in Assemblea.

Isidoro GOTTARDO (PdL), dopo aver ricordato che il decreto-legge è da tempo entrato in vigore e che esso indica date compatibili con l'esigenza di impegnare le somme stanziato entro l'anno, ritiene dirimente comprendere se le somme previste dall'articolo 2 debbano essere utilizzate necessariamente entro il 31 dicembre 2008.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, nel rilevare la natura meramente ordinatoria dei termini contenuti all'articolo 2, osserva che, contrariamente a quanto è stato affermato in questa sede, sono state adottati diversi provvedimenti per venire incontro esigenze fortemente sentite nel mondo della pesca. Fa inoltre presente che anche la misura in esame si fonda sulla concertazione con le organizzazioni professionali, che non risultano segnalando problemi.

Nel merito, eventuali ulteriori istanze potranno trovare accoglimento nel corso dell'*iter* del decreto-legge n. 171 del 2008.

Giuseppe RUVOLO (UdC) prende atto della disponibilità ad intervenire sul decreto-legge n. 171 del 2008 per rivisitare questo argomento, poiché gli operatori dei settori interessati lamentano la carenza di stabili punti di riferimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente le limitazioni regolamentari che derivano cri-

teri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ritiene a questo punto necessario che il Governo precisi se le somme stanziato dall'articolo 2 possano essere utilizzate anche dopo il 31 dicembre.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO osserva che tale termine non è perentorio.

Paolo RUSSO, *presidente*, segnala la possibilità di formulare indicazioni ai fini dell'attuazione della norma da parte del Governo.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ritiene che si potrebbe invitare il Governo a dare attuazione all'articolo 2 in modo tale da non incidere sulla operatività dei relativi benefici.

Giuseppe RUVOLO (UdC) osserva che sarebbe più opportuno prevedere una norma *ad hoc* nel decreto-legge n. 171 del 2008.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) propone di sospendere brevemente la seduta al fine di procedere alla predisposizione della proposta di parere.

Paolo RUSSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.30, riprende alle 9.40.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole, sulla base del dibattito svoltosi (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2008.

Luca BELLOTTI (PdL), premesso che dall'articolo 2 del decreto-legge si evince che non si è riusciti ad utilizzare l'intero contingente di biodiesel defiscalizzato, osserva che tale disposizione costituisce un'opportunità non per il mondo agricolo italiano, ma piuttosto per l'industria di trasformazione, min quanto riguarda il biodiesel, carburante derivato dall'olio di cocco, non prodotto in Italia. Sarebbe in proposito necessario conoscere se tale misura potrà essere rivista nel quadro di una nuova normativa sulle bioenergie.

Osserva quindi che il biodiesel costituirà una questione strategica per l'Italia. Infatti, l'Unione europea ha già previsto l'obbligo di una percentuale di biocombustibile quale additivo nelle benzine, per la cui raffinazione l'Italia è *leader* in Europa. Pertanto, senza una politica mirata di produzione di questo componente da utilizzare come additivo, l'Italia potrebbe perdere una parte del mercato della raffinazione. Il quantitativo di biocarburanti prodotti risulta infatti inferiore a quello previsto dalle norme sulla defiscalizzazione. Sarebbe in proposito necessario prevedere che le risorse non utilizzate in tale direzione dalla produzione nazionale

siano utilizzate in altri segmenti delle agroenergie, andando incontro alle attese degli agricoltori italiani.

Carlo NOLA (PdL) ritiene che il Governo dovrebbe fornire alla Commissione un apposito approfondimento tecnico sulle questioni poste dal collega Bellotti.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO conferma che il contingente di biodiesel defiscalizzato non è stato pienamente utilizzato.

Quanto al seguito dell'esame del provvedimento, ritiene opportuno che la Commissione concentri il suo sforzo su pochi e qualificati emendamenti, che possano effettivamente essere accolti, e invita i gruppi a segnalare le relative priorità.

Angelo ZUCCHI (PD) manifesta la disponibilità del suo gruppo su quanto indicato dal rappresentante del Governo, ma ritiene necessario conoscere se il Governo stesso intende prevedere un corrispondente impegno finanziario che consenta ai gruppi di impegnarsi nella individuazione delle priorità. Osserva infatti che il Governo si è finora limitato a modificare la destinazione di risorse facenti capo allo stesso Ministero delle politiche agricole, senza destinare al comparto alcuna risorsa aggiuntiva.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), pur sottolineando che effettivamente il provvedimento utilizza risorse finanziarie destinate allo stesso settore agricolo, e in particolare al fondo per la meccanizzazione, invita ad un maggiore senso di responsabilità e a tenere conto del quadro generale di compatibilità finanziaria.

Ricorda inoltre che da diversi anni, e quindi anche ad opera del Governo precedente, sono stati apportati tagli alle risorse del Ministero agricolo, la cui quota sulla spesa complessiva dei Ministeri è in progressiva riduzione.

Massimo FIORIO (PD) ricorda come, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 112, in Commissione era stata general-

mente condivisa l'esigenza di recuperare, almeno in parte, le risorse tagliate da quel provvedimento e anche il Governo aveva manifestato disponibilità in tal senso. Ora che sarebbe il momento di dare seguito a quegli impegni, ci si limita ad individuare solo una minima parte di quanto tagliato, in particolare, per il Fondo di solidarietà nazionale e le agevolazioni previdenziali per le aree svantaggiate. Manifesta pertanto preoccupazione per il prevedibile esaurirsi delle risorse. Inoltre, sottolinea che la copertura delle misure recate dal decreto è stata individuata in altre importanti voci di spesa previste per il sostegno al comparto agricolo.

Da questo punto di vista, le affermazioni sulla centralità dell'agricoltura, che pure si sono ascoltate in Commissione, appaiono del tutto prive di significato.

Isidoro GOTTARDO (PdL) sottolinea che la manovra finanziaria della scorsa estate ha consentito all'Italia di recuperare credibilità sul piano internazionale, con positivi effetti anche rispetto al debito pubblico. Il Governo e la sua maggioranza hanno perciò la responsabilità assoluta di mantenere gli equilibri finanziari della manovra, anche con decisioni dolorose. Da questo punto di vista, ritiene particolarmente serio e apprezzabile l'intervento del collega Fogliato. Quanto al taglio degli incentivi sugli investimenti per il risparmio energetico, ricorda che si è dovuto purtroppo prendere atto dell'insufficienza della relativa copertura finanziaria.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel manifestare preoccupazione per alcune affermazioni svolte nel dibattito, osserva che a giudizio del suo gruppo non si può continuare a ricercare le coperture finanziarie nell'ambito del settore agricolo. Pertanto, o la maggioranza e il Governo si impegnano a reperire risorse aggiuntive oppure il suo gruppo dovrà assumere un atteggiamento diverso da quello assunto sinora.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata odierna.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giuseppe RUVOLO (UdC) osserva preliminarmente come anche il decreto-legge in esame, al pari di altri, abbia iniziato il suo percorso al Senato e sia giunto alla Camera dei deputati con la pretesa di essere stato già definito in tutti i suoi aspetti. Ritiene invece che esso presenti molteplici aspetti problematici e meriti una profonda revisione, a cominciare dal titolo che, pur recando misure per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, non appare corrispondere, se non in minima parte, al contenuto. E anche la straordinaria urgenza posta alla base dell'atto, riferita alla crisi del comparto agroalimentare, non appare corrispondere all'effettivo tenore del decreto-legge.

Osserva in sintesi che, infatti, all'articolo 1 è semplicemente adattata ai rilievi delle autorità comunitarie una misura in tema di promozione del sistema agroalimentare all'estero, per altro già adottata da precedenti Governi, all'articolo 2, in tema di defiscalizzazione del biodiesel, è prevista una mera proroga, mentre all'articolo 3 è attribuito all'EIPLI un contributo ben inferiore alle risorse in precedenza sottratte. In particolare, quest'ul-

tima misura contraddice anche reiterate affermazioni del Ministro circa un impegno sul fronte delle risorse idriche.

Ribadisce perciò che dall'analisi del contenuto del decreto-legge emergano diverse contraddizioni tra il titolo dello stesso e il suo contenuto e quindi sia necessario procedere all'approvazione di alcuni emendamenti di cui preannuncia la presentazione.

Del tutto insufficiente risulta poi la dotazione prevista per il Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1-*bis*. Anche l'articolo 2-*bis*, che ammette a godere della disciplina di cui al decreto legislativo 152 del 2006 le vinacce esauste, riguarderà solo pochissime distillerie italiane e non la gran parte del mondo agricolo. Per questo motivo, annuncia la presentazione di emendamenti sulle vinacce vergini.

L'articolo 4-*bis*, prevedendo l'aumento delle tariffe per tutti gli usi dell'acqua, ivi compresi quelli irrigui, comporterà un notevole aumento dei costi per tutti quegli agricoltori che la utilizzano. Ritiene dunque necessario che per gli usi irrigui dell'acqua si mantengano le precedenti tariffe e preannuncia la presentazione di emendamenti sul costo dell'acqua per l'uso irriguo.

Rileva infine che lo stanziamento di 10 milioni di euro per combattere la peronospora che ha colpito i vigneti siciliani, di cui all'articolo 4-*undecies*, è ben inferiore a quello di 50 milioni di euro, già deciso dal governo Prodi e tagliato con la manovra finanziaria di questa estate. Preannuncia quindi, anche in questo caso, la presentazione di emendamenti al fine di ripristinare quella norma.

Esprime infine apprezzamento per la decisione di ridurre il numero dei componenti dei consigli d'amministrazione dell'AGEA e dell'Agecontrol, di cui all'articolo 4-*duodecies*, al fine di ridurre la spesa in quei settori, che potrebbe essere ulteriormente ridotta. Si domanda però cosa ne sia stato della norma cosiddetta « taglia enti ».

In conclusione, auspica che il Governo recepisca le indicazioni fornite e si riserva di esprimere un giudizio complessivo sul testo definitivo.

Luciano AGOSTINI (PD) ricorda che in numerose occasioni la Commissione ha discusso della necessità di mettere al centro dell'attenzione le diverse criticità del settore agricolo, anche attraverso il segno tangibile di un adeguato impegno finanziario. Invece, benché il Governo abbia fatto più volte riferimento alla possibilità di recuperare almeno parte dei tagli operati dalla manovra finanziaria, ci si trova di fronte a piccoli interventi, finanziati con risorse interne al medesimo settore agricolo. È vero che le risorse sono scarse, ma proprio in presenza di risorse scarse è necessario scegliere e indicare le priorità, non essendo accettabile una politica di tagli lineari.

In particolare, appare insufficiente – anche al fine del mero ripristino delle disponibilità precedenti la manovra finanziaria – l'intervento in materia di fondo di solidarietà nazionale, mentre non viene affrontato il tema del piano irriguo, in quanto il provvedimento riguarda solo alcuni enti irrigui.

Appaiono inoltre di scarso significato le misure di semplificazione burocratica, limitata, per quanto riguarda la pesca, all'esonero in alcuni casi dall'obbligo di presentare il certificato di derattizzazione.

Il provvedimento sembra inoltre trattare il delicato problema degli incendi boschivi, in relazione al quale si dovrebbe affrontare anche il tema dello spopolamento del territorio, ma in realtà, si limita a disporre la stabilizzazione dei precari del Corpo forestale dello Stato.

In conclusione, si tratta di un provvedimento che lascia estremamente insoddisfatti, in quanto non interviene in modo strutturale su nessuna delle criticità strutturali del settore agricolo e della pesca.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di martedì 9 dicembre. Ricorda infine che, secondo

quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per venerdì 5 dicembre, alle ore 17.

La seduta termina alle 16.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia.

La seduta comincia alle 16.40.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00664 Zucchi: Ripartizione delle quote latte agiuntive attribuite dall'Unione europea.

Marco CARRA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, rivolta a conoscere l'intendimento del Governo in merito alla ripartizione dell'aumento del 2 per cento delle quote latte nazionali deciso dall'Unione europea lo scorso marzo. Peraltro, a livello europeo è stato deciso l'ulteriore aumento della quota italiana, sul quale è altresì utile conoscere le intenzioni del Governo.

Il Ministro Luca ZAIA, risponde all'interrogazione in titolo, precisando che la normativa europea prevede una quota agiuntiva pari ad oltre 500 mila tonnellate da destinare prioritariamente ai produttori fuori quota. La quota di 200 mila tonnellate per la campagna in corso sarà distribuita ai sensi della legge n. 119 del 2003, nei limiti temporali prefissati, cioè entro il 31 marzo 2009.

Consegna infine alla Commissione una nota aggiuntiva sul tema trattato (*vedi allegato 2*).

Marco CARRA (PD) comprende la volontà di soddisfare le esigenze dei produttori fuori quota, ma ritiene necessario assicurare la piena attuazione della legge, con particolare riferimento all'obbligatorio confronto istituzionale ivi previsto. Occorre affermare il principio di legalità, anche riconoscendo gli sforzi di migliaia di allevatori per mettersi in condizioni tali da rispettare la legge.

Per questi motivi, non può dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo: in particolare, il provvedimento per l'assegnazione della quota del 2 per cento deve essere adottato quanto prima, mentre deve valutarsi negativamente la risposta relativa alla restante parte della questione.

5-00721 Sardelli: Assetto dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Nucleo agroalimentare forestale del Corpo forestale dello Stato.

Luciano Mario SARDELLI (Misto-MpA) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come la duplicazione delle strutture indicate nella sua interrogazione non consente lo sviluppo di sinergie e l'efficace utilizzo del Corpo forestale dello Stato, molto presente sul territorio.

Il Ministro Luca ZAIA, rispondendo all'interrogazione in titolo, fa presente che l'aggregazione tra le strutture proposta dal deputato Sardelli ha alla sua base la differenza del trattamento economico tra il relativo personale. Essa presenta aspetti positivi, ma incontra alcune condizioni ostative: i costi dell'operazione (pari a circa 20 milioni di euro), il fatto che nelle regioni a statuto speciale non opera il Corpo forestale dello Stato e il fatto che il Corpo forestale dello Stato costituisce una forza di polizia, che ha perciò un diverso regime giuridico e contrattuale. Peraltro, l'Ispettorato centrale adempie efficace-

mente ai suoi compiti e opera positivamente in collaborazione con le altre forze, compresa l'Arma dei carabinieri. La indicata differenza di trattamento economico potrebbe trovare una sua diversa soluzione. Consegna infine alla Commissione una nota aggiuntiva (vedi allegato 3).

Luciano Mario SARDELLI (Misto-MpA) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

5-00722 Beccalossi: Esigenze idriche del settore agricolo e zootecnico della provincia di Crotone.

Ida D'IPPOLITO VITALE (Pdl) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, segnalando la grave emergenza idrica che ha colpito il crotonese, e in particolare il comune di Isola Capo Rizzuto, determinando enormi difficoltà per gli agricoltori e gli allevatori.

Il Ministro Luca ZAIA, nel rispondere all'interrogazione in titolo, segnala la limitata competenza del suo Ministero, che non dispone dei poteri cui si fa riferimento nell'interrogazione. Manifesta in ogni caso la sua disponibilità ad affrontare i problemi segnalati, per i quali non si può prescindere dal piano irriguo. Consegna infine alla Commissione una nota aggiuntiva (vedi allegato 4).

Ida D'IPPOLITO VITALE (Pdl), nel dichiararsi soddisfatta per la risposta fornita dal Governo, prende atto della volontà manifestata di venire incontro alle esigenze rappresentate.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-00665 Ruvolo è rinviato ad altra seduta. Dichiarata quindi conclusa lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia.

La seduta comincia alle 16.55.

5-00138 Caparini: Iniziative per rendere trasparente ed efficiente il settore dell'allevamento dei cani di razza.

Il Ministro Luca ZAIA, nel rispondere all'interrogazione in titolo, ringrazia per aver avuto modo di affrontare il tema della cinofilia, che ai cittadini sembra talvolta di minor rilievo. Sul tema, il Governo intende adottare le misure necessarie affinché l'allevamento dei cani possa essere qualificato attività agricola a tutti gli effetti. Quanto alla richiesta di commissariamento dell'ENCI, l'ipotesi è allo studio e potrà essere accolta, laddove se ne ravvisassero i presupposti di legge. Consegna infine alla Commissione una nota aggiuntiva (vedi allegato 5).

Sebastiano FOGLIATO (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che viene incontro alle esigenze rappresentate con l'interrogazione.

5-00137 Marco Carra: Crisi del settore suinicolo.

Il Ministro Luca ZAIA, rispondendo all'interrogazione in titolo, rammenta di aver affrontato tempestivamente la crisi del settore, sin dallo scorso maggio. Peraltro, il prezzo del suino è in pochi mesi aumentato di circa il 40 per cento.

Il Governo ha provveduto ad iniziative di valorizzazione del prodotto, con particolare riferimento ai piani di settore e alle campagne promozionali. Ricorda, inoltre, la campagna di promozione del « gran suino padano », tesa a valorizzare anche i tagli non utilizzati per il prosciutto. Resta il problema derivante dal fatto che la carne suina è erroneamente percepita come carne grassa. Occorre inoltre affrontare il tema della programmazione della

produzione, per evitare di inondare i mercati di produzioni non remunerative, che devono poi essere ritirate. Consegna infine alla Commissione una nota aggiuntiva (vedi allegato 6).

Marco CARRA (PD) manifesta apprezzamento per il rilievo dato dal Ministro al tema della programmazione, sul quale la Commissione è stata sensibilizzata anche dai rappresentanti delle produzioni di qualità certificate, incontrati in audizione. Ricorda quindi che l'interrogazione è stata presentata nello scorso giugno, nel pieno della crisi del settore, ed è stata redatta in modo volutamente generico, nella consapevolezza della complessità dei problemi. Quanto agli investimenti annunciati, segnala che il confronto con le associazioni di categoria porta a ritenere necessario uno sforzo maggiore da parte del Governo.

5-00643 Tommaso Foti: Contenzioso relativo ai contributi in favore dei consorzi di bonifica.

Il Ministro Luca ZAIA, rispondendo all'interrogazione in titolo, precisa che il Ministero non ha i dati relativi alle cause in corso con i consorzi di bonifica. Intende tuttavia precisare che i relativi oneri non sono consistenti, in quanto tali cause hanno un valore ridotto che non determina la necessità di assistenza legale esterna agli stessi consorzi. Consegna infine alla Commissione una nota aggiuntiva (vedi allegato 7).

Carlo NOLA (PdL), replicando per l'interrogazione, di cui è cofirmatario, e dichiarandosi soddisfatto, rileva che l'interrogazione è volta ad acquisire informazioni difficilmente reperibili, per avere contezza del fenomeno e valutare anche le iniziative più opportune per rendere i rapporti del cittadino con i consorzi di bonifica più semplici e meno suscettibili di dar luogo a contenzioso.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che il contenzioso di cui si discute è certamente oneroso, se non per gli enti, per i cittadini e meriterebbe pertanto gli opportuni approfondimenti.

5-00689 Cenni: Attuazione della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio.

Il Ministro Luca ZAIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Susanna CENNI (PD) non può dichiararsi soddisfatta della risposta del Ministro, perché l'interrogazione poneva due quesiti, mentre la risposta è intervenuta solo su uno di essi.

In particolare, nulla ha detto il Governo sul quesito relativo alla necessità di restituire alle regioni le risorse ad esse dovute per il periodo successivo al 2003, anche in relazione alla loro competenza esclusiva in materia di programmazione venatoria.

Quanto alla restante parte dell'interrogazione, prende atto dell'intenzione annunciata dal Governo di lavorare agli adempimenti di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00080 Oliverio: Crisi del comparto olivicolo-oleario.

ALLEGATO 1

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997 (C. 1936 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE
E APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1936, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 »;

nel raccomandare al Governo – considerate le scadenze temporali previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto in esame – di tener conto, in sede di adozione delle relative norme di attuazione, della necessità di assicurare la effettiva operatività del beneficio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00664 Zucchi: Ripartizione delle quote latte aggiuntive.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che, nel quadro della revisione della Politica Agricola Comune, la cosiddetta *Health Check* della PAC, la Commissione europea ha proposto la soppressione del regime delle quote dal 2015 e un aumento del 5 per cento delle quote in misura dell'1 per cento annuo tra il 2009 ed il 2013.

L'Italia aveva ripetutamente chiesto l'assegnazione di una quota nazionale coerente con le produzioni rilevate sul territorio nazionale.

Tale assegnazione è stata, da ultimo, ottenuta ed il nuovo aumento di quota è finalizzato alla copertura dell'attuale esubero produttivo e al conseguente azzeramento del prelievo pagato annualmente dall'Italia.

Per ottenere questo risultato è necessario destinare l'aumento ottenuto alle aziende che si trovano a detenere una quota insufficiente rispetto alla produzione che già realizzano; in tale ottica questo Ministero sta approntando il necessario decreto ministeriale.

Nella precedente occasione di normalizzazione, rappresentata dall'aumento di quota ottenuto dall'Italia nell'ambito di Agenda 2000 (600.000 tonnellate di cui una prima *tranche* da 384.000 tonnellate assegnata nel periodo 2000-2001 e una seconda *tranche* da 216.000 tonnellate assegnata nel periodo 2001-2002), la distribuzione è avvenuta con una ripartizione tra le regioni proporzionale alla produzione realizzata, e una priorità di assegnazione ai giovani per quanto riguarda la prima *tranche* (legge 79/2000 articolo 1,

comma 1) ed agli allevatori con riduzione della quota B per la seconda *tranche* [decreto ministeriale 19 aprile 2001, articolo 1, lettera *b*]).

L'effetto è stato un pari incremento della produzione nazionale, senza alcun beneficio nell'ammontare di prelievo pagato alla UE.

Pertanto, nell'emanando decreto ministeriale, si ritiene sia necessariamente prioritaria la restituzione del taglio della cosiddetta quota B stabilito per legge (legge n. 46/96) che in concreto ha creato una notevole sperequazione, in quanto ha colpito pressoché esclusivamente le aziende ubicate nelle zone di pianura settentrionali, nei limiti del quantitativo attualmente prodotto.

Appare poi opportuno, e se ne stanno valutando le implicazioni, destinare l'ulteriore quantitativo ottenuto alla copertura degli esuberi individuali realizzati nelle zone di pianura nell'ultima campagna conclusa (2007-2008).

Ciò, è sostenibile anche perché la produzione realizzata in zone montane o svantaggiate è già in equilibrio con le quote disponibili, e comunque le aziende ubicate in zone montane o svantaggiate continuerebbero ad usufruire della massima priorità nella restituzione del prelievo.

Restano invece utilizzabili per altri criteri di assegnazione le 200.000 tonnellate di quota già attribuite all'Italia dalla campagna in corso (2008-2009).

Si assicura che il decreto in questione avrà luce compatibilmente con i tempi procedurali necessari alle regioni per adempiere alla legge n. 119/2003.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00721 Sardelli: Assetto dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Nucleo agroalimentare forestale del Corpo forestale dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il comparto agroalimentare, com'è noto, rappresenta uno dei principali punti di forza del *Made in Italy*.

La tutela della specificità e l'elevata qualità delle produzioni è affidata a diversi Organismi di controllo, ognuno dei quali presenta proprie peculiarità.

È il caso, ad esempio, dei NAS per quanto riguarda i controlli volti alla tutela della salute, della Guardia di finanza per gli aspetti fiscali e finanziari, delle Capitanerie di porto per gli aspetti legati ai prodotti della pesca.

Competenze in materia sono state attribuite anche al Corpo forestale dello Stato, nella considerazione che è possibile intravedere delle connessioni tra le attività principali svolte da quest'ultimo, riguardanti gli aspetti ambientali, e le produzioni di qualità dell'agroalimentare italiano.

Considerato quanto sopra, diventa importante realizzare un efficace coordinamento, come peraltro previsto dal decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, che l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità (ICQ) sta ponendo in essere anche attraverso la presentazione del proprio programma di attività, che prevede l'effettuazione su tutto il territorio nazionale di oltre trentamila controlli, nei diversi settori e la realizzazione dell'attività di vigilanza sulle produzioni qualità regolamentata.

Il programma, infatti, viene normalmente presentato a tutte le regioni e

province autonome e a tutti gli organismi di controllo per individuare ambiti di intervento e possibili azioni di controllo da effettuare in modo congiunto.

A questo scopo si sta anche procedendo alla predisposizione, presso l'Ispettorato, di una specifica banca dati per raccogliere i risultati delle attività svolte, affinché, una volta messa a disposizione di tutti gli organismi di controllo, possa costituire un importante strumento per una più incisiva valutazione del rischio di commissione frodi nel settore, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione di controllo nel comparto agroalimentare.

In questo modo è anche possibile rispondere alla necessità di razionalizzare i controlli con un minore impatto nei confronti delle aziende sottoposte a verifica, evitando inutili duplicazioni e sovrapposizioni.

Per quanto riguarda le professionalità, come accennato in precedenza, ciascuno degli Organi di controllo citati può vantare specifiche conoscenze tecniche in relazione alla competenza principale ad esso attribuita. Al riguardo, credo si possa affermare come universalmente riconosciuta la competenza dell'Ispettorato in materia di controlli nell'agroalimentare, considerate la specifica formazione e l'elevata esperienza acquisita nel settore dagli ispettori dell'ICQ; fattori cruciali spesso messi a disposizione di tutti gli altri organismi di controllo ed, in particolare, delle regioni.

Alla luce di queste premesse non si può condividere l'analisi fatta dall'Onorevole

interrogante e, quindi, la proposta formulata in ordine all'accorpamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari con il Corpo forestale dello Stato.

Per quanto riguarda gli altri aspetti evidenziati dall'onorevole interrogante, si sottolinea altresì che la semplificazione e l'efficienza delle strutture può essere meglio perseguita attraverso lo scambio di esperienze e la conoscenza dei programmi di attività, cosa che, come detto in precedenza, è sistematicamente effettuata dall'Ispettorato e condivisa con gli altri organismi, affinché questi possano tenerne conto nell'individuare le proprie linee di azione evitando inutili sovrapposizioni.

Riguardo i risparmi di spesa che potrebbero derivare dalla dismissione di una parte degli uffici dell'ICQ, attualmente in affitto, si hanno fondati dubbi sulla possibilità di realizzarli, a causa del fatto che circa mille funzionari che affluirebbero al CFS dall'Ispettorato non potrebbero essere allocati nei locali attualmente disponibili del Corpo Forestale dello Stato, che, peraltro, non dispone di alcuna struttura nelle Regioni a statuto speciale.

Per l'aspetto relativo alla riforma, si deve sottolineare che il processo di riorganizzazione ha già interessato profondamente la struttura dell'Ispettorato; infatti, il numero degli uffici è stato ridotto pur in presenza di un aumento dell'organico. Nel rispetto, poi, di quanto propugnato dal ministro Brunetta in ordine all'efficienza ed all'efficacia della pubblica amministrazione, sarebbe opportuno non procedere ad una « riforma della riforma » ma prevedere un congruo lasso di tempo affinché si dispieghino gli effetti dei cambiamenti avviati per verificare la bontà di quanto previsto dagli stessi provvedimenti di riforma.

Partendo da questo concetto, con riferimento anche alla struttura si fa presente che attualmente l'Ispettorato dispone di dodici uffici dirigenziali, con quindici sedi distaccate, nonché di cinque laboratori e di un laboratorio per le analisi di revisione, che assicurano una copertura completa di tutto il territorio nazionale. In-

fatti, gli ispettori che si recano nelle aziende, si spostano generalmente in un raggio contenuto (quaranta-cinquanta chilometri).

Più in particolare, per le competenze attribuite all'Ispettorato si sottolinea che esse riguardano sia le attività di controllo propriamente detto che tutti gli aspetti connessi all'ingiunzione delle sanzioni. Pertanto, è necessario che l'Ispettorato, oltre ai profili professionali tecnici, disponga di un congruo numero di funzionari amministrativi per far fronte all'ingente mole di procedimenti cui deve dare riscontro in tempi congrui.

Si fa presente, altresì, che gli aspetti sanzionatori trattati dall'Ispettorato riguardano sia quelli derivanti dalla propria attività che quelli svolti dagli altri Organismi di controllo, le cui contestazioni, in quasi tutte le materie dell'agroalimentare, vengono trattate dall'ICQ quale autorità competente.

Alla luce di quanto illustrato, si deve considerare che la riforma ha stabilito un buon equilibrio tra il personale allocato nella sede centrale e quello previsto negli uffici periferici. Infatti, presso l'amministrazione centrale opera meno del 15 per cento dell'intero organico, cui è attribuita anche il gravoso compito della programmazione, dell'indirizzo e del coordinamento di tutte le attività dell'organismo di controllo.

Per l'aspetto relativo alla prevista soppressione di un ufficio periferico ed il taglio del 10 per cento della dotazione organica del personale, si evidenzia che quest'ultima riduzione deriva dall'applicazione della « legge Brunetta », mentre si sta valutando di non procedere alla lamentata soppressione dell'ufficio periferico intervenendo soltanto a livello di amministrazione centrale.

Ulteriori motivi che hanno indotto l'amministrazione a non prendere in considerazione l'accorpamento dell'ICQ con il Corpo Forestale dello Stato riguardano:

l'appartenenza dei dipendenti dell'ICQ alla parte contrattualizzata del pubblico impiego mentre i dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, in quanto forza di polizia, non sono contrattualizzati;

l'assenza del Corpo forestale dello Stato nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome e, quindi, la necessità di aprire un confronto istituzionale con questi enti;

il costo dell'intera operazione che sarebbe alquanto oneroso, poiché, com'è noto, le retribuzioni e gli sviluppi di carriera degli impiegati dell'ICQ sono notevolmente diversi e più bassi rispetto a quelli dei dipendenti del Corpo forestale dello Stato. In proposito si può stimare che l'onere complessivo si aggirerebbe attorno ai 15-20 milioni di euro;

l'efficienza e l'efficacia dell'azione svolta dall'ICQ, nei termini con cui si è detto in precedenza.

Si sottolinea infine che, qualora la richiesta di accorpamento dovesse derivare

da un'esigenza rappresentata più volte dai dipendenti dell'Ispettorato, poiché, pur svolgendo attività simili agli appartenenti agli altri organismi di controllo, essi godrebbero di un trattamento economico inferiore, la questione potrebbe essere affrontata rivedendo l'attuale importo dell'indennità BSE. Aspetto quest'ultimo che è all'attenzione dell'amministrazione, che sta cercando di dare una risposta positiva verificando la possibilità di trovare una copertura finanziaria anche attraverso una revisione del sistema sanzionatorio.

Infatti dal miglioramento dell'efficienza di quest'ultimo potrebbero derivare maggiori incassi dalla riscossione delle sanzioni, e, parte di tali introiti potrebbero essere assegnati all'aumento dell'indennità BSE.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00722 Beccalossi: Esigenze idriche del settore agricolo e zootecnico della provincia di Crotone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che con la citata interrogazione è stato chiesto a questo Ministero l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti per le situazioni di emergenza, al fine consentire il riempimento dell'invaso di Sant'Anna, nonché di individuare eventuali responsabilità nella gestione delle crisi idrica che ha colpito la provincia di Crotone e, in particolare i comuni di Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Cutro e Isola Capo Rizzuto.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare preliminarmente l'assetto delle competenze che nella gestione delle risorse idriche risulta particolarmente complesso dovendo tenere conto della distinzione tra uso civile, potabile, industriale e agricolo delle acque.

In questo quadro, l'insieme dei servizi pubblici e privati di captazione, adduzione e distribuzione delle acque a uso civile, di fognatura e depurazione dei reflui rientra negli ambiti governati dal Servizio Idrico Integrato di competenza esclusiva del Ministero delle Infrastrutture, mentre la competenza di questo Dicastero in materia di risorse idriche riguarda unicamente le reti infrastrutturali irrigue, per le quali, con l'approvazione del Piano irriguo nazionale, è stato possibile accedere a speciali finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere ritenute di rilevanza nazionale.

L'invaso di Sant'Anna è gestito dal Consorzio Castella-Capo Colonna; con delibera della Giunta regionale del 28 luglio

scorso, nel quadro di un riassetto dei consorzi della Calabria che porterà alla riduzione da 17 a 11 Consorzi, sono stati individuati quelli da porre in liquidazione, le nuove perimetrazioni consortili, i soggetti cui attribuire l'incarico di Commissario liquidatore e costituente del nascente Consorzio, che, per quanto riguarda l'invaso di Sant'Anna sarà il Consorzio Ionio Crotone.

Le risorse idriche destinate al comprensorio sono assicurate dalle fluenze del fiume Tacina a valle delle prese e degli scarichi dell'ENEL e dalle fluenze del fiume Soleo. Parte delle fluenze invernali viene accumulata nell'invaso Sant'Anna, la cui capacità utile è di 16 Mm³. Di questi, 10 Mm³ sono destinati ad uso irriguo; i rimanenti sono utilizzati per emergenze di protezione civile per altri usi civili, fra cui la fornitura di acqua ai comuni di Isola Capo Rizzuto, di Cutro, di Crotone, campeggi, villaggi, media industria e settore zootecnico. L'acqua fornita deve essere potabilizzata, a carico degli utenti.

La rete di adduzione è costituita da condotte in pressione, per una lunghezza complessiva di 165,8 Km; il solo tratto iniziale è costituito da canali a cielo aperto in calcestruzzo. Le condotte in pressione sono prevalentemente in acciaio (63,6 per cento) e cemento amianto (27,3 per cento). Le rimanenti sono in cemento armato e PEAD.

Per quanto riguarda i rilasci dell'acqua, secondo le informazioni assunte per le vie brevi dalle Autorità regionali, essi sono generalmente regolati da una convenzione tra l'Endesa e l'ex Cassa per il Mezzo-

giorno, mentre nei periodi di crisi siccitosa è intervenuto, con propria ordinanza, il Prefetto di Cortone.

Infine si fa presente che le reti ad uso civile sono gestite dalla So.Ri.Cal. S.p.A. - Società Risorse Idriche Calabresi a capitale misto, nata per riorganizzare la gestione delle Risorse idriche calabresi l'approvvigionamento e la fornitura all'ingrosso dell'acqua ad uso potabile sul territorio regionale.

Il capitale sociale è detenuto dalla Regione Calabria per il 53,5 per cento e da Veolià - General des Eaux da parte di Enel per il 46,5 per cento. SoRiCal ha il mandato di gestire, per un periodo di 30 anni, il complesso infrastrutturale delle « Opere idropotabili Regionali » ed il connesso servizio di fornitura all'ingrosso ai Comuni e ad alcuni altri Enti.

Tutto ciò premesso, si precisa che alcun potere sostitutivo o inquisitorio è attribuito dall'ordinamento a questo Ministero, anche quando la risorsa idrica è destinata all'uso irriguo, o quando la gestione degli invasi spetta ai Consorzi di bonifica che non sono enti vigilati da questa Amministrazione, bensì organismi di diritto pubblico a carattere associativo soggetti alla vigilanza ed al controllo delle Regioni nel cui ambito territoriale operano.

Per quanto di competenza di questa Amministrazione, quindi, pur ribadendo l'impegno costante volto ad attuare una politica finalizzata alla realizzazione di opere che consentano un uso razionale ed efficiente delle risorse idriche, è necessario richiamare l'attenzione degli enti interessati alla gestione della risorsa idrica, affinché possa essere incentivato l'impiego di più evolute tecnologie che consentano di aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui

esistenti, assicurando il risparmio idrico, con conseguenti benefici per il settore primario e zootecnico.

Ed infatti i problemi di carenza idrica più volte evidenziate dal Consorzio Castella-Capo Colonna nelle stagioni irrigue sono ascrivibili, in parte, all'assenza di controllo nell'erogazione della risorsa, alla mancanza di polizia idraulica ed a perdite lungo la rete.

A tale proposito si informa che nel Patrimonio progetti del Piano Irriguo Nazionale, messo a punto da questa Amministrazione con la collaborazione delle Regioni, la Regione Calabria ha presentato a questo Ministero investimenti irrigui per un importo complessivo di euro 125.509.620,00 e, in particolare, un progetto relativo al Consorzio Alli Castella, esecutivo, per l'importo di circa 900.000 euro per l'impermeabilizzazione della vasca Tacina.

Tale progetto concorrerà, insieme agli altri segnalati dalle diverse Regioni d'Italia, alla definizione del nuovo Piano irriguo nazionale, e ove approvato con delibera CIPE previo parere della Conferenza Stato Regioni, sarà ammesso a finanziamento a decorrere dal 2011 con le risorse messe a disposizione dall'articolo 2, comma 133 della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

In conclusione, si ritiene che solo attraverso la realizzazione di nuove opere infrastrutturali ed il recupero in termini di efficienza di quelle già in essere, sarà possibile assicurare gli approvvigionamenti idrici necessari a soddisfare le esigenze del settore primario garantendo il soddisfacimento delle esigenze dell'intero Paese, con particolare riferimento alle aree ove più importante è l'esigenza di fronteggiare le crisi idriche, che si verificano con maggiore frequenza nei periodi estivi, quando le colture sono maggiormente idroesigenti.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00138 Caparini: Iniziative per rendere trasparente ed efficiente il settore dell'allevamento dei cani di razza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Gli interroganti, nel rappresentare l'importanza dell'allevamento cinotecnico per il nostro Paese ed il ruolo che il libro genealogico riveste nell'interesse dei cittadini e degli allevatori per la sua connotazione di servizio pubblico di tutela del patrimonio zootecnico sotto il profilo igienico-sanitario, sociale ed economico, ritengono che tale ruolo non possa essere ricoperto attraverso una gestione privatistica e meramente amatoriale, quale quella fino ad oggi tenuta da parte dell'ENCI.

Al fine di dare nuovo slancio al settore ed incentivare coloro che allevano secondo principi di qualità, gli stessi interroganti chiedono che vengano adottate le seguenti azioni:

istituzione di un registro pubblico nazionale degli allevamenti e degli allevatori, al fine di verificare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza secondo quanto stabilito dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2008;

riduzione dell'IVA dal 20 per cento al 10 per cento per gli imprenditori agricoli cinotecnici, per uniformare il trattamento ad altri settori zootecnici;

riconoscimento del cane di razza tra le produzioni zootecniche che godono di agevolazioni e finanziamenti comunitari e nazionali;

introduzione di agevolazioni edilizie per la costruzione di box o platee adatti

all'attività allevatoria, secondo quanto stabilito nell'accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003;

innalzamento da euro 200 ad euro 1.200 della deducibilità delle spese veterinarie;

riconoscimento delle razze nazionali come « Patrimonio cinotecnico italiano », patrimonio di storia e cultura.

Al riguardo si ritiene innanzitutto necessario chiarire la natura giuridica dell'ENCI e delle funzioni istituzionali svolte dallo stesso.

In particolare, è importante sottolineare che l'ENCI è stato riconosciuto con Regio Decreto 13 giugno 1940 n. 1051, acquisendo personalità giuridica secondo il codice 1865; è sottoposto alla vigilanza di questo Ministero ai sensi del D.LC.P.S. n. 1665 del 23 dicembre 1947; ai fini della individuazione degli « enti inutili » è stato considerato ente di « preesistente natura privatistica ». Tale natura privatistica è stata affermata dalla Corte di Cassazione, sezioni civili riunite, con sentenza n. 1404 del 2 marzo 1972. La personalità giuridica privata è stata sempre riconosciuta in occasione delle modifiche statutarie fino al 2000, avvenute prima con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960 n. 553 e 8 giugno 1982 n. 693 e, da ultimo, con decreto ministeriale 24 aprile 2000 n. 20640. Con decreto ministeriale n. 21909 del 28 giugno 2006 è stato ratificato il nuovo regolamento di attuazione del predetto statuto.

Il fatto di gestire il libro genealogico del cane di razze non comporta mutamenti

nella natura giuridica dell'ente, né, tantomeno, sottintende una delega di poteri pubblici da parte dello Stato, in quanto l'attività in parola non deriva dallo Stato, ma dai soci cinofili che hanno istituito il libro in questione, sopportandone i costi individuali per la selezione e collettivi per la gestione ed i servizi forniti dallo stesso ente. Infatti il decreto legislativo 529/92 afferma che i libri genealogici sono istituiti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie e razza. Le richieste approvazioni ministeriali della istituzione del libro e dei disciplinari che ne regolano la tenuta sono legate alla possibile rilevanza pubblica che l'attività in parola, che resta comunque privata, può rivestire per l'affidamento dei terzi sui documenti e le certificazioni che tale libro rilascia. Trattandosi, quindi, di attività di rilevante interesse pubblico e non di attività pubblica, questo Ministero provvede ad approvare i disciplinari delle associazioni di allevatori (nel caso l'ENCI) che istituiscono e gestiscono libri genealogici (articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529) e conseguentemente a vigilare sugli adempimenti previsti dagli stessi disciplinari.

Con riguardo alla struttura sociale, l'ENCI, persona giuridica privata, accanto all'articolazione centrale (consiglio direttivo, assemblea, commissioni di disciplina, eccetera) può contare su una precisa organizzazione periferica, basata sui consigli regionali (considerati nello statuto organi sociali) e sulle delegazioni – gruppi cinofili riconosciuti – cui è affidata la rappresentanza ENCI a livello locale. Attualmente 111 gruppi cinofili rivestono la qualifica di delegazione. L'ENCI provvede a monitorare l'operato di dette delegazioni e nei casi di ripetuto malfunzionamento interviene revocando loro la qualifica che viene, quindi, assorbita da altre delegazioni già esistenti, o attribuita ad altri gruppi cinofili. Nell'ultimo triennio sono state revocate due delegazioni. L'ente è composto da soci individuali e collettivi (gruppi cinofili ed associazioni specializzate di razza) ed è governata da un consiglio direttivo eletto da una assemblea in cui sono rappresentate entrambe le

categorie (1667 soci individuali e 212 soci collettivi, cui aderiscono 86.961 cinofili).

Sotto il profilo dei risultati ottenuti dalla cinofilia ufficiale, gli allevatori italiani continuano a distinguersi in tutto il mondo per i prestigiosi risultati ottenuti sia individualmente che a livello di squadra, nelle verifiche morfologiche e nelle prove di attitudine.

Con riferimento poi all'affermazione che « la gestione della cinofilia ha di fatto favorito coloro che operano in modo non corretto e trasparente a nocimento del benessere animale », si sottolinea che incisiva è stata anche l'azione dell'ENCI, svolta a fianco delle strutture investigative dello Stato, per contrastare l'importazione illegale di cani di razza provenienti dall'estero, da parte di organizzazioni criminali. L'ente ha così fornito ampio supporto e collaborazione ad una vasta e complessa indagine della Guardia di Finanza, la maggiore che sia mai stata fatta, su dette attività illegali e sulla rete di complicità che ne costituiva la struttura operativa. L'importanza di tale collaborazione è stata riconosciuta ufficialmente anche dagli organi di informazione.

In merito alla proposta di un registro pubblico nazionale degli allevamenti e degli allevatori, ai fini della verifica del rispetto dei « LEA », si precisa che la materia, rientrando nella competenza del Ministero della salute e delle Regioni, è già trattata a livello di anagrafi canine regionali, ai sensi del già citato accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di applicazione. Né, alla luce delle vigenti normative, tali competenze potrebbero essere svolte dall'ENCI che si limita a tenere un albo allevatori soci che operano nell'ambito del miglioramento genetico.

A garanzia della trasparenza e della correttezza della gestione del libro genealogico, l'albo degli allevatori e dei proprietari è pubblicato sul sito internet www.enci.it, nell'ambito del nuovo servizio « libro genealogico on line » e risulta, quindi, facilmente consultabile da chiunque, a far data dal 1° ottobre 2006 e ciò vale anche per tutti i cani iscritti al libro genealogico

i cui dati anagrafici e genetici sono rintracciabili sul sito medesimo, a partire dalla stessa data. Informazioni relative alla ubicazione degli allevamenti sono pubblicate solo a richiesta degli stessi allevatori, che consentano il trattamento dei dati nel rispetto della normativa in vigore. Tale servizio on line nel periodo 1° giugno 2007-28 agosto 2007 ha fatto registrare 658.000 contatti e di recente anche la Federazione Cinologica Internazionale (FCI), con proprio comunicato, ha manifestato il più ampio apprezzamento per l'iniziativa in parola.

Relativamente alla citata incompletezza del libro genealogico, in quanto concernente solo gli allevamenti di razze riconosciute dalla FCI con esclusione delle razze ibride commerciali (esempio Pitbull), si evidenzia come, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto sociale (approvato con decreto ministeriale 24 febbraio 2000), l'ENCI «ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure». Si sottolinea, poi, che molte di queste razze ibride sono inserite nell'elenco delle razze canine a rischio di aggressività, istituito con ordinanza del Ministero della salute del 14 gennaio 2008. In tale provvedimento è previsto, tra l'altro, il divieto di incrociare razze ritenute aggressive. In ogni caso tutti i cani, sia di razza e quindi iscritti ad un LO., sia non di razza, sono registrati nelle anagrafi canine tenute dalle Regioni, ai sensi dell'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute e le Regioni, in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003.

Passando alle problematiche di natura fiscale, si evidenzia *in primis* che anche grazie all'interessamento dell'ENCI si è arrivati alle disposizioni del decreto ministeriale 20 aprile 2006, richiamato anche dall'attuale decreto ministeriale 27 maggio 2008, che ha inquadrato come reddito agricolo, a determinate condizioni, anche quello derivante dall'allevamento dei cani. In merito, poi, alla riduzione dell'IVA dal 20 al 10 per cento,

pur essendo questo Ministero favorevole, in quanto vantaggioso per gli allevatori, la decisione non può che spettare al Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti imposti dalla normativa comunitaria. Ciò vale anche per il richiesto innalzamento della deducibilità delle spese veterinarie nelle dichiarazioni dei redditi.

Per quanto concerne, invece, l'accesso del settore cinofilo alle agevolazioni e finanziamenti PAC, si fa presente che per le razze canine, così come per altre specie di interesse zootecnico, non è mai esistita una OCM che potesse sollecitare interventi finanziari da parte della Comunità. Attualmente, col regime di dissaccoppiamento, i precedenti aiuti per determinate produzioni agricole sono stati trasformati in diritti acquisiti da parte delle aziende agricole. Qualsiasi altro aiuto da parte dello Stato non può che conformarsi agli orientamenti fissati dalla Commissione Europea con regolamento (CE) n. 1857/2006 che, per le aziende agricole, consente investimenti strutturali (costruzioni, acquisizioni e miglioramento dei beni immobili, acquisto di macchine, attrezzature, eccetera) purché non comportino costi per il raggiungimento dei soli requisiti minimi sanitari, in materia di miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti o del benessere degli animali. Interventi di tal genere rientrano, comunque, nella specifica competenza delle Regioni, che possono inserirli nei propri piani di sviluppo rurale, qualora ritengano le iniziative meritevoli di interesse.

Con riferimento al riconoscimento delle razze italiane come patrimonio storico e culturale, queste ultime risultano già tutelate attraverso la valorizzazione di ben dieci razze. È da segnalare, poi, il riconoscimento ufficiale da parte della Federazione Cinologica Internazionale di due ultime razze canine italiane quali il Lagotto romagnolo ed il Cane corso. Il riconoscimento definitivo di tali importanti razze è avvenuto in occasione delle due

ultime assemblee di tutti i Kennel Club FCI tenutesi a Buenos Aires nel 2005 e a Città del Messico nel 2007.

Relativamente, infine, alla richiesta di commissariamento dell'ENCI, si fa presente che si stanno valutando attenta-

mente tutte le possibili soluzioni al fine di risolvere completamente tutti i problemi segnalati, soprattutto in considerazione del fatto che la maggioranza delle questioni indicate attengono all'esercizio di competenze pubbliche.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00137 Marco Carra: Crisi del settore suinicolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione a risposta indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che, a seguito dell'incontro con la filiera suinicola, avvenuto il 28 maggio 2008, presso questo Ministero, e del successivo lavoro del tavolo tecnico predisposto nell'ambito del protocollo di intesa suinicola, il giorno 11 luglio 2008 è stato sottoscritto da parte di tutti gli attori della filiera il Piano Impegni Esecutivi.

Le organizzazioni di filiera hanno assunto l'impegno nei confronti di questa amministrazione e delle Regioni con la sottoscrizione del documento di dare operatività ai progetti prioritari di intervento:

Mercato unico;

Modello di valutazione carcase;

Valorizzazione commerciale GSP;

Sviluppo delle filiere attraverso la programmazione dei volumi correlati.

In relazione a ciò, si rileva che, in attuazione degli impegni assunti dagli operatori della filiera, il giorno 28 novembre 2008 si è riunito il tavolo di filiera suini-

cola per riferire sullo stato di avanzamento delle singole azioni di intervento e per presentare il programma di attività legato alla costituzione della Commissione Unica Nazionale.

La Commissione Unica Nazionale nasce dall'accordo delle organizzazioni dei macellatori e degli allevatori per rispondere alle esigenze di crisi di un mercato incapace ormai di giungere alla quotazione dei suini che remunererà adeguatamente gli operatori.

Inoltre, si fa presente che, allo stesso tempo è in corso di definizione il programma di attività per l'introduzione nel 2009 del sistema di valutazione carcase, ed è in fase avanzata di esecuzione la campagna di promozione di mercato del GSP – Gran Suino Padano.

Per la definizione dei Piani produttivi, sono stati effettuati incontri con l'Autorità Antitrust e il tema è stato sollevato dall'Italia nel dibattito comunitario sul Libro Verde sulle politiche di qualità.

Infine, si sottolinea che, a gennaio 2009, infine, sarà attivato il gruppo di lavoro sull'origine delle carni, previsto dell'accordo di filiera.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-00643 Tommaso Foti: Contenzioso relativo ai contributi in favore dei consorzi di bonifica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante quante cause di contestazione di richiesta contributo consortile abbiano in corso i Consorzi di bonifica italiani e a quanto assommino le spese sopportate nell'anno 2007 dai Consorzi di bonifica per difendersi nei giudizi promossi nei loro confronti al fine di contestare i contributi di bonifica e di irrigazione, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre fare presente che i contributi emessi dai consorzi di bonifica nei confronti dei proprietari dei beni immobili ricadenti nei comprensori consortili possono essere distinti in due differenti tipologie:

il contributo di bonifica che consente il recupero delle spese sostenute annualmente dai consorzi per la gestione e la manutenzione delle opere irrigue (ovvero impianti di sollevamento, collettori, canali e vasche di accumulo), dalla cui efficienza e funzionalità dipende la sicurezza idraulica dei territori di riferimento;

il contributo di irrigazione che rappresenta il canone compensativo delle spese variabili (energia elettrica, personale stagionale eccetera), nonché dei costi fissi (canoni di concessione della risorsa idrica, manutenzione della rete di distribuzione eccetera) sostenuti annualmente dai consorzi.

A tale proposito, è opportuno sottolineare che gli articoli 10 e 17 del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215 – cosiddetta Legge Serpieri – recante « Nuove norme sulla bonifica integrale », riconoscono ai Consorzi di bonifica la potestà di imporre detti contributi ai pro-

prietari degli immobili che, essendo situati nei comprensori consortili, traggono beneficio dall'attività di bonifica.

Tale principio, che rappresenta l'elemento cardine posto alla base del sistema contributivo consortile, è codificato anche nelle disposizioni dettate dall'articolo 860 del codice civile che statuiscono che i « proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica ».

In particolare, i beni immobili oggetto del suddetto potere impositivo, definiti ai sensi dell'articolo 812 del Codice Civile, sono « il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, i manufatti, ancorché questi ultimi siano uniti al suolo a scopo transitorio, ed in genere tutto ciò che risulta naturalmente o artificialmente incorporato al suolo medesimo ».

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che i contributi consortili debbano essere corrisposti ai consorzi di bonifica nella misura congrua determinata dai relativi « Piani di classifica », in quanto agli stessi consorzi è riconosciuto detto potere impositivo sulla base della sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente.

Tali presupposti sono rappresentati dalla:

qualità di proprietario o titolarità di altri diritti reali su beni immobili ricadenti nel comprensorio consortile;

configurabilità di un beneficio che i beni medesimi traggono dalle opere e delle attività svolte dal consorzio di bonifica.

A tale proposito, copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenze n. 8956/1996, n. 8960/1996, n. 968/1998 e sentenza n. 7240/2003 della Sezione Tributaria della medesima Corte), ha chiarito che per legittimare la richiesta di detti contributi non è sufficiente una mera utilitas che risulti in rapporto di derivazione causale con l'attività consortile da cui il proprietario di un fondo trae vantaggio, ma è necessario che tale utilità si traduca in un beneficio diretto, specifico, conseguito e conseguibile, ovvero di tipo fondiario in quanto riferito alla qualità acquisita dal fondo per effetto della possibilità di avvalersi delle opere irrigue realizzate dal consorzio.

Tale principio è stato recentemente ribadito dal dispositivo della sentenza della Cassazione vile a Sezioni Unite n. 16428/2007 che assimila il contributo di bonifica ad un esborso di natura pubblicistica che non rappresenta il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma bensì una forma di finanziamento pubblico che permette di imporre dei costi sull'area sociale che ricava benefici dall'attività svolta nell'area stessa.

D'altra parte, questa Amministrazione ha sempre ribadito l'importanza dei contributi di bonifica e di irrigazione che, configurandosi quali oneri reali sui fondi dei contribuenti, assicurano la partecipazione degli stessi alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Ed infatti, la rilevanza della contribuenza consortile è stata riaffermata anche nel testo della proposta di questa amministrazione, in attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, riguardante i criteri di riordino dei consorzi di bonifica, sulla quale è stata sancita l'intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano con il parere del 18 settembre 2008.

In particolare, al punto n. 6 dell'anzidetta proposta, intitolato « il regime finanziario degli interventi e partecipazione privata », è stato chiarito che il concetto di « beneficio » consiste nel vantaggio che tutti gli immobili traggono dalle attività di bonifica messe in atto dai consorzi.

Tale beneficio, come detto, rappresenta il presupposto fondamentale dell'attività impositiva dei consorzi ed è stato spesso, fino ad oggi, motivo di contenzioso di fronte agli organi di giustizia tributaria.

Inoltre, questo Ministero, in attesa delle necessarie modifiche alle legislazioni regionali in materia, auspica che i consorzi possano da subito improntare la loro attività ai criteri di trasparenza ed efficienza sanciti dall'intesa raggiunta, migliorando i rapporti con i consorziati e ponendosi sul territorio come soggetti privilegiati atti a garantire una gestione ottimale del ciclo integrato delle acque, così che le risorse idriche siano utilizzate con maggiore efficienza ed intelligenza, sia per l'uso agricolo che per quello civile ed industriale.

Per quanto riguarda gli oneri sopportati dai consorzi di bonifica per la difesa nei giudizi tributari, si fa presente che la proposizione dei ricorsi davanti alle commissioni provinciali tributarie non determina specifici oneri in quanto, in caso di contributi al di sotto dei 2.582 euro, importo sotto al quale normalmente vertono le liti, non è necessaria l'assistenza di un professionista.

Tale gratuità, peraltro, ha fatto sì che tale contestazione proliferasse anche con ricorsi per somme minime, immotivati e addirittura compilati su modelli prestampati.

Quasi tutti gli atti di costituzione per i consorzi di bonifica associati all'Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni sono stati predisposti dall'ANBI (attraverso i dipendenti addetti all'ufficio legale) nell'ambito dell'ordinaria attività di assistenza e non ha determinato, pertanto, costi aggiuntivi per i consorzi. Allo stato attuale quasi tutti i ricorsi sono stati respinti dalle commissioni provinciali tributarie e, nei casi di appello, anche dalle commissioni regionali.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-00689 Cenni: Attuazione della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale l'interrogante chiede se questo Ministero non intenda provvedere, in tempi brevi, a presentare al Parlamento la relazione sull'attuazione della legge venatoria n. 157/92 prevista dall'articolo 35 della legge stessa e su questa base, avviare un confronto tra i diversi organismi interessati onde valutare i necessari aggiornamenti all'attuale normativa, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che il citato articolo 35 prevede che al termine dell'annata venatoria 1994 le regioni trasmettono a questo Dicastero nonché al Ministero dell'ambiente, una relazione sull'attuazione della legge predetta. Sulla base di queste relazioni, questa amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della legge in questione.

Al riguardo, si precisa che sulla base della lettura dell'articolo 35, non esiste a carico di questo Ministero alcun obbligo di relazionare in modo continuativo, ma detto obbligo è stato assolto *una tantum* con la predisposizione e presentazione della relazione in questione, prevista al termine della annata venatoria 1994-1995, proprio quando, cioè, era pienamente attuata la nuova disciplina. Per quella data, infatti, un bilancio, sia pure provvisorio, era possibile, in modo che il Governo e il Parlamento fossero messi in grado di valutare i risultati dell'applicazione della legge.

In realtà, i termini di attuazione della legge n. 157/92 sono slittati in avanti con diversi decreti-legge, fino ad essere fissati definitivamente al luglio del 1997 dall'articolo 11-*bis* della legge n. 649/96. Da quel momento, sono stati richiesti, e più volte sollecitati, alle Regioni e alle Province, gli elementi informativi necessari, cosa di difficile attuazione che ha comportato ritardi inevitabili nella presentazione della relazione.

Tornando all'interrogazione in questione si ritiene doveroso, in via preliminare, replicare all'affermazione fatta dall'interrogante, secondo il quale « ad oggi, da oltre 16 anni dalla sua entrata in vigore, non è stata ancora presentata in Parlamento nessuna relazione da parte dei diversi Ministeri competenti ».

Infatti, la relazione in parola è stata trasmessa agli organi competenti. Negli anni successivi, poi, alcuni parlamentari, impegnati, in sede di Comitato ristretto, nell'esame di alcune iniziative legislative per la modifica della legge n. 157/92, hanno richiesto al Presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera di attivarsi per sollecitare l'acquisizione di una relazione aggiornata, indispensabile, a loro avviso, per il proseguimento dei lavori della Commissione stessa.

A seguito di ciò, questa amministrazione, a sua volta, ha chiesto alle amministrazioni locali elementi di conoscenza sugli ultimi cinque anni (a partire dal 1997) di attuazione della legge n. 157/92, in particolare sul rapporto caccia-territorio e funzionamento degli ATC.

In relazione a ciò, è stata quindi prodotta una relazione aggiornata al 2004.

Per quanto riguarda, infine, l'iniziativa sollecitata dallo stesso interrogante, volta ad avviare un confronto costruttivo tra le parti interessate onde procedere all'aggiornamento della normativa in questione, si fa presente che proprio un'analogha inizia-

tiva era stata assunta, nell'ambito del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, operante ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 157/92 presso questa amministrazione nella precedente legislatura ed è sicura intenzione di questo Dicastero riproporla non appena si sarà ricostituito l'organo tecnico sopramenzionato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 164

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 164

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo. COM(2008)388.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio. COM(2008)390 (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e parere favorevole*) 165

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 170

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Atto n. 48 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.05

Sull'ordine dei lavori.

Gianluca PINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di avviare la seduta con l'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 162 del 2008, per procedere quindi all'esame di atti comunitari.

La Commissione concorda.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2008.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, riferisce di avere approfondito la questione sollevata nella seduta di ieri dall'onorevole Buttiglione, in relazione all'articolo 2-ter che riporta in vigore la legge disciplinante i rapporti con i soggetti che gestiscono una stazione ferroviaria sulla base di un accordo concluso con la società concessionaria, non rilevando su tale aspetto motivi di contrasto con la normativa comunitaria. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando di ritenere improprio l'utilizzo di risorse del FAS per la realizzazione delle infrastrutture del vertice G8 a La Maddalena.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del gruppo della LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.10.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.10.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e

(CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.

COM(2008)388.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio.

COM(2008)390.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2008.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore*, da lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), sulla quale è stata raggiunta un'intesa da parte di tutti i gruppi rappresentati in Commissione.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, ringraziando la relatrice per il proficuo lavoro svolto e la disponibilità dimostrata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) si associa ai ringraziamenti alla relatrice e preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del gruppo della LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

Atto n. 48.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame ricordando che lo schema di decreto legislativo in esame novella il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

Il citato decreto legislativo 286/2005 si compone di due capi. Il Capo I, che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 32/2005, ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi. Il Capo II, che reca disposizioni attuative della delega di cui all'articolo 1 della legge comunitaria 2004, è diretto a recepire la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri.

I due articoli di cui si compone lo schema di decreto legislativo in esame

modificano, rispettivamente, il Capo I e il Capo II del predetto decreto legislativo 286/2005.

Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, i correttivi proposti derivano dall'esame dell'impatto della liberalizzazione tariffaria sul mercato dell'autotrasporto, svoltosi nell'ambito della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, organo incardinato nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 1 interviene sul citato decreto legislativo 286/2005, novellando gli articoli 6 e 12 ed introducendo un nuovo articolo 7-*bis*.

Per quanto concerne le modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 286/2005, si prevede che il contratto di trasporto di merci su strada, stipulato di regola in forma scritta, abbia data certa, al fine di prevenire il fenomeno della retrodatazione dei contratti, ostativo all'individuazione di responsabilità per le infrazioni commesse durante le operazioni di trasporto. Viene poi inclusa, tra gli elementi essenziali dei contratti di trasporto stipulati in forma scritta, l'indicazione dei tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata. Quest'ultima previsione dovrebbe indurre le parti a concordare i tempi di carico e scarico della merce e a stabilire, consensualmente, un eventuale compenso aggiuntivo in caso di eccessive attese del trasportatore riconducibili a responsabilità del conducente.

Con l'inserimento poi del nuovo articolo 7-*bis* nel decreto legislativo 286/2005, si istituisce la scheda di trasporto, finalizzata a conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e a favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto. La scheda, che è compilata dal committente e deve essere conservata dal vettore a bordo del veicolo, può essere sostituita da copia del contratto di trasporto in forma scritta o da altra documentazione equivalente. Nella scheda devono figurare i dati relativi ai soggetti coinvolti nel contratto di trasporto merci (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce), alla tipologia e al peso della merce trasportata e ai luoghi di

carico e scarico della merce stessa. Il contenuto della scheda è definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Il citato decreto ministeriale individua, altresì, le categorie di trasporto di merci « a collettame » (merci eterogenee) escluse dal campo di applicazione delle nuove disposizioni nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dalle convenzioni internazionali o altre norme nazionali da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto. La scheda di trasporto può essere utilizzata, come già previsto per il contratto di trasporto in forma scritta, ai fini dell'accertamento della responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario della merce per la violazione, da parte del vettore, di norme sulla sicurezza della circolazione stradale. Il medesimo articolo 7-bis individua, altresì, le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata, errata o incompleta compilazione, all'alterazione o alla mancata presenza a bordo della scheda di trasporto o della documentazione equivalente. La mancata presenza a bordo della prescritta documentazione comporta, inoltre, il fermo amministrativo del veicolo, che può essere restituito solo dopo l'esibizione di detta documentazione. Le sanzioni si applicano, oltre che ai trasporti effettuati in ambito nazionale, anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non portano a bordo la documentazione equipollente individuata dal suddetto decreto ministeriale.

Quanto alle modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 286/2005, che obbliga i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore (e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente), si prescrive che, in caso di mancato possesso di tale documentazione, trovano applicazione le sanzioni ammini-

strative pecuniarie stabilite dal Codice della strada per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida, oltre alle sanzioni vigenti in materia di lavoro dipendente.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo novella, invece, gli articoli 18 e 19 e l'allegato I del decreto legislativo 286/2005.

In particolare, viene riformulato il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 286/2005, che reca i requisiti per la guida di veicoli adibiti al trasporto di merci e di passeggeri da parte dei conducenti muniti della « carta di qualificazione ». A seguito delle nuove norme, è consentita ai maggiorenni la guida dei veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa previste dal Codice della strada (7,5 t.), a condizione di aver frequentato il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2, dello stesso decreto legislativo 286/2005. Per la conduzione degli stessi veicoli, fermi restando i menzionati limiti di massa, coloro che abbiano compiuto 18 anni sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione iniziale accelerato appositamente disciplinato dallo schema in esame. Per coloro che hanno compiuto gli anni 21 e intendano guidare veicoli per trasporto passeggeri (patenti D e D+E), si prevede la frequentazione del predetto corso di formazione iniziale, o del corso accelerato di cui sopra qualora si tratti di servizi di linea a breve percorrenza ovvero per il trasporto di non oltre 16 passeggeri. Da ultimo, si richiede il compimento del 23° anno d'età per il trasporto di passeggeri con patente D e D+E, a condizione di aver comunque frequentato il corso di formazione iniziale accelerato.

Con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 286/2005, si prevede – come già segnalato – la distinzione tra il corso di formazione ordinario e il corso accelerato ai fini del rilascio della carta di qualificazione del conducente. In relazione al corso di formazione accelerato, si specifica che esso riguarda le materie indicate all'Allegato I, sezione 1, ed è organizzato

secondo quanto disposto da un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame. La norma introduce, quindi, nell'ordinamento nazionale la possibilità di qualificazione iniziale accelerata, prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE.

Per quanto attiene alle modifiche all'Allegato I del decreto legislativo 286/2005, oltre agli adeguamenti del titolo e della rubrica della Sezione 2 conseguenti alle già descritte novità, viene integrato il contenuto della stessa Sezione 2, relativa alla formazione e agli esami per la qualificazione iniziale obbligatoria. In particolare, si prevede che ogni conducente possa effettuare un certo numero di ore di guida individuale in un simulatore di alta qualità in alternativa alla prova su un terreno speciale, conformemente a quanto indicato nell'Allegato I, sezione 2, della direttiva 2003/59/CE.

Si introduce, quindi, una Sezione 2-bis, che corrisponde sostanzialmente alla sezione 3 dell'Allegato I della direttiva 2003/59/CE, nella quale sono dettate norme in materia di formazione ed esami per la nuova qualificazione iniziale obbligatoria accelerata. Il corso di formazione accelerato, di durata non inferiore a 140 ore, deve vertere sulle materie elencate nella Sezione 1. L'aspirante deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale, su un veicolo adeguato, di cui massimo 4 ore su un terreno speciale ovvero in un simulatore di alta qualità, onde valutare il grado di perfezionamento della guida. Per i conducenti già titolari della carta di qualificazione per il trasporto merci, che intendono conseguire anche la carta per il trasporto passeggeri, o viceversa, la durata del corso è ridotta a 35 ore di cui 2 ore e mezza di guida individuale. A conclusione della formazione, si prevede un esame scritto e/o orale.

Viene poi modificata la Sezione 3 dello stesso Allegato I, stabilendo che i corsi obbligatori di formazione periodica possono essere svolti in parte in un simula-

tore di alta qualità, come previsto dalla sezione 4, dell'Allegato I, della direttiva 2003/59/CE.

Da ultimo, si demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo, la regolamentazione delle specifiche tecniche e degli standard qualitativi necessari alla definizione di un simulatore di alta qualità e della misura massima d'impiego dello stesso nei suddetti corsi di formazione.

Con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria, la relazione tecnico-normativa allegata al provvedimento chiarisce che, malgrado l'assenza di procedure di infrazione, le modifiche prospettate in materia di formazione professionale di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sono volte a rendere la normativa italiana perfettamente conforme a quella comunitaria.

Per quanto attiene infine agli atti all'esame delle istituzioni europee, si segnala che il 23 maggio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento intesa a stabilire norme comuni per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada (COM(2007)263). Tra gli obiettivi che la proposta intende perseguire figura il miglioramento della competenza professionale, oggetto dello schema di decreto legislativo in esame.

Disposizioni specifiche in materia di idoneità professionale sono poi contenute nell'articolo 8 della proposta di regolamento (COM(2007)263). A tale proposito si stabilisce, in particolare, che il possesso da parte dei candidati delle conoscenze necessarie per esercitare l'attività di autotrasportatore viene accertato al termine di una formazione basata sulla frequenza obbligatoria di un corso di almeno 140 ore e dopo un esame scritto obbligatorio che può essere integrato da un esame orale. Possono essere dispensati dalla formazione obbligatoria i candidati che dimostrino di avere un'esperienza pratica a livello di direzione di almeno cinque anni in un'impresa di trasporto nonché, per determinate materie, i titolari di diplomi

specifici designati espressamente dagli Stati membri, rilasciati nell'ambito di un'istruzione superiore o di un'istruzione tecnica e implicanti la frequenza di corsi relativi alle materie di cui all'allegato I alla proposta di regolamento in esame. Il possesso dell'idoneità professionale è comprovato dal rilascio di un attestato non trasferibile e conforme al modello di certificato di cui all'allegato II. Al fine di assicurare una maggiore omogeneità della formazione e dello svolgimento degli esami, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere i centri di esame e di formazione secondo i criteri stabiliti dagli stessi Stati membri. Inoltre, per agevolare la libertà di stabilimento, l'articolo 20 stabilisce il principio del reciproco riconoscimento degli attestati di idoneità professionale rilasciati dagli organismi e dalle autorità riconosciuti, purché siano conformi al modello di certificato di cui all'allegato II alla proposta di regolamento.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 21 maggio 2008. Il Consiglio trasporti del 12 giugno

2008 ha definito un orientamento generale in vista della posizione comune che sarà adottata in una delle prossime sessioni. La seconda lettura del Parlamento europeo è prevista per il 22 aprile 2009.

Evidenzia, in conclusione, che il provvedimento non sembra presentare profili problematici in ordine alla sua compatibilità comunitaria; richiama invece l'attenzione dei colleghi sul fatto che, con riferimento al Capo II, risulterebbe scaduta il 24 luglio 2007 la delega in base alla quale tali disposizioni sono state emanate; si tratta di una questione che potrà essere approfondita anche nel corso dell'esame presso la IX Commissione.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo COM(2008)388 e Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio COM(2008)390.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminate la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008)388) e la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008)390);

considerato che:

il complesso delle misure previste risulta di portata tale da non potersi intendere come una mera evoluzione del processo avviato con il cosiddetto primo pacchetto « cielo unico europeo » in quanto prefigura modifiche radicali all'assetto e alla organizzazione del trasporto aereo in Europa;

le proposte risultano pienamente conformi al principio di sussidiarietà nonché a quello di proporzionalità in quanto l'intervento comunitario è l'unico strumento per raggiungere un livello elevato e uniforme di sicurezza, efficienza e qualità dei servizi aeroportuali;

le modifiche prospettate appaiono largamente condivisibili in quanto ispirate all'obiettivo di fronteggiare una situazione di congestione che, alla luce del raddoppio del volume del traffico aereo atteso per il 2020, in assenza di adeguati correttivi, potrebbe assumere dimensioni patologiche, in particolare per quanto concerne la puntualità dei voli e il rischio per la sicurezza della navigazione aerea; tali considerazioni valgono, in particolare, per quanto concerne la ridefinizione delle rotte mediante la creazione di blocchi funzionali di spazio aereo ispirati all'obiettivo di limitare la lunghezza delle rotte in modo da ridurre i costi e soprattutto le emissioni inquinanti;

tale ridefinizione implica il superamento dell'attuale situazione per cui la rete delle rotte europee altro non è se non la sommatoria di rotte nazionali, corrispondenti ai confini di ciascuno Stato membro, con conseguente frammentazione e spreco di risorse;

il superamento della dimensione nazionale ai fini di una gestione più integrata dello spazio aereo deve in ogni caso avvenire con il pieno consenso degli Stati membri interessati, tenuto conto delle diverse esigenze e dei diversi usi del medesimo spazio;

pienamente apprezzabile appare l'obiettivo di promuovere una accelerazione al processo di adeguamento della tecnologia per la gestione del traffico in modo da assicurare maggiori garanzie sotto il profilo della sicurezza, attraverso l'implementazione del progetto SESAR, strumentale ai fini del sistema ATM, posto che quella attualmente utilizzata risulta obsoleta rispetto a quelle più avanzate in uso a livello internazionale;

altrettanto condivisibile appare l'obiettivo di rivedere complessivamente il sistema tariffario per renderlo più trasparente, fermo restando che la modulazione delle tariffe deve avvenire in termini tali da non penalizzare gli utenti, tuttavia garantendo sufficienti margini di redditività nella prestazione dei servizi;

analoghe considerazioni valgono per i progressi che possono scaturire dalla previsione dell'attribuzione di più ampi compiti, che verrebbero sottratti ad Eurocontrol, all'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione (EASA) ai fini della definizione di un quadro di regole uniformi e vincolanti in materia di sicurezza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per quanto concerne la proposta di costituire blocchi funzionali di spazio aereo:

1) si valuti l'opportunità di segnalare quale elemento utile la valorizzazione, anche ai fini dell'eventuale accesso a forme di finanziamento a livello europeo, delle iniziative già assunte dal nostro paese, insieme ad altri del bacino del Mediterraneo, con particolare riguardo al progetto Blue Med;

2) nella definizione dei blocchi che dovessero interessare il nostro paese, si garantisca in ogni caso il pieno coinvolgimento dei diversi soggetti competenti, con

particolare riferimento alle esigenze relative alle operazioni e all'addestramento militare;

3) si assicuri il rispetto del termine del 2012 fissato per la realizzazione dei blocchi tenuto conto dell'esigenza di assicurare la coerenza con la fase di sviluppo del progetto SESAR che dovrà essere completata nel 2013;

b) per quanto concerne il sistema SESAR, in considerazione dell'elevato valore aggiunto dello stesso anche dal punto di vista industriale e del progresso tecnologico:

1) si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di accedere a forme di finanziamento comunitario per far fronte all'implementazione dei nuovi sistemi di gestione e controllo del traffico aereo;

2) si segnali la necessità di promuovere il pieno coinvolgimento di ENAV nella compagine sociale della società appositamente costituita, anche in considerazione del contributo tecnologico che l'industria nazionale, che in materia si colloca in una posizione di avanguardia, possono fornire al riguardo;

3) si valuti se la tempistica relativa alla fase di avvio, di sviluppo e di effettiva installazione su vasta scala sia pienamente compatibile con le scadenze prospettate, fermo restando il richiamato termine del 2013;

c) per quanto riguarda il potenziamento delle capacità aeroportuali, si segnalino i vantaggi che possono derivare, in particolare nel breve periodo, in attesa degli esiti di una più generale verifica delle capacità dei singoli aeroporti, da un migliore coordinamento delle bande orarie;

d) per quanto riguarda le tariffe, si sottolinei la opportunità di mantenere la previsione di un eventuale aggiornamento su base annuale delle stesse, che appare rispondere alle esigenze di flessibilità in relazione all'andamento dei volumi del traffico e alla portata degli impegni finanziari cui si dovrà far fronte;

e) per quanto riguarda le modifiche prospettate all'assetto delle competenze in materia di sicurezza, si valuti l'opportunità di segnalare che il trasferimento di alcuni compiti dal Ministero delle infrastrutture e dall'ENAC all'agenzia EASA, con particolare riferimento alla ripartizione delle competenze in ambito aeroportuale, richiede una tempistica adeguata anche per verificarne l'impatto finanziario, amministrativo ed eventualmente occupazionale sul nostro paese, con particolare riferimento all'allineamento delle regole tecniche adottate attualmente rispetto a quelle che potranno essere poste in essere in attuazione del riordino prospettato;

f) valuti altresì la Commissione di merito se segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per mantenere il requisito dell'indipendenza delle Autorità nazionali di vigilanza sul traffico aereo previsto dalle proposte della Commissione, in ragione della delicatezza e della complessità delle funzioni assegnate alle autorità;

g) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di disporre che il presente parere, unitamente al documento finale che essa eventualmente adotterà, sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico avviato nel settembre 2006.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione del Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, Dieter Steger
(*Svolgimento e conclusione*) 173

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. S. 1117 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a del Senato)
(*Rinvio del seguito esame*) 173

Comunicazioni del Presidente 174

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione del Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, Dieter Steger.

(*Svolgimento e conclusione*).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Dieter STEGER, *Presidente del Consiglio regionale della Provincia autonoma di*

Bolzano, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il presidente del Consiglio regionale della Provincia autonoma di Bolzano, Dieter Steger, e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 15.25.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

S. 1117 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a del Senato).
(*Rinvio del seguito esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, si riserva di presentare la proposta di parere sul testo in esame nella seduta di martedì 9 dicembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Davide CAPARINI, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione presa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione del professor Michele Scudiero, *Presidente emerito della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli*, e del dottor Mario Mosconi, *Consigliere di TAR Lombardia*, per l'espletamento dei compiti connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI (<i>Audizione svolta e conclusa</i>) .	175
Convocazione della Commissione	177

Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza del presidente VILLARI. — Intervengono per la RAI il Presidente, dottor Claudio Petruccioli, e il Direttore generale, dottor Claudio Cappon.

La seduta comincia alle 14.50.

Il presidente VILLARI avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso ed altresì che della odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, considerando la concomitanza, non prevista, delle votazioni in corso alla Camera dei deputati, la Commissione svolgerà una attività esclusivamente conoscitiva.

Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI.

(Audizione svolta e conclusa).

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Petruccioli e il direttore generale Cappon

per la pronta disponibilità con la quale hanno accolto l'invito della Commissione e dà loro la parola.

Il Presidente della RAI, Claudio PETRUCCIOLI, svolge una dettagliata relazione, soffermandosi in particolare sulla situazione dell'azienda RAI dinanzi alle sfide poste dal mutamento del mercato radiotelevisivo nazionale e internazionale.

Sottolinea come l'azienda, pur in condizioni oggettivamente complesse, registri tuttavia una situazione gestionale sana e sostanzialmente priva di debiti, il che contraddice le tante voci su una «RAI soccombente». Evidenzia gli effetti derivanti dalla crisi economico-finanziaria internazionale, che ha determinato, tra l'altro, una forte ed inattesa caduta degli introiti pubblicitari dell'ultimo trimestre 2008, pari a circa 50 milioni di euro, con una perdita che la RAI riuscirà tuttavia a ridurre sensibilmente, limitando così il disavanzo di gestione previsto nel piano industriale per l'esercizio in corso, grazie alla politica di razionalizzazione e contenimento delle spese già da tempo avviata. In proposito, richiama anche i gravi rischi per i bilanci dell'azienda che deriverebbero dal protrarsi del mancato

adeguamento annuale del canone RAI, ormai fermo da troppo tempo.

Illustra quindi, con soddisfazione, i positivi risultati ottenuti dalla RAI in termini di ascolti, in confronto alle altre reti, anche mediante un'ampia e diversificata offerta di prodotti multimediali, tra cui, in particolare, il digitale terrestre.

Il PRESIDENTE, al fine di consentire la partecipazione alla seduta anche ai deputati che potrebbero sopraggiungere vista l'interruzione delle votazioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.25.

Il presidente PETRUCCIOLI si sofferma quindi sui problemi di carattere organizzativo e gestionale della RAI emersi negli ultimi anni, tra i quali, in particolare, quelli legati alla nomina del Direttore generale, alla commistione tra la natura della RAI come azienda che sta sul mercato e come ente pubblico, nonché il rapporto sempre problematico con la politica. Auspica infine una revisione completa del sistema che definisca compiutamente ruolo, natura e risorse dell'azienda.

L'oratore conclude la sua relazione, che lascia agli atti congiuntamente al testo dell'intervento svolto al Consiglio di Amministrazione della RAI a conclusione del mandato triennale, nel mese di aprile 2008.

Il PRESIDENTE assicura che entrambi i documenti saranno tempestivamente inviati ai componenti della Commissione.

Il direttore generale CAPPON svolge a sua volta un intervento, finalizzato ad illustrare in maggiore dettaglio la situa-

zione economica e gestionale della RAI, con particolare riferimento alle capacità dell'azienda di fronteggiare con risorse, che da anni non crescono, le sfide rappresentate dalle innovazioni tecnologiche e dalla crisi economica attualmente in atto. In un contesto televisivo in profondo mutamento, che ha registrato la graduale conclusione di una situazione di sostanziale duopolio RAI-Mediaset, occorre infatti considerare la complessità di gestione di un'azienda che riceve risorse pubblicitarie analoghe a quelle di otto anni fa; in tali condizioni, la RAI ha potuto operare con un piano industriale adeguato ai tempi, considerando il digitale terrestre come nuovo punto di riferimento ed il *web* come nuovo strumento di integrazione e diffusione.

Quanto al dato economico, conferma come la riduzione di raccolta pubblicitaria dovuta alla recente crisi economica, grazie ad una oculata gestione aziendale, non abbia determinato un equivalente peggioramento del risultato, che sarà infatti contenuto in una perdita pari a 30-35 milioni di euro. Durante l'attuazione di tale gestione l'azienda ha potuto ottenere due importanti risultati, sul fronte della riduzione del proprio organico, con contemporaneo assorbimento del precariato, e sul fronte del rinnovamento tecnologico. A tale proposito, il Direttore generale fornisce un dettagliato elenco, che lascia agli atti della Commissione, in ordine alla notevole quantità di prodotti multimediali offerti dalla RAI, sottolineando, in particolare, il nuovo fronte del digitale terrestre, per il quale si può già registrare una copertura totale per la regione Sardegna, nella quale si è realizzato l'obiettivo di eliminare del tutto la trasmissione per via analogica.

In conclusione, a fronte dei risultati che l'azienda può oggettivamente vantare, ritiene che l'attività di controllo parlamentare debba partire dall'osservazione senza pregiudizi di quanto realmente l'azienda

RAI rappresenta oggi nella sua realtà produttiva e gestionale.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e rinvia il relativo dibattito nonché la trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, alla prossima seduta.

Convocazione della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, compatibilmente con gli impegni delle Assemblee, mercoledì 10 dicembre alle ore 14.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 4 dicembre 2008. – Presidenza
del presidente Maurizio LEO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.20 alle 15.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

SEDE REFERENTE:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	14
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	22
--	----

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. Emendamenti C. 1813-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	17
---	----

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Emendamenti C. 1875-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	24
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. Emendamenti C. 1813-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	17
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00066 Siragusa: Comunità alloggio per minori a Palermo	18
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	25
5-00630 Samperi: Spese di mantenimento dei minori immigrati non accompagnati	18
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	27
5-00637 Lulli: Attuazione del Patto per la sicurezza relativo alla provincia di Prato	18
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	30
5-00007 Contento: Costruzione di un edificio per la Polizia di Stato a Pordenone	19
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	33
5-00145 Contento: Accertamento delle incompatibilità degli assessori comunali	19
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	36

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	19
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia C. 1493 Barbareschi (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	19
<i>ALLEGATO 8 (Testo base adottato)</i>	37

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. C. 1221 cost. Lanzillotta (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	38
<i>ALLEGATO (Proposta di testo unificato del relatore)</i>	40
AVVERTENZA	39
<i>ERRATA CORRIGE</i>	39

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:	
Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. C. 1907 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) .	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
AVVERTENZA	46
<i>ERRATA CORRIGE</i>	46

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	50
DL 162/2008: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca C. 1966 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	70
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Luigi Olivieri, Commissario straordinario dell'Ente Italiano della Montagna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco e C. 1610 Zazzera	82
---	----

RISOLUZIONI:

7-00076 Garagnani: Salvaguardia della tradizione culturale e spirituale legata al Cristianesimo nelle politiche scolastiche (<i>Discussione e rinvio</i>)	82
ALLEGATO 1 (<i>Relazione presentata dal Governo</i>)	87
Sui lavori della Commissione	83

INTERROGAZIONI:

5-00510 De Torre: Attuazione e finanziamento del Piano nazionale di insegnamento dell'italiano come seconda lingua (L2)	85
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	88
5-00522 Mancuso: Richiesta di accertamenti ispettivi presso l'I.T.I.S. « Mario del Pozzo » di Cuneo	85
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-00537 Frassinetti: Evento verificatosi nella scuola pubblica primaria Crispi di Roma il 15 ottobre 2008	86
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-00547 Marco Carra: Ipotesi di chiusura di strutture scolastiche in provincia di Mantova .	86
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-00548 Cavallaro: Chiarimenti sulle dichiarazioni alla stampa del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in merito all'Università di Camerino	86
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	95

5-00549 Vannucci: Chiarimenti sulle dichiarazioni alla stampa del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in merito all'Università di Urbino	86
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	96
AVVERTENZA	86

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-00179 Bobba: interventi per la messa in sicurezza dei siti nucleari	97
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	101
5-00090 Siragusa: attività di alcuni stabilimenti industriali siti in provincia di Palermo ...	98
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	104
5-00228 Alessandri: realizzazione di un'arteria autostradale in provincia di Modena	98
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	107
5-00644 Misiti: situazione di inquinamento da rifiuti tossici a Crotone.	
5-00697 Realacci: situazione di inquinamento da rifiuti tossici a Crotone	98
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	109

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di inquinamento acustico. C. 1760 Alessandri (<i>Esame e rinvio</i>) ...	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008)388).	
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008)390) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio</i>)	113

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulle dichiarazioni del Ministro per lo sviluppo economico in merito all'avvio dell'operatività di Compagnia aerea italiana (CAI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
--	-----

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008)388).	
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008)390) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	115
ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale del Relatore)	119
ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione)	122

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riassetto della disciplina in materia di autotrasporto Atto n. 48 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	130
5-00632 Galletti: Interpretazione della qualificazione giuridica e fiscale delle pensioni di guerra	130
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	133

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/08 Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>).	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1716 Laura Molteni	137
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	139
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore e approvata dalla Commissione</i>) ..	148

SEDE REFERENTE:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00664 Zucchi: Ripartizione delle quote latte aggiuntive attribuite dall'Unione europea ..	145
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	149
5-00721 Sardelli: Assetto dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Nucleo agroalimentare forestale del Corpo forestale dello Stato	145
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	150
5-00722 Beccalossi: Esigenze idriche del settore agricolo e zootecnico della provincia di Crotone	146
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	153

INTERROGAZIONI:

5-00138 Caparini: Iniziative per rendere trasparente ed efficiente il settore dell'allevamento dei cani di razza	146
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	155
5-00137 Marco Carra: Crisi del settore suinicolo	146
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	159
5-00643 Tommaso Foti: Contenzioso relativo ai contributi in favore dei consorzi di bonifica ..	147
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	160
5-00689 Cenni: Attuazione della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio	147
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	162
AVVERTENZA	147

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	164
DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo. COM(2008)388.	
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio. COM(2008)390 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e parere favorevole</i>)	165
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	170

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Atto n. 48 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.	
Audizione del Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, Dieter Steger (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	173

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. S. 1117 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a , 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Rinvio del seguito esame</i>)	173
Comunicazioni del Presidente	174

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI (<i>Audizione svolta e conclusa</i>) .	175
Convocazione della Commissione	177

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
---	-----

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione
per il Trattato del Nord Atlantico

*Giovedì 4 dicembre 2008. — Presidenza
del presidente DE GREGORIO.*

La seduta comincia alle 13.30.

**Incontro informale con la delegazione georgiana
presso l'Assemblea parlamentare Nato.**

Il presidente DE GREGORIO ricorda che l'odierno incontro con la Delegazione parlamentare georgiana presso l'Assemblea parlamentare Nato ha carattere di informalità e dunque non viene resocontato.

Dopo un intervento introduttivo del presidente DE GREGORIO, prendono la parola i membri della Delegazione Georgiana, Nikoloz RURUA (Movimento Nazionale Unificato – per una Georgia vittoriosa), Chiora TAKTAKISHVILI (Movimento Nazionale Unificato – per una Georgia vittoriosa), Akaki MINASHVILI (Movimento Nazionale Unificato – per una Georgia vittoriosa).

A conclusione, il presidente DE GREGORIO ringrazia i parlamentari georgiani per l'interessante esposizione.

La seduta termina alle 15.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,90



16SMC0001040